



FONDAZIONE IFEL

Rassegna Stampa del 08 febbraio 2016

INDICE

IFEL - ANCI

08/02/2016 Eco di Biella Pella (Anci): «Agg regazioni: si riparta dai Comuni»	7
08/02/2016 Notizia Oggi Vercelli «I piccoli comuni non vanno toccati»	8

FINANZA LOCALE

08/02/2016 Corriere Economia Dismissioni Occasione (finora) mancata	10
08/02/2016 Il Sole 24 Ore Su Imu, Tasi e cedolare secca gli sconti per i canoni concordati	12
08/02/2016 Il Sole 24 Ore Scuole gestite dagli Ordini	15
08/02/2016 Il Sole 24 Ore Cedolare vietata per l'inquilino-impresa	16
08/02/2016 Il Sole 24 Ore In ogni Regione regole diverse sulla Vas	17
08/02/2016 Il Sole 24 Ore Rifiuti, vincono le «grandi»: per le prime venti imprese utili al 4,2% del fatturato	21
08/02/2016 Il Sole 24 Ore Partecipate, dalla fallibilità «effetti collaterali» sui creditori	23
08/02/2016 Il Sole 24 Ore La competenza mette i residui sotto esame	24
08/02/2016 ItaliaOggi Sette Industrie, fisco light su istanza	25
08/02/2016 ItaliaOggi Sette Ora c'è chiarezza sulla tassabilità	27
08/02/2016 ItaliaOggi Sette Regioni, sostegno alle start-up	28

08/02/2016 Il Tempo - Nazionale	30
I difficili tagli alle auto blu 30 grandi enti pubblici si defilano dal censimento	

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

08/02/2016 Corriere della Sera - Nazionale	32
Ue, la tentazione di «chiudersi»	
08/02/2016 Corriere della Sera - Nazionale	34
«Il presidente Ue scelto dai cittadini»	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	36
Conti, fondi, bond e azioni: ecco l'Italia del risparmio	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	40
Università a dieta: le entrate giù del 15%	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	43
Ritardi di pagamento in diminuzione	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	45
Aumentano i dati nella Certificazione	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	48
Così il passaggio al regime forfettario	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	50
Chi ha superato la soglia nel 2015 resta agevolato	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	51
Depenalizzazione al test dell'arretrato	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	53
Prescritti in 10 anni le cartelle e gli avvisi non impugnati	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	54
Studi, cluster «impreciso» per il disbrigo pratiche	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	55
Le somme derivanti dal passato non fermano il redditometro	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	56
Solo la conoscenza formale della verifica blocca lo scudo	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	57
Dal 2016 possibile saltare l'appello anche nel tributario	

08/02/2016 Il Sole 24 Ore	58
Nei ricorsi in Cassazione sufficiente indicare l'atto	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	60
Stop all'esecuzione, una chance in Ctr	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	61
Italia ferma nella pagella del merito	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	62
Verifica da chiudere entro metà marzo	
08/02/2016 Il Sole 24 Ore	63
Nella riscossione «concorrenza» con vincoli	
08/02/2016 La Repubblica - Nazionale	64
Napolitano a Renzi "In Europa niente intese senza o contro Berlino"	
08/02/2016 La Repubblica - Nazionale	66
"Draghi non deve mollare l'acquisto di titoli proceda"	
08/02/2016 La Repubblica - Affari Finanza	67
Trasparenza e merito per la riforma della PA	
08/02/2016 La Repubblica - Affari Finanza	69
"La legge di stabilità un altro passo avanti di legalità e certezze"	
08/02/2016 La Stampa - Nazionale	71
Lavori usuranti, domanda all'Inps entro il 1° marzo	
08/02/2016 ItaliaOggi Sette	72
Contributi antidoto alla crisi	
08/02/2016 ItaliaOggi Sette	75
Dare o fare confine tra cessioni di beni e prestazioni di servizi	
08/02/2016 ItaliaOggi Sette	77
Sabatini-ter su doppio binario	
08/02/2016 ItaliaOggi Sette	79
Bilanci abbreviati, l'approccio prudenziale deve prevalere	
08/02/2016 ItaliaOggi Sette	81
No all'avviamento ricavato dal personale	
08/02/2016 ItaliaOggi Sette	83
Il promotore paga Irap se organizzato	

08/02/2016 Il Giornale - Nazionale 85
Banche ai raggi X prima delle nozze

08/02/2016 Il Tempo - Nazionale 86
Sanità, boom della spesa per il personale. In dieci anni +17,9%

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

08/02/2016 Corriere della Sera - Nazionale 88
«Ero pronto a impegnarmi per Roma lo comunque in squadra? Non ci sto»

08/02/2016 La Repubblica - Nazionale 90
"Bonus a chi va al lavoro in bici"

08/02/2016 Il Messaggero - Roma 91
Da Ama a Zetema, dirigenti a rotazione

ROMA

IFEL - ANCI

2 articoli

Pella (Anci): «Aggregazioni: si riparta dai Comuni»

Il dibattito in corso ormai da anni in materia di gestioni associate ha visto il legislatore impegnato a definire di volta in volta livelli demografici minimi di aggregazione comunale o funzioni fondamentali da svolgere obbligatoriamente in forma associata, «con una tempistica spesso inadeguata alle reali condizioni di concreta realizzabilità di tali processi su tutto il territorio nazionale, motivando conseguentemente le proroghe poi intervenute. E ' invece dai Comuni che bisogna ripartire per ridisegnare la governance locale». Lo afferma Dimitri Tasso, coordinatore nazionale Anci per le gestioni associate. «I Comuni - aggiunge il vicepresidente Anci in rappresentanza dei piccoli Comuni, Roberto Pella , sindaco di Valdengo - devono tornare ad essere i protagonisti di questa riforma, per ridisegnare il riassetto complessivo del governo locale secondo le specificità dei territori; solo così sarà possibile costruire ambiti adeguati e funzionali in grado di garantire al meglio efficienza ed efficacia, con un sistema di incentivazione, semplificazione e premialità per gli Enti più virtuosi» . «Ogni proposta che non tenga conto di questa impostazione data dall ' Anci - aggiunge Massimo Castelli, coordinatore nazionale Anci Piccoli Comuni - non potrà che rallentare ancora una volta una riforma vera del sistema locale».

LUNGO SESIA I pareri dei Sindaci sulla legge che imporrebbe lo scioglimento dei centri minori e la creazione di unioni

«I piccoli comuni non vanno toccati»

Presto ci saranno manifestazioni per dire NO allo Stato. «Se devono risparmiare sanino le vere vergogne»

(tco) Tuonano i sindaci del Lungo Sesia contro l'idea di fondere i piccoli comuni. «Sono ben altri gli sprechi, non i piccoli paesi», dicono in coro. La proposta di legge che prevede la fusione dei piccoli enti sta facendo discutere in provincia di Vercelli e la posizione dei primi cittadini è chiara e netta. «Prima di eliminare i comuni come i nostri occorre occuparsi dei veri sprechi - sottolinea il sindaco di Arborio Alessandro Montella - Non è giusto che dobbiamo rimetterci sempre noi. Ci sono altre situazioni sulle quali intervenire. I piccoli comuni sono un punto di riferimento irrinunciabile per il territorio. Sono convinto che lo Stato debba fare tagli in altre situazioni che gridano davvero scandalo». L'idea di unire realtà diverse e creare un solo grande ente diventa dunque un boccone amaro da mandare giù. «Credo che prima di fondere occorra riflettere a fondo - spiega Claudio Trada, primo cittadino di Greggio - Ogni paese ha la sua storia, le sue peculiarità e le sue tradizioni, insomma un bagaglio culturale che lo rende particolare. Non condivido un legame tra paesi diversi e magari anche distanti tra loro. Poi in molti casi subentrerebbe una questione di campanilismo che porterebbe tanti a non accettare di stare al di sotto di un comune piuttosto che un altro». L'idea di eliminare i piccoli centri non è totalmente nuova, è da qualche anno infatti che si parla di accorpare servizi. «E' da tempo che per certi servizi i comuni devono fare delle convenzioni - sottolinea il sindaco di Oldenico Valter Ganzaroli - Parlare proprio di fusione mi spaventa un po', condivido l'opinione degli altri miei colleghi amministratori. Adesso vedremo cosa accadrà propriamente». Gli amministratori vercellesi non sono i soli a schierarsi contro l'idea di accorpare i piccoli comuni. Su Internet si trovano numerosi casi di loro colleghi che stanno difendendo il loro municipio chiedendo di non eliminare le realtà locali. In questi ultimi giorni inoltre nei comuni vercellesi è arrivata una circolare particolare sulla questione. «Abbiamo ricevuto un documento di Anci (associazione nazionale comuni italiani ndr) contro la fusione dei piccoli comuni - conclude Trada - Questa circolare è l'ennesimo atto tramite il quale manifesteremo il nostro dissenso in merito ad una questione importante, vedremo poi come andrà a finire questa vicenda». Carlotta Tonco

FINANZA LOCALE

12 articoli

Demanio A fronte di un patrimonio complessivo stimato in 58,3 miliardi di euro, i beni vendibili ne valgono soltanto 2,7

Dismissioni Occasione (finora) mancata

Dalla cessione degli immobili pubblici si è ottenuto molto meno rispetto alle previsioni. Il ruolo dei fondi specializzati e di Cdp
gino pagliuca

Invocate come il toccasana dei conti dello Stato, alla prova dei fatti finora (e la storia va avanti da almeno un quarto di secolo) le dismissioni di immobili pubblici hanno reso molto meno di quanto promesso. Né poteva andare diversamente: il patrimonio vendibile è solo una frazione del totale, e quello appetibile dal mercato una frazione di quello vendibile.

Dagli ultimi dati disponibili si ricava che all'Agenzia del Demanio sono affidati 32.691 fabbricati e 14.351 terreni, inventariati per un valore (che non corrisponde necessariamente a quello di mercato) di 58,3 miliardi di euro. Di questi però sono vendibili solo immobili per 2,7 miliardi. La città dove si trova il patrimonio di maggior valore che si potrebbe cedere è, ovviamente, Roma, con beni per circa 412 milioni di euro, seguita da Milano, con 128,5 milioni.

Se si estende l'analisi a tutto il patrimonio immobiliare pubblico, comprendendo quindi i beni di Stato, enti locali e istituti pubblici come Inps o Inail, secondo gli ultimi dati del ministero dell'Economia, pubblicati lo scorso settembre ma aggiornati al 2013 (anche se ben poco è cambiato nel frattempo) i numeri diventano imponenti, visto che si tratta di quasi 804 mila unità immobiliari e poco meno di 300 milioni di metri quadrati di superficie. Il problema però non cambia: si tratta perlopiù di immobili da cui non si possono ricavare soldi.

Il ruolo dei fondi

Nonostante questi limiti i processi di dismissione vanno avanti. La strada più seguita è quella del conferimento a fondi immobiliari pubblici. Se gli immobili sono occupati l'amministrazione che ha conferito l'immobile deve pagare un canone di locazione in genere piuttosto alto per garantire redditività al fondo; se l'immobile è invece vuoto si valuta se ristrutturarlo o metterlo in vendita allo stato di fatto. È una strada che stanno seguendo gli enti locali (il Comune di Milano ha costituito due fondi) e anche lo Stato.

Il primo fondo costituito dalla Repubblica Italiana è il Fip, gestito da Investire sgr. Secondo l'ultimo resoconto di gestione il patrimonio era costituito da 225 immobili non residenziali, con una superficie di 2,3 milioni di metri quadrati e un valore di 2,4 miliardi di euro. Oltre un quarto degli immobili sono in Lombardia; a Milano il Fondo possiede quattro edifici, ma tre di questi non sono per il momento cedibili; in vendita c'è la sede della Dogana allo scalo Farini. Fino a poche settimane fa il fondo possedeva anche l'ex sede Inps di via Melchiorre Gioia, ceduta a Coima per oltre 70 milioni. Nei fatti però l'acquirente non ha comprato il palazzo, che verrà demolito, ma l'area, contigua a quella di Porta Nuova, e sulla quale sorgerà una torre destinata a integrarsi nella skyline del quartiere.

Altro fondo di immobili pubblici è il Fiv, promosso dalla Cassa depositi e prestiti; si occupa di acquisire immobili degli enti pubblici già valorizzati e che non hanno trovato compratori all'asta (comparto Plus, 100 milioni di euro sottoscritti) o immobili direttamente comprati alle amministrazioni pubbliche (comparto Extra, 1.080 milioni di sottoscrizione). Il Fiv ha in portafoglio 73 immobili. A Milano sono quattro, a cui si aggiungono altri due in corso di dismissione: un complesso residenziale d'epoca in viale Montello, completamente libero, e un'area in via Silva, a ridosso di City Life, dove è possibile realizzare un complesso misto residenziale-commerciale.

Valori

Il Demanio inoltre gestisce direttamente alcune procedure di dismissione: con Valore Paese sono in cessione immobili di pregio paesaggistico e architettonico, perlopiù adatti alla trasformazione in strutture ricettive. C'è anche un progetto specifico per la concessione cinquantennale dei fari. Per il primo bando,

che riguardava 11 immobili, sono arrivate ben cinquanta offerte.

Il Demanio vende anche direttamente immobili tramite asta, sia mediante gara telematica sia con il sistema dell'offerta in busta chiusa. Le persone interessate possono presentare offerte almeno al prezzo base indicato sul bando d'asta. Chi si aggiudica il bene deve attendere 30 giorni, necessari per constatare che nessuno può far valere un diritto di prelazione sull'immobile, dopo di che deve versare il 10% a titolo di caparra confirmatoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TESORI DI STATO Gli immobili pubblici in Italia, superficie in milioni di metri quadrati Numero ENTE immobili 590.316 11.653 10.327 546.506 34.628 153.644 803.873 Superficie 235,1 6,7 21,3 159,9 4,8 14,4 299,2 Enti locali - Regioni - Province -Comuni Enti di previdenza Altro Totale Amministrazione 25.292 44,9 centrale dello Stato Fonte: elaborazione su dati ministero dell'Economia e delle Finanze Fonte: elaborazione su dati Agenzia del Demanio S. Franchino IL PATRIMONIO DEMANIALE Valori inventariali in milioni di euro Fabbricati 19.271 4.283 9.137 32.691 Valore 34.921 21.313 2.717 58.951 Terreni 2.712 1.638 10.001 14.351 Beni indisponibili Beni di interesse artistico Beni disponibili Totale LA GEOGRAFIA Le province con il maggior numero di beni vendibili Fabbricati 402 45 487 326 126 196 80 90 284 78 194 73 150 221 115 29 102 221 66 108 Valore 411,8 128,5 114,8 114,8 105,9 71,8 71,4 70,2 68,9 49,9 46,2 45,1 43,6 43,0 41,1 41,0 38,8 38,5 37,4 36,8 Terreni 197 32 167 180 150 31 54 56 188 89 152 123 244 371 67 49 63 267 155 205 Roma Milano Venezia Torino Latina Trieste Bari Caserta Reggio Calabria Messina Genova Napoli Bologna Frosinone Palermo Bolzano Savona Udine Verona Imperia

Cambia il «tax rate» per 2,8 milioni di case

Su Imu, Tasi e cedolare secca gli sconti per i canoni concordati

Cristiano Dell'Oste

Con la riduzione del 25% sulle aliquote Imu e Tasi - in vigore dal 2016 - cambia il quadro degli sconti sulle abitazioni affittate a canone concordato. L'agevolazione sui tributi locali può incrociarsi, a seconda dei Comuni e dei contratti applicati, con l'aliquota al 10% della cedolare secca (prevista anche per i centri colpiti da calamità nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014) e con le tradizionali deduzioni maggiorate per i centri ad alta tensione abitativa. I proprietari dei 2,8 milioni di abitazioni locate sono così chiamati a verificare come si modifica il tax rate. Per i proprietari di 2,8 milioni di case affittate è arrivato il momento di aggiornare il tax rate sui redditi da locazione, verificando le opportunità di risparmio fiscale riservate a chi stipula con l'inquilino un contratto a canone concordato. Lo sconto del 25% sull'Imu e la Tasi introdotto dalla legge di Stabilità 2016 è l'ultimo tassello di un mosaico che tende a incentivare gli affitti a prezzi moderati, e che comprende anche la cedolare secca al 10% e le tradizionali deduzioni extra del 30% per chi resta alla tassazione ordinaria (si veda la scheda a destra). Le norme, però, si sono stratificate in modo disordinato, e la convenienza dipende da diversi fattori: il tipo di contratto, il tipo di Comune in cui si trova l'immobile, la rendita catastale dell'abitazione e l'aliquota locale di Imu e Tasi. Lo sgravio Imu e Tasi «Le situazioni sono diverse nelle varie città, ma ci stanno arrivando indicazioni ottimistiche: c'è maggior interesse per i contratti agevolati», commenta il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. «Certo è difficile prendere delle decisioni - aggiunge - perché i proprietari finora non hanno mai avuto la certezza delle norme fiscali per gli anni successivi». La novità 2016 è la riduzione del 25% dell'aliquota Imu (ed eventualmente Tasi) per le case affittate a canone concordato. In pratica, lo sconto vale per diversi contratti "calmierati" previsti dalla legge 431/1998: 1 i contratti agevolati (3+2); 1 i contratti per studenti universitari (da sei mesi a tre anni); 1 i contratti transitori (da uno a 18 mesi) stipulati nei grandi centri in cui il canone va fissato nel range stabilito negli accordi territoriali. Come chiarito dal dipartimento Finanze a Telefisco, in tutti questi casi a essere ridotta è l'aliquota applicata dal Comune. Quindi, se c'è un'aliquota ridotta, è questa a dover essere scontata. Ad esempio, a Milano gli affitti calmierati - se la casa è usata dall'inquilino come abitazione principale - nel 2015 pagavano il 6,5 per mille di Imu (contro il 9,6 per mille degli altri affitti) e lo 0,8 per mille di Tasi. Lo stop agli aumenti dei tributi locali - dettato dalla legge di Stabilità - fa sì che le delibere 2015 possano essere prese come riferimento per calcolare lo sconto minimo quest'anno. Per intenderci, una casa affittata come abitazione principale con una rendita catastale di 459 euro - il valore medio delle abitazioni locate in Italia - a Torino pagherebbe il 5,75 per mille di Imu, che ridotto del 25% porta l'imposta annua da 443 a 332 euro. Tra l'altro, questo sconto può essere applicato in tutti i Comuni. Anche se, naturalmente, bisogna stipulare un contratto agevolato in base agli accordi territoriali tra associazioni della proprietà edilizia e sindacati inquilini, applicando il canone ridotto. La cedolare al 10 per cento Gli altri incentivi riguardano i redditi di locazione. Qui il pezzo forte è la cedolare al 10% (prevista per il periodo 2014-17) che risulta praticamente imbattibile se confrontata con le deduzioni Irpef maggiorate per quasi tutti i contribuenti. Proprio la tassa piatta - diversamente dalle altre agevolazioni reddituali - può essere applicata anche nei Comuni colpiti da calamità, oltre che in quelli ad alta tensione abitativa, e a Telefisco le Entrate hanno chiarito come procedere nei centri in cui manca l'intesa locale (si veda l'articolo qui sotto). Come ottenere gli sconti Per chi ha già un contratto a canone concordato, lo sconto Imu e Tasi è automatico (basta solo ricordarsi di presentare la dichiarazione Imu nel 2017), mentre la scelta per la cedolare secca - se non ancora effettuata può essere fatta valere dalla prima nuova annualità contrattuale. La situazione è abbastanza semplice anche per chi non ha ancora stipulato il contratto: si tratta solo di valutare se le nuove agevolazioni fanno pendere la bilancia dalla parte del canone concordato. Secondo Tecnocasa, nel primo semestre del 2015 il 18% dei contratti è stato stipulato a

canone calmierato, contro il 13,9% dell'anno precedente. Edè ragionevole attendersi un altro aumento. Anche il numero dei contribuenti che applicano la cedolare secca sui canoni concordati è quasi triplicato in tre anni, secondo le statistiche sui redditi dichiarati nel 2014: un trend superiore a quello registrato tra le locazioni di mercato. Un po' più delicata, invece, la posizione di chi ha in corso una locazione a prezzi di mercato, perché in questo caso il proprietario potrebbe valutare la risoluzione del contratto e la stipula di un nuovo affitto concordato, offrendo all'inquilino un canone ridotto. «C'è anche chi valuta l'ipotesi di trasformare i contratti in essere, da libero ad agevolato - conferma Spaziani Testa-. È una scelta che potrebbe essere interessante, tra gli altri, per i locatori che avevano scelto il canone libero prima che, nel 2014, fosse introdotta la cedolare al 10 per cento».

25

8 Cedolare secca: aliquota al 10% per le annualità 2014-17

per cento La riduzione di Imu e Tasi È lo sconto d'aliquota sulle case locate a canone concordato

8 Imu e Tasi: aliquota comunale ridotta del 25% a partire dall'annualità 2016

LA DIFFUSIONE DEGLI AFFITTI

Abitazioni affittate di proprietà di persone fisiche e % sul totale delle abitazioni

Italia Roma Milano Napoli

Il quadro

2.820.025

127.818

91.462

59.947

16,5%

14,9%

10,6%

8,9% 0 0 0 Canone medio 750.000 500.000 250.000 Canone libero 70,3% 2012 2013 2014 10.000 7.500
5.000 2.500 Canone medio 750.000 500.000 250.000 61,3% 2012 2013 2014 10.000 Imposta me dia
1.000.000 439.303 690.149 Canone concordato 924.069 Contratti transitori 1.000.000 Imposta me dia
Scelta abitativa Contri bue nti Scala a sinistra Contri bue nti Scala a sinistra Contratti a canone libero LE
TIPOLOGIE CONTRATTUALI 8.371 7.471 6.911 1.758 1.569 1.451 3.678 5.156 6.387 18,0% 11,7%
Canoni di chi arati, in milioni Scala a destra IL MOTIVO DELLA LOCAZIONE Contratti a canone concordato
1.579 1.418 970 8.308 7.465 6.469 542 778 1.069 65.196 104.271 165.207 Studio Lavoro 34,1% 4,6%

Canoni di chi arati, in milioni Scala a destra LA CRESCITA DELLA TASSA PIATTA

Fonte: gli immobili in Italia 2015, Statistiche fiscali e Ufficio studi Tecnocasa

ALTRI COMUNI Sono i Comuni che non rientrano in nessuna delle due elencazioni precedenti, nei quali è comunque possibile stipulare contratti a canone concordato in base alla legge 431/1998

LE REGOLE Le agevolazioni fiscali previste nelle diverse tipologie di Comune per i contratti a canone concordato stipulati in base agli accordi territoriali tra associazioni della proprietà e sindacati degli inquilini, in base alla legge 431/1998

8 Imu e Tasi: aliquota comunale ridotta del 25% a partire dall'annualità 2016

COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA Sono i Comuni elencati dal DI 551/1998 e dalle delibere del Cipe. La lista include alcuni grandi centri (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia); tutti i Comuni confinanti con questi grandi centri; tutti i capoluoghi di provincia; tutti gli altri Comuni elencati dalla delibera Cipe

In Normee tributia pagina 18 Le risposte delle Entrate a Telefisco sulla cedolare secca

8 Tassazione ordinaria: deduzione forfettaria del 30% in aggiunta a quella base del 5% (25% per la città di Venezia e le isole della Giudecca, Murano e Burano; 35% per gli immobili di interesse storico-artistico). I

corrispettivi annui, ai fini dell'imposta di registro, sono ridotti del 30%

8 Cedolare secca: aliquota al 10% per le annualità 2014-17, al 15% a regime

8 Imu e Tasi: aliquota comunale ridotta del 25% a partire dall'annualità 2016

COMUNI COLPITI DA CALAMITÀ Sono i Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza per calamità naturali o causate dall'uomo nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2015 (data di entrata in vigore della legge 80/2014, di conversione del DI 47)

Gli sviluppi. Partono le strutture di specializzazione per gli esperti contabili e del lavoro

Scuole gestite dagli Ordini

GLI AUTOMATISMI Sono 14 le categorie per le quali a breve sarà possibile ottenere il riconoscimento reciproco dei crediti

L'aggiornamento professionale è diventato un'attività centrale per gli Ordini. In molti hanno investito su proprie Fondazioni in grado di erogare un'offerta completa. Ma altri si stanno spingendo anche oltre e puntano alla creazione di vere e proprie scuole «interne» di qualità. I commercialisti, ad esempio, hanno appena messo a punto una rete di 14 scuole di alta specializzazione (Saf) e puntano ora al riconoscimento legale. «Il commercialista non può occuparsi solo di tasse - commenta Gerardo Longobardi, presidente del Cndec- con le nostre scuole diamo la possibilità di estendere le competenze anche a settori non tradizionali, ad esempio la finanza innovativa e il supporto agli enti locali». In questi giorni parte il primo corso a Roma: in tutto 200 ore in campo tributario, ma altre dieci aree di specializzazione saranno coperte in tutta Italia. Gli avvocati possono contare sulla scuola superiore dell'Avvocatura (che abilita i cassazionisti, ad esempio) e sulle scuole forensi attive in tutta Italia. La «scuola» dei consulenti del lavoro, invece, debutterà in primavera a Treia (Macerata). A metà tra il campus e la summer school. Dietro l'angolo c'è anche il riconoscimento reciproco tra Ordini diversi dei crediti. In pratica un architetto di Matera potrà frequentare un corso sul catasto organizzato dall'Ordine dei geometri della sua città; un commercialista di Forlì potrà aggiornarsi sul diritto tributario seguendo il convegno organizzato dagli avvocati a Bologna. Cosa oggi possibile solo se esiste una convenzione bilaterali (ad esempio ce ne sono tra commercialisti ed avvocati e tra geometrie periti industriali). Ma la procedura è ancora complessa. Per renderla più fluida sono due le iniziative avviate. La Rete delle professioni tecniche ha messo a punto il regolamento che consentirà il mutuo riconoscimento fra nove Ordini: ingegneri, architetti, geometri, periti - industriali e agrari - geologi, chimici, tecnologi alimentari, agronomi e forestali. Una volta che il testo sarà approvato dal ministero della Giustizia il riconoscimento sarà automatico, «senza una preventiva convenzione» spiega Sergio Molinari, consigliere dei periti industriali. «Abbiamo molte competenze trasversali - aggiunge Maurizio Savoncelli, presidente del Consiglio nazionale geometri - che così vengono messe a sistema». Stessa finalità anche per altre cinque categorie del Cup (Comitato unitario professioni). Avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, giornalisti e notai la scorsa settimana a Roma hanno avviato un percorso per il riconoscimento reciproco dei crediti. Secondo la presidente del Cup, Marina Calderone, l'obiettivo è «fare sistema, affinché la formazione continua sia sempre più qualificata».

Telefisco 2016 IL FORUM CON I LETTORI

Cedolare vietata per l'inquilino-impresa

I dubbi sulle abitazioni. Numerose richieste di chiarimenti su case e locazioni sia durante l'evento del 28 gennaio sia sul sito di Telefisco. L'Agenzia conferma il no all'utilizzo della tassa piatta a favore di dipendenti o collaboratori.
Giorgio Gavelli

Chiusura confermata per la possibilità di applicare la "tassa piatta" quando l'immobile è utilizzato dall'inquilino nell'ambito della propria attività d'impresa o professionale per finalità abitative di collaboratori, dipendenti o altri soggetti, ma apertura per contratti a canone concordato nei Comuni oggetto di calamità naturali, anche se privi di accordi locali tra proprietarie e inquilini. La cedolare secca è stata oggetto di alcune risposte dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016, nonché di richieste di chiarimenti sottoposte dai lettori agli esperti sul sito del Sole 24 Ore. Vediamoci temi di maggiore interesse. La casa al dipendente. L'Agenzia ha affrontato il caso dell'abitazione assunta in locazione dall'impresa o dal professionista per essere assegnata in godimento a dipendenti o collaboratori o per essere utilizzata come foresteria. L'articolo 3 del Dlgs 23/2011 prevede l'applicazione della "tassa piatta" alle locazioni a uso abitativo da soggetto Irpef, con esclusione di quelle «effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni». L'Agenzia, sin dalla circolare 26/E/2011 (così anche il Mef, in risposta all'interrogazione parlamentare del 12 marzo 2014) ha sempre letto questa esclusione attribuendola sia al locatore sia al conduttore, anche se l'immobile poi viene effettivamente utilizzato da quest'ultimo per esigenze abitative, ad esempio di propri dipendenti. La giurisprudenza di merito, tuttavia, in più occasioni (Ctp Milano 3529/2015; Ctp Genova 468/2015 e Ctp Reggio Emilia 470/2014) ha mostrato di pensarla diversamente, ritenendo che il comma 6 dell'articolo 3 si limita a disporre sulla figura del locatore, nulla invece richiedendo per il conduttore, fatta salva la destinazione a uso abitativo dell'unità immobiliare. A Telefisco, l'Agenzia ha confermato la propria posizione, che risulterebbe confermata anche dal comma 6-bis del medesimo articolo 3, aggiunto dall'articolo 9, comma 2, Dl 47/2014. Poiché questa disposizione estende l'applicabilità della cedolare anche a unità abitative locate a cooperative edilizie o a enti senza scopo di lucro «purché sublocate a studenti universitari», la specificazione escluderebbe interpretazioni estensive su ipotesi differenti. Il dibattito, anche in sede giudiziaria, pare destinato a proseguire, anche perché le conseguenze, per chi non si adegua all'interpretazione delle Entrate, sono piuttosto pesanti, tra imposte dirette, indirette e sanzioni. Un lettore ha chiesto quali possano essere le conseguenze sul locatore se l'inquilino, a sua insaputa, utilizza promiscuamente l'immobile per un'attività di lavoro autonomo. Si ritiene che, se il contratto vincola il locatario all'utilizzo abitativo ma quest'ultimo, disattendendolo, lo destina concretamente a uso diverso non comunicandolo al locatore, quest'ultimo non debba subire conseguenze per un regime che ha legittimamente scelto. Ricordiamo che sono invece compresi nell'ambito applicativo della cedolare secca i contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto la destinazione a finalità abitative. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Comuni e calamità naturali. Altro tema sottoposto alle Entrate durante Telefisco è stato quello dei contratti a canone concordato stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di calamità naturali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore del Dl 47/2014 (27 maggio 2014), contratti a cui l'articolo 9 del decreto estende (sino al 2017) l'aliquota ridotta del 10 per cento. Il problema dell'assenza, in molti Comuni, di accordi locali tra proprietari e inquilini ai quali parametrare la locazione a canone concordato viene risolto rinviando all'accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in altra Regione: le Entrate confermano su questo punto l'applicabilità del Dm 14 luglio 2004. Per evitare disagi in sede dichiarativa, sarebbe opportuno che fosse finalmente pubblicato l'elenco di tutti i Comuni in cui risulta applicabile, agli affitti a canone concordato, la cedolare ridotta al 10 per cento.

EDILIZIA E AMBIENTE Governo del territorio. In continuo mutamento a livello territoriale le procedure e le autorità competenti per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi

In ogni Regione regole diverse sulla Vas

Nel 2015 modificate cinque normative - Esoneri ed esclusioni su misura anche dove si ricalca il Codice ambiente

Raffaele Lungarella

La più recente Regione a intervenire, in ordine di tempo, è stata l'Emilia Romagna. Nello scorso mese di dicembre, la Regione ha ritoccato la propria normativa sulla valutazione ambientale strategica (Vas). Non è stata l'unica: nel corso del 2015 lo hanno fatto anche Basilicata, Piemonte, Puglia e Umbria. Nel tempo anche le altre Regioni hanno fatto un po' di manutenzione alle proprie leggi di recepimento del Codice dell'ambiente (Dlgs n. 152/2006). Con quel decreto lo Stato italiano diede attuazione alla direttiva 2001/42/Ce, sulla valutazione delle attività di programmazione e pianificazione sul versante ambientale. La Vas, in particolare, deve fornire la cornice entro la quale svolgere le valutazioni per avvicinarsi il più possibile a uno sviluppo sostenibile. I dettagli della procedura di Vas vengono definiti dalle Regioni, adattandola anche alle evoluzioni dei contesti istituzionali (si vedano le schede a fianco). Le ultime modifiche con la delibera della giunta regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015, la Regione Emilia Romagna ha adeguato le procedure in materia ambientale alle previsioni della legge regionale 13/2015 (in vigore dallo scorso 1° gennaio) di riforma del sistema di governo regionale e locale e di disciplina del sistema metropolitano bolognese. Con la nuova legislazione relativa all'organizzazione istituzionale si è messo mano anche alle modalità per l'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuendo all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae) anche funzioni in tema di Vas. Al riguardo, la nuova normativa regionale ha definito la mappa delle competenze, delle procedure e delle modalità di presentazione delle domande. Anche dopo la nuova distribuzione delle funzioni, gli uffici della Regione continueranno a presidiare i procedimenti di Vas (nonché di verifica di assoggettabilità e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, la Valsat) relativi ai piani territoriali provinciali, della città metropolitana di Bologna (che ha preso il posto della provincia) agli altri piani e programmi di competenza della Regione. La Provincia istruisce anche la Vas per piani e programmi comunali non urbanistici ed esprime i pareri sui procedimenti di Vas statali. Competenti per i piani urbanistici dei Comuni sono le province e la città metropolitana di Bologna, le quali per lo svolgimento delle istruttorie ricorrono alla collaborazione dell'Arpae. Gli allegati alla delibera della giunta regionale 2170/2015 forniscono dettagliate indicazioni sulle procedure operative per lo svolgimento della Vas dei piani regolatori dei Comuni (contenuti nei diversi rapporti che devono essere prodotti, tempi della procedura ecc.) e uno schema del parere motivato dell'esito della valutazione. Particolare attenzione è stata posta, invece, dalla regione Piemonte sui contenuti del rapporto ambientale, il documento che descrive gli impatti del piano oggetto della Vas; i dettagli su come deve essere elaborato sono indicati in un documento tecnico di indirizzo. La Puglia nel 2015 ha modificato il regolamento di attuazione della propria legge sulla Vas. Tra le novità, è prevista la responsabilità esclusiva dei Comuni nel dichiarare che le varianti urbanistiche relative ai piani di alienazioni immobiliari rientrano tra le "modifiche minori" esentate dalla Vas. Per l'Umbria, l'approvazione, nel 2015, della legge regionale sul governo del territorio è stata anche l'occasione per qualche puntualizzazione in materia di Vas. In particolare, l'attenzione si è appuntata sull'autorità per lo svolgimento delle diverse fasi della procedura. È stata individuata nella provincia per i piani territoriali di coordinamento provinciali, la quale si occupa anche dei piani urbanistici dei Comuni, se questi ultimi le affidano questa funzione. I sindaci possono decidere anche di avvalersi della Regione o dei propri uffici. Naturalmente quando un ente decide di essere autorità Vas dei propri piani deve affidarne la valutazione a una struttura diversa da quella che li ha redatti. Le regole di dettaglio. Anche le Regioni che non si sono dotate di una propria normativa di Vas, e perciò applicano quella statale, sono intervenute per disciplinare particolari situazioni. È il caso della

Basilicata che nel 2015 ha stabilito di non sottoporre a valutazione ambientale strategica i piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000, purché redatti in base a quanto previsto dalle direttive europee e dalle norme statali in materia.

La mappa

BASILICATA

CALABRIA

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

LOMBARDIA

MOLISE

PIEMONTE

PROVINCIA DI TRENTO

PUGLIA

SICILIA

TOSCANA

VALLE D'AOSTA

VENETO

ABRUZZO

CAMPANIA

LAZIO

MARCHE

PROVINCIA DI BOLZANO

SARDEGNA

UMBRIA La Regione non si è data una disciplina organica in materia di Vas. Con diverse circolari, però, l'amministrazione è intervenuta soprattutto per individuare l'autorità competente. In linea generale è competente l'ente (Regione, Provincia, Comune) che ha il potere di approvare il piano o il programma da valutare. Dgr n. 148 del 19 febbraio 2007 Circolari n. 528 e 10226 del 2011 La normativa provinciale dettagliata pianie programmi da sottoporre a Vas. Il comitato ambientale può proporre alla giunta di estendere la Vas anche ad altri piani e programmi con impatto sull'ambiente. L'approvazione dei piani e programmi (eccetto quelli comunali) avviene applicando la procedura prevista dalla normativa urbanistica provinciale per i piani di settore Lp n.2 del 5 aprile 2007 I piani e programmi sono sottoposti a Vas se gli effetti significativi sull'ambiente non sono già stati considerati in strumenti di pianificazione ad essi sovraordinati. La normativa regionale elenca gli strumenti di pianificazione non assoggettati a Vas. Tra gli altri, sono esclusi i piani urbanistici attuativi e le varianti ai piani regolatori che non cambiano la destinazione d'uso delle aree Dgr n.17 del 18 dicembre 2009, Dgr n.63 del 7 febbraio 2013 Sono sottoposti a Vas i piani e i programmi elaborati per la qualità dell'aria e quelli dei settori già indicati dalla normativa statale. Lunga la lista delle esenzioni, tra cui i piani attuativi derivanti da piani sovraordinati a loro volta già assoggettati a Vas. Da luglio 2013 la competenza per le procedure di verifica è stata attribuita alla direzione regionale territorio e urbanistica Dgr n. 169/2010; Dgr n. 148/2013 Per coordinare i diversi procedimenti di valutazione ambientale, la Vas è sostituita dalla procedura di valutazione di impatto ambientale nel caso di opere o interventi la cui approvazione ha per legge l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli. Gli strumenti elaborati della Via devono comprendere tutti i contenuti previsti per la Vas Lr 12 giugno 2007, n. 6; Dgr n. 1813/2010, Lr 26 marzo 2012, n.3 La Regione non ha una disciplina organica per la Vas ed applica la normativa statale. Nel 2010 ha approvato delle linee guida per i piani urbanistici comunali. I Comuni per adeguare i loro piani urbanistici al piano paesaggistico regionale devono sottoporli

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Vas. Particolari disposizioni per opere e interventi nell'ambito del piano regolatore Lr n.3 del 7 agosto 2009; Dgr n. 44/51/2010; Dgr 34/33/2012 Con la nuova legge sul governo del territorio nel 2015 l'Umbria ha integrato anche le disposizioni sulla Vas. Ai Comuni e alle Province sono attribuite le funzioni in materia di Vas di piani urbanistici territoriali. Sono esclusi i piani attuativi e i programmi urbanistici che comportano interventi in attuazione di Prg già soggetti a Vas Lr n. 12 del 16 febbraio 2010; Dgr n. 1099/2014; Dgr n. 423/2013 Sono soggetti a Vas tutti i piani e programmi (e le modifiche ad esse introdotte) dei settori previsti anche dalla normativa statale: agricoltura, foreste, pesca, energia, industria, trasporti, rifiuti e acque, Tlc, turismo, pianificazione del territorio. La Regione ha recentemente deliberato per adeguare le procedure alla riforma del sistema locale Lr 24 marzo 2000, n. 20; Lr 13 giugno 2008, n. 9; Dgr 2170/2015 Per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e in attesa di una normativa regionale, il Collegato alla legge di Stabilità per il 2015, ha escluso dalla Vas i piani di gestione dei siti Rete Natura 2000. La nuova norma regionale ha anche stabilito che questi Piani e siti presenti nella Rete Natura 2000 non devono essere considerati atti di pianificazione e non comportano la trasformazione dei suoli Lr 27 gennaio 2015, n. 4, articolo 18 Dopo che la Consulta ha dichiarato incostituzionali alcune norme della Lr 32/2012 sulla Vas, la Regione ha modificato le esenzioni di piani e programmi minori. Non possono essere definite minori le modifiche ai piani con previsioni di livello strategico e strutturale che fanno da quadro di riferimento per opere assoggettate a Via o che introducano trasformazioni importanti per Sic e Zps Lr 10 agosto 2012, n. 32; Dgr n. 223/2014 L'ambito di applicazione della Vas è costituito dai piani e programmi settoriali e dagli altri interventi previsti dalla normativa statale. Il piano territoriale regionale, i piani territoriali di coordinamento provinciali, i piani intercomunali di settore, i piani regolatori generali e le loro varianti, i piani urbanistici comunali e sovracomunali devono essere assoggettati a Vas, se previsto dal Dlgs 152/2006 Dgr n. 76/2007; Dgr n. 26/2009 La disciplina è stata emanata nel 2004 e poi integrata con atti amministrativi. La Vas non si applica al programma di sviluppo provinciale e ai piani attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista che non richiedono modifiche al Prg. Escluse anche le modifiche delle disposizioni sulle caratteristiche edilizie e i dettagli costruttivi degli interventi Lp n. 10/2004, articolo 11; Dpp n.15-68/Leg. del 14 settembre 2006; Dgp n. 349/2010 Per la valutazione ambientale strategica la Regione Sicilia si attiene al Dlgs n. 152/2006, sia per l'ambito di applicazione sia per l'individuazione dei piani e programmi da non assoggettare a Vas. Il regolamento del 2014 individua nei dipartimenti regionali dell'ambiente e dell'urbanistica l'autorità ambientale competente Dp.Reg.8 luglio 2014 n. 23 Gli ambiti di applicazione della Vas sono gli stessi definiti dal Dlgs n. 152/2006. Sono escluse le varianti non sostanziali ai Prg comunali intercomunali tese a ridurre effetti negativi significativi sull'ambiente; esentati anche gli strumenti attuativi dei piani urbanistici già soggetti a Vas se non comportano varianti, altrimenti si valuta solo ciò che non era stato già valutato Lr 26 maggio 2009, n. 12 La Regione non ha una normativa di dettaglio sulla Vas, per cui si applicano le disposizioni statali. Ha previsto però alcune situazioni di esclusione tra cui: le varianti ai piani per opere pubbliche o impianti d'interesse pubblico, per il recupero di immobili della Difesa, per eliminare le barriere architettoniche e per l'edilizia sostenibile Lr 26 giugno 2008, n. 4; Lr n. 13/2012; Dgr n. 384/2013; Dgr n. 23/2014 La valutazione preventiva di sostenibilità ambientale, compresa quindi la Vas, dei piani e dei programmi della Regione, delle Province e dei Comuni è fatta dall'ente competente alla loro redazione e approvazione. La Vas non si effettua per i piani e i programmi che riguardano piccole aree a livello o per piccole modifiche ad essi Lr 16 aprile 2002, n. 19; Lr 3 settembre 2012, n. 39; Lr 5 novembre 2013, n. 10 La normativa regionale fa un generico riferimento alla necessità per Regione, enti locali ed enti pubblici, anche economici, di provvedere alla valutazione ambientale strategica di piani e programmi con effetti significativi sull'ambiente. Una disciplina di dettaglio è stata introdotta per gli strumenti di pianificazione comunale. L'autorità competente è la Giunta comunale Lr 5 dicembre 2008, n. 16; Lr 30 luglio 2009, n. 13 L'autorità competente per la Vas è individuata prioritariamente nell'ente che approva i piani e i programmi assoggettati a Vas. L'autorità non può coincidere con l'autorità precedente e deve avere un elevato grado di competenza.

Sono escluse dalla Vas, tra le altre, le modifiche necessarie per adeguare i piani agli strumenti nazionali, regionali e provinciali di pianificazione territoriale Lr 11 marzo 2005, n. 12; Dgr 22 dicembre 2011, n. IX/2789; Dd n. 13071/2010. Nel 2008 la Regione ha emanato una direttiva con i primi indirizzi operativi per la Vas. L'ambito di applicazione è quello definito dalla normativa statale. Devono essere sottoposti a Vas i piani e i programmi elaborati per: agricoltura, foreste, pesca, energia, industria, trasporti, rifiuti, acque, Tlc, turismo, pianificazione territoriale e per la valutazione della qualità dell'aria Lr 40 del 14 novembre 1998; Dgr n. 12/2008; Dgr n. 21-892/2015. Sono escluse dalla Vas le varianti urbanistiche legate a piani di alienazione e valorizzazione immobiliare, quelle che riguardano piccole aree e comportano modifiche minime ai programmi. Nel caso di piani comunali esclusi, l'autorità procedente deve comunque acquisire le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta in materia ambientale Lr n. 44 del 14 dicembre 2012; Rr n. 18/2013; Rr n. 16/2015. Nel 2010 la Regione si è dotata di una propria disciplina. Per i piani e altri interventi assoggettati, la normativa tiene ferme le previsioni del Dlgs n. 152/2006. La Vas è esclusa per varianti che costituiscono un adeguamento a piani sovraordinati già assoggettati a Vas. L'informazione al pubblico e la sua partecipazione vanno garantite Lr n. 10 del 12 febbraio 2010; Lr n. 65 del 10 novembre 2014; Dpgr n. 24/R/2011.

Servizi pubblici. I numeri del Green Book di Utilitalia

Rifiuti, vincono le «grandi»: per le prime venti imprese utili al 4,2% del fatturato

I NODI E LE PROSPETTIVE Nelle mini-aziende perdita media pari al 3% dei ricavi Dalla riforma della Pa la spinta alle aggregazioni
Gianni Trovati

ρCirca 1.500 gestioni in 8mila Comuni. Basta questo dato a individuare nel nanismo il problema che affligge il settore dell'igiene urbana. La diffusione delle micro-gestioni diffonde gli inciampi nei bilanci, ostacola gli investimenti in impianti e infrastrutture e quindi allunga la strada verso l'efficienza: un tema che riguarda in modo diretto gli utenti, perché il principio guida della tariffa è nella «copertura integrale» dei costi del servizio. La prova del nove di questa catena logica è nelle cifre offerte dal nuovo Green Book, il censimento completo sulle performance economiche e ambientali del settore appena pubblicato da Utilitalia. Il settore della raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti è diviso in due: da un lato sopravvivono oltre mille gestioni dirette, portate avanti in solitudine da Comuni in genere medio-piccoli nonostante i vari tentativi di riforma nel nome degli «ambiti territoriali ottimali», e dall'altra ci sono le 463 imprese affidatarie del servizio (il 55% pubbliche, il 27% miste e il 18% private) che si spartiscono un fatturato annuo da 10,3 miliardi. Ma anche in questo secondo campo, che ovviamente raccoglie i numeri più importanti in termini di peso economico e di popolazione servita, sono i mini-operatori a giocare ancora un ruolo di primo piano: il 51,4% delle imprese non arriva a fatturare 10 milioni di euro all'anno, e solo una ventina di aziende (quindi il 4% del totale) supera la soglia dei 100 milioni, e si aggiudica il 40% dei ricavi del settore. E dire che nell'igiene ambientale, come in tutti i servizi «a rete» (quali energia, gas, acqua) le economie di scala hanno un peso decisivo, e trovano un riscontro puntuale nei bilanci delle imprese. Negli ultimi anni risultati e redditività sono cresciuti in modo piuttosto costante, ma è la loro spartizione fra le imprese a offrire i dati più interessanti: in perdita è un'azienda su sei, ma il problema si concentra fra le piccole, che in media chiudono i bilanci con un rosso pari al 3% del fatturato mentre le grandi registrano un utile medio del 4,2 per cento. Simile la parabola disegnata dagli altri indicatori di bilancio: i costi di produzione si mangiano il 98,5% del fatturato nelle aziende più piccole, contro il 91,6% delle più grandi, e i margini netti passano dall'1,5% medio delle mini-imprese all'8,4% delle maxi. Si spiega anche così l'andamento non proprio brillante degli investimenti, che per soddisfare il fabbisogno del settore nei prossimi cinque anni dovrebbero triplicare rispetto al quinquennio che si è appena chiuso. Per tenere il ritmo di investimenti che serve a far crescere la dotazione infrastrutturale del settore, però, occorre l'avvio di un rischioso di alleanze e aggregazioni che ancora stenta a mostrarsi. È in questo punto che si inseriscono i capitoli chiave della riforma della Pubblica amministrazione, che assegna all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico il compito di regolatore terzo anche per l'igiene ambientale, ormai l'unico fra i grandi servizi a rete a essere priva dell'Authority, ponendo le premesse per un sistema tariffario omogeneo. «Servono regole nazionali, fonti di finanziamento stabili e un sistema di premie e penalità che spinga le aziende a rendere più efficiente la gestione», elenca Filippo Brandolini, vicepresidente di Utilitalia. Sono questi anche gli obiettivi dichiarati del nuovo testo unico sui servizi pubblici locali, che rilancia anche gli incentivi finanziari e fiscali alle aggregazioni. In agenda, però, c'è anche l'obbligo di portare al traguardo le tante regole già scritte negli ultimi anni, ma rimaste lettera morta. In prima fila, ancora una volta, ci sono gli ambiti ottimali, che dovrebbero sottrarre ai singoli Comuni la gestione del servizio: a cinque anni dall'obbligo, il 60% dei 93 Ato in cui le Regioni hanno suddiviso l'Italia sono ancora al palo perché non sono stati individuati gli organi di governo o, più spesso, perché i Comuni non hanno ancora aderito.

Le performance

100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
95,7
96,0
96,1
94,2
95,1
91,6
93,4
97,2
94,3
98,5
50,9
42,4
40,3
44,7
47,6
18,1
16,0
10,6
13,0
11,1
8,4
6,6
2,8
5,7
1,5
4,2
1,7
-1,1
1,6

-3,0 Top 4,1 4,3 9,7 30,5 51,4 Ebit Medio grandi Medie Grandi Piccole Ebitda Medio grandi Costi della produzione Valore della produzione di cui: ricavi vendite e prestazioni Utile/Perdita d'esercizio Valore aggiunto Medie Piccole Conto economico Top Grandi Fonte: Utilitatis ed elaborazione su dati Aida Bureau Van Dijk 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 100 I RISULTATI Incidenza delle principali voci di conto economico sul valore della produzione (€/1.000). Aziende monoutility, anno 2013. In % PANORAMA FRAMMENTATO Ripartizione degli operatori del settore di igiene urbana, per classi dimensionali, anno 2013

Riforma Madia. L'allineamento delle regole per società pubbliche e private

Partecipate, dalla fallibilità «effetti collaterali» sui creditori

Il rischio è di scaricare sul sistema economico debiti che di fatto sarebbero a carico della Pa socia
Davide Di Russo

Il nuovo testo unico sulle partecipate è un provvedimento importante perché non era più rinviabile una decisa semplificazione del frammentato e incoerente quadro normativo preesistente, per ridurre le sempre maggiori difficoltà applicative e i numerosi difetti di coordinamento. In attesa di verificare sul piano operativo la tenuta organica del nuovo testo, due aspetti saltano all'occhio per le possibili ricadute. Anzitutto, si stabilisce espressamente che tutte le partecipate sono soggette al fallimento. Una scelta radicale, che suscita non poche perplessità in relazione alle società in house. Queste sono una longa manus dell'amministrazione socia, rispetto alla quale non è possibile riscontrare alterità soggettiva: la società si identifica sostanzialmente con l'amministrazione (Corte costituzionale, sentenza 50/2013; Cassazione, Sezioni unite, sentenza 26283/2013); tanto che la Pa esercita sulla società un controllo analogo a quello sui propri servizi e, a tal fine, gli amministratori della società sono privi di autonomia gestionale, posto che obiettivi strategici e decisioni significative spettano al socio pubblico. La fallibilità rischia quindi di fornire un facile (e deprecabile) escamotage per scaricare sui creditori sociali i debiti che, dietro il labile schermo della società in house, fanno di fatto capo alla Pa socia. Il che, a sua volta, rischia di essere un boomerang per simili forme organizzative, posto che i terzi - che, escludendo la fallibilità, potevano fare affidamento sull'obbligo del socio pubblico di ripianare le perdite e quindi (indirettamente) soddisfare i creditori - potrebbero, venuta meno questa tutela, avere più di una remora a contrattare con le in house, tanto più se già fortemente indebitate. In questa prospettiva appare poco più che un palliativo la previsione (articolo 12), comunque sacrosanta, che affianca alla comune azione di responsabilità verso gli organi societari la responsabilità per danno erariale del rappresentante dell'amministrazione per mancato esercizio (doloso o gravemente colposo) dei diritti spettanti al socio quando ne deriva la perdita di valore della partecipazione. A questi inconvenienti, quantomeno per il futuro, si potrebbe però ovviare stabilendo che la gestione esternalizzata dei servizi deve passare, quanto a quelli privi di rilevanza economica per l'adozione obbligatoria della forma dell'azienda speciale. Si escluderebbe così il ricorso al modello societario in un'area che, per sua natura, non consente una gestione in pareggio finanziario e, nel contempo, si garantirebbero i terzi creditori, che verrebbero a operare con un organismo (l'azienda speciale) tenuto (ex articolo 114 del Tuel) all'equilibrio economico. Una seconda riflessione merita il profilo relativo al personale. Il testo unico recepisce e aggiorna la normativa che mira a una decisa razionalizzazione delle società partecipate; e prevede che in caso di reinternalizzazione, che i soci pubblici, prima di procedere a nuove assunzioni, devono assorbire (nei limiti delle necessità di ricambio di personale) i dipendenti della società che gestiva il servizio. Per il personale che la società ha assunto senza concorso si prevede invece l'eventuale mobilità verso altra partecipata che, in caso di necessità, sarà obbligata ad assumere tra i nominativi segnalati in un elenco nazionale. Si tratta di un problema non più rinviabile che, se non risolto (con forme di incentivo all'esodo?), impedisce di fatto la riduzione delle partecipate, non essendo prospettabile in alternativa il ricorso a licenziamenti di massa, i cui costi sociali neutralizzerebbero e supererebbero i risparmi di spesa che si intendono conseguire con la razionalizzazione.

Contabilità. Per mantenere le voci attive e passive è necessaria la verifica preventiva sul perfezionamento degli aspetti giuridici e finanziari

La competenza mette i residui sotto esame

Cambia il riaccertamento ordinario per gli enti che non hanno già sperimentato l'armonizzazione Solo per i lavori pubblici è possibile il finanziamento con il fondo pluriennale di spese di investimento esigibili negli anni successivi

Anna Guiducci

La corretta applicazione dei principi di competenza finanziaria potenziata passa al vaglio del riaccertamento ordinario dei residui. Secondo le disposizioni recate dall'articolo 228, comma terzo del Tuel, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale è tenuto a effettuare la revisione delle ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte e a verificarne la corretta imputazione, nel rispetto di quanto disciplinato nel principio di competenza finanziaria applicata, allegato 4/2 al Dlgs 118/11. La fase del riaccertamento ordinario dei residui, particolarmente delicata e complessa ai fini della corretta determinazione del risultato di esercizio, presenta, per gli enti non sperimentatori, alcune differenze rispetto al passato, legate essenzialmente alla necessità di verificare il perfezionamento degli aspetti giuridici e finanziari delle operazioni di gestione poste in essere nell'esercizio chiuso. In particolare occorre che sia fornita documentazione in merito alla fondatezza giuridica degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, le cui obbligazioni devono essere perfezionate entro la fine dell'anno. Costituisce eccezione a questo principio la possibilità di finanziare con il fondo pluriennale vincolato le spese di investimento per lavori pubblici indicate dall'articolo 3, comma 7 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006) esigibili negli esercizi successivi, anche se non interamente impegnate. La costituzione del fondo per l'intero importo dell'opera è consentita anche in presenza di impegni relativi solo ad alcune spese del quadro economico progettuale, esclusi gli oneri di progettazione, oppure nel caso in cui siano state attivate procedure di affidamento come previsto dall'articolo 53, comma 2 del Dlgs 163/2006. In questi casi, in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in conto capitale e il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo. In tutti gli altri casi, l'assenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata entro la fine dell'esercizio impedisce il mantenimento di qualunque prenotazione di impegno della spesa. Le modifiche apportate dal Dlgs 118/2011 all'articolo 183 del Tuel non consentono più infatti l'assunzione di impegni di spesa per i quali non risulti perfezionata la relativa obbligazione giuridica, anche se correlati a entrate accertate o a finanziamenti in conto capitale. Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate devono poi essere imputate all'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile, cioè scaduta. Il riaccertamento dei residui deve riguardare anche i crediti di dubbia e difficile esazione per i quali occorre procedere ad accantonare una quota del risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti dubbia esigibilità. I crediti formalmente riconosciuti inesigibili o insussistenti per prescrizione o per indebito o erroneo accertamento sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio. Delle motivazioni di inesigibilità deve esserne data adeguata motivazione nella relazione al rendiconto.

I chiarimenti delle Entrate sulle novità della legge di Stabilità sui macchinari imbullonati

Industrie, fisco light su istanza

Imu-Tasi ridotte con variazione in catasto entro il 15/6
SERGIO TROVATO

Imu e Tasi ridotte per le imprese già da quest'anno. I titolari di immobili destinati ad attività industriali, però, sono tenuti a presentare in catasto entro il prossimo 15 giugno un'istanza di variazione per una nuova stima degli immobili che esclude dal calcolo della rendita i macchinari imbullonati. Solo rispettando questo termine si potrà fruire di una riduzione del carico fiscale per Imu e Tasi dal 2016. È una delle indicazioni che ha fornito l'Agenzia delle entrate con la circolare 2/E del 1° febbraio scorso, con la quale ha chiarito gli effetti prodotti dalla disposizione contenuta nella legge di Stabilità 2016 che esclude dal calcolo della rendita catastale dei fabbricati destinati alle attività produttive, iscritti nelle categorie «D» ed «E», i cosiddetti macchinari imbullonati. L'Agenzia pone in rilievo, preliminarmente, che gli intestatari degli immobili destinati alle attività produttive, iscritti nelle categorie «D» ed «E», sono tenuti a presentare tempestivamente gli atti di aggiornamento per ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. E che solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate potranno avere efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio, con un minor esborso fiscale già a partire dall'acconto Imu e Tasi del prossimo 16 giugno. Le vecchie regole. Fino al 2015 occorre osservare le regole fissate dal legislatore con la legge 190/2014. Va evidenziato, infatti, che con la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 244, della suddetta legge, norma d'interpretazione autentica, il legislatore aveva indicato le modalità tecnico-estimative per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari destinate alle attività industriali e aveva previsto che, nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, l'articolo 10 del regio decreto legge 652/1939 si applicasse in base alle istruzioni fornite dall'Agenzia del territorio con la circolare 6/2012. La circolare aveva dettato le linee guida per individuare e valutare le componenti impiantistiche aventi rilevanza catastale. Non a caso per gli impianti eolici in passato l'Agenzia (circolare 14/2007) aveva ritenuto elementi costitutivi gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci. Cosa cambia. In base all'articolo 1 della legge di Stabilità 2016 (208/2015), invece, i macchinari imbullonati non concorrono più alla determinazione della rendita catastale per i fabbricati a destinazione speciale iscritti nelle categorie «D» ed «E» e non sono soggetti a imposizione. In particolare, precisa l'Agenzia, l'articolo 1, comma 21, «ridefinisce l'oggetto della stima catastale per gli immobili» e prevede quali «siano gli elementi - tipicamente di natura impiantistica - da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo». Tuttavia l'Agenzia mette le mani avanti, precisando che non si tratta di una norma di interpretazione autentica con effetti retroattivi per gli anni pregressi. Per assicurare un'uniformità di trattamento tra le unità immobiliari che risultano già iscritte in catasto e quelle di nuova costruzione, viene data la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale per ricalcolare la rendita degli immobili già censiti «attraverso lo scorporo di quegli elementi che, in base alla nuova previsione normativa, non costituiscono più oggetto di stima catastale». Per l'Agenzia gli effetti fiscali delle variazioni catastali retroagiscono al 1° gennaio 2016, purché presentate in catasto entro il 15 giugno 2016, «ancorché registrate in banca dati in data successiva al predetto termine». Turbine, aerogeneratori, altoforni, grandi trasformatori e altri impianti funzionali al processo produttivo, quindi, non devono essere presi in esame nel processo estimativo di industrie, centrali o stazioni elettriche. Ricorda la circolare che non vanno più considerate «quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifici che funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno». Componenti

da non valutare «indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale». La circolare, inoltre, indica in dettaglio le componenti che il legislatore ritiene che debbano ancora essere prese in considerazione nella valutazione degli immobili e, per l'effetto, nell'attribuzione della rendita catastale. In particolare rientrano nella stima catastale: il suolo, le costruzioni e tutti gli elementi ad esse connesse. Per suolo s'intende la porzione di terreno su cui ricade l'unità immobiliare. Quindi, le aree coperte, il sedime delle costruzioni costituenti l'unità immobiliare, nonché le aree scoperte, accessorie e pertinenziali. Nella nozione di costruzioni, sottolinea l'Agenzia, rientra «qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate». Infine, tra gli elementi strutturalmente connessi devono essere considerati, per esempio, gli impianti elettrici e di areazione, gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili e via dicendo.

In sintesi Dal 2016 i macchinari imbullonati non sono più soggetti al pagamento di Imu e Tasi. I macchinari industriali non bullonati concorrono alla determinazione della rendita catastale per i fabbricati a destinazione speciale iscritti nelle categorie «D» ed «E». Gli interessati devono presentare in catasto un'istanza di variazione per la rettifica e il ricalcolo della rendita. Per avere effetti la riduzione della rendita a partire dall'anno in corso, i titolari dei fabbricati destinati a attività industriali sono tenuti a presentare istanza di rettifica entro il prossimo 15 giugno. Il ricalcolo della rendita ha effetto retroattivo anche se le variazioni catastali

Pagina a cura di SERGIO TROVATO

Ora c'è chiarezza sulla tassabilità

La vecchia questione riguardante la tassabilità dei macchinari imbullonati si chiude finalmente con un intervento del legislatore, che è del tutto di segno opposto rispetto a quanto disposto con la legge di Stabilità 2015 (190/2014), che pone fine ai contrasti giurisprudenziali che si sono registrati anche di recente. In realtà, la Cassazione ha sempre sostenuto l'assoggettamento a imposizione fiscale delle scale dei macchinari industriali. Si sono però manifestati negli ultimi anni parecchi distinguo nella giurisprudenza di merito. Per esempio, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, terza sezione, con la sentenza 264/2015, ha affermato che per gli opifici industriali che hanno una propria funzione commerciale, senza alcuna trasformazione, non rientrano nella stima catastale gli impianti e non deve essere calcolata la rendita sul loro valore, poiché il fabbricato «una volta svuotato degli impianti contenuti, potrebbe benissimo, senza alcuna trasformazione, mantenere una funzione commerciale, potrebbe essere destinato per es. a magazzino, officina, supermercato». Mentre la Cassazione si era espressa in senso contrario a quanto deciso dai giudici di merito. Per esempio, con la sentenza 3166/2015 ha stabilito che i macchinari industriali sono soggetti a imposizione e al pagamento dei tributi comunali, Ici, Imu e Tasi, poiché tutte le componenti che contribuiscono normalmente ad assicurare al fabbricato un'autonomia funzionale e reddituale, che dura nel tempo, devono essere valutate e incidono nella quantificazione della rendita catastale. Dunque, dovevano essere prese in esame nel procedimento di determinazione della rendita catastale: impianti di aspirazione forni, impianti di colata, macchine, generatori di corrente, motori e così via.

Nelle manovre esenzioni Irap e contributi per le imprese. Ma gli enti fanno i conti con tagli e blocco della leva fiscale

Regioni, sostegno alle start-up

MATTEO BARBERO

Sostenere la crescita economica del territorio puntando sul rafforzamento delle imprese, soprattutto delle start-up. È quanto emerge dall'esame di alcune delle leggi finanziarie 2016 approvate dalle regioni italiane, che hanno provato a non venir meno agli impegni politici presi, mantenendo la qualità dei servizi erogati ai cittadini. Dagli sconti agli esercizi che dismettono le slot machine, alle detrazioni fiscali per chi noleggia auto e autocarri, dalle esenzioni pluriennali per la nuova imprenditoria, alla riduzione dell'imposta sui fabbricati. Sono alcuni degli interventi previsti tesi a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale. Per le regioni che non hanno ancora completato l'iter di approvazione delle leggi di Stabilità, i principali problemi da affrontare sono tagli, pareggio di bilancio, blocco della leva fiscale. Questioni comuni anche agli altri enti territoriali, ma che per le amministrazioni regionali presentano delle peculiarità che le rendono ancora più spinose. Il quadro potrebbe chiarirsi nelle prossime settimane se verrà raggiunta l'intesa con il governo sul riparto dei sacrifici imposti dalla spending review. da pag. 2 Tagli, pareggio di bilancio, blocco della leva fiscale. Sono questi i tre principali problemi che le regioni devono affrontare nella definizione delle manovre per l'anno 2016. Si tratta di questioni comuni anche agli altri enti territoriali, ma che per le amministrazioni regionali presentano delle peculiarità che le rendono ancora più spinose. Non a caso, molte regioni non hanno ancora approvato il bilancio di previsione e si trovano costrette all'esercizio provvisorio. Il quadro potrebbe in parte chiarirsi nelle prossime settimane se verrà raggiunta l'intesa con il governo sul riparto fra i diversi governatori dei sacrifici imposti dalla spending review nazionale. Il tema è in cima all'agenda della Conferenza dei presidenti, che nei prossimi giorni dovrebbe dare il via libera ad un'ipotesi di accordo da sottoporre a Palazzo Chigi e al Mef. Ma vale a dire per punti quali sono i temi del confronto. Tagli. Per il 2016, le regioni devono fronteggiare nuovi tagli per circa 4,2 miliardi. Tale importo è la somma di diverse voci di riduzione. La più consistente è quella prevista dal comma 568 dell'ultima legge di Stabilità (legge 208/2015), che ha rideterminato le risorse del Fondo sanitario nazionale in 111 miliardi, a fronte del finanziamento previsto dalla legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) pari a 115 miliardi già ridotto a 113 miliardi dall'intesa Stato-regioni del 26 febbraio 2015 per la copertura dei tagli previsti dalla manovra dello scorso anno. Su questi numeri, nei mesi scorsi si è giocata una battaglia senza esclusione di colpi fra Esecutivo e governatori, con il primo che rivendicava di aver incrementato il finanziamento destinato ad Asl e ospedali di 1 miliardo rispetto al 2015 ed i secondi che rimarcavano il taglio rispetto agli stanziamenti previsti dal Patto per la salute. Ora, superata la polemica politica, i nodi stanno venendo al pettine e le regioni devono, con le risorse disponibili, far fronte ai Lea, al rinnovo dei contratti, agli incidenti e agli emotrasfusi e altre partite onerose. È un dato di fatto che il Fsn ha subito una contrazione in valore assoluto dell'1,8% a fronte di una crescita del pil nominale programmatico dell'1,47% e che ciò comporta che l'incidenza del primo sul secondo sia al livello più basso dall'inizio del decennio (6,6%). Vi sono poi i tagli previsti negli anni passati, ossia i 750 milioni del decreto Irpef (dl 66/2014), che la legge 208 ha esteso fino al 2019, e i 3,4 miliardi della legge 190/2014 (che per 2 miliardi sono stati scaricati sul Fsn già nel 2015). Al di fuori del perimetro sanitario, quindi, mancano 2,2 miliardi, una cifra sinistramente (e forse non casualmente) identica all'ammontare dei trasferimenti statali alle regioni su materie sensibili come e politiche sociali, il fondo per la non autosufficienza, le borse di studio, l'edilizia scolastica, i libri di testo, le scuole paritarie, l'agricoltura e il trasporto pubblico locale (per il quale è prevista una riduzione per circa 74,5 milioni). Alcuni tagli sono indiretti, come quello derivante dalla esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile Irap decisa dallo Stato, che per le regioni comporta una perdita di gettito che lo stesso Mef ha stimato in 777 milioni e che è stata compensata da trasferimenti per meno del

Risparmi Devono rispondere al monitoraggio entro il 29 febbraio

I difficili tagli alle auto blu 30 grandi enti pubblici si defilano dal censimento

Dal Cnr all'Enit all'Automobile Club non si sa quante vetture possiedono
Laura Della Pasqua

Anche se il taglio delle auto blu è stato messo al primo posto nella lista della spending review, diventando il simbolo degli sprechi della pubblica amministrazione, ad oggi ben 30 enti pubblici su un totale di 84 (quindi circa il 36%), non hanno ancora comunicato alla Funzione pubblica il loro parco vetture. Non si sa quante auto blu possiede il Cnr, l'Enit o l'Automobile Club d'Italia. Né, dunque, quante ne ridurranno in una logica di spending review. Il Coni ha sottolineato che non ha inoltrato la comunicazione per il semplice fatto che non ha dipendenti e che il presidente Malagò utilizza l'auto privata. Il ministero di Marianna Madia insieme al Formez ha in corso il censimento delle vetture in dotazione della pubblica amministrazione, come previsto dal Dpcm del 25 settembre 2014. Tra le istituzioni che finora hanno mancato l'appello rientrano anche 9 parchi nazionali, dal Parco nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise a quello del Cilento, dal Gran Sasso e Monti della Laga al Cilento, dal Gargano all'Alta Murgia e Maiella, e ancora il Parco della Val Grande, dell'Arcipelago Toscano e dell'Aspromonte. Tutti questi enti hanno pochi giorni, solo fino al 29 febbraio, per rispondere al monitoraggio per via telematica. Altrimenti, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione, incorrono nel divieto di effettuare spese complessive annuali per un ammontare superiore al 50% del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Ma oltre a questi casi eclatanti di enti piuttosto grandi e prestigiosi, se ne aggiungono altri tra Regioni e Province autonome di un certo interesse per il numero di vetture. Spiccano innanzitutto le 1.276 auto blu ancora in capo alle giunte, delle quali 759 di proprietà e 517 in uso, numeri importanti anche se fortemente ridotti rispetto all'anno precedente quando erano 2.883 complessivamente. Da notare inoltre, che Friuli Venezia Giulia, Molise e Provincia autonoma di Bolzano non hanno risposto al questionario. Scorrendo le tabelle si nota anche la mancanza di comunicazione sulle auto blu da parte di comuni capoluogo, come ad esempio Agrigento o Viterbo solo per citare, il primo e l'ultimo, in tutto 41 comuni inadempienti su 119. In questa sezione solo 78 (il 65,5%) hanno risposto per un totale di 2.945 auto blu, delle quali 2.702 di proprietà. Ma sono tante le amministrazioni pubbliche, soprattutto i comuni di più ridotte dimensioni, tuttavia alcuni salienti per la forte vocazione turistica è il caso di Cortina d'Ampezzo o di Taormina, e comunque rappresentativi di territori come Montalcino o Rosarno, che non hanno alcun interesse a rispondere o perché non posseggono o utilizzano auto blu, o perché non rientrano in quei parametri di spesa e, quindi, non verrebbero colpiti da eventuali sanzioni. Comunque, in base a un recente accordo raggiunto a dicembre in conferenza unificata, per Regioni ed enti locali l'eventuale riduzione riguarderà solo le auto blu con autista nella misura del 25% rispetto alle autovetture disponibili alla data dell'accordo, da effettuare entro il 31 dicembre 2016. l.dellapasqua@iltempo.it

84 Enti statali Sono quelli sottoposti al censimento. Il 36% non ha comunicato l'entità del parco auto

1.276 Auto Quelle in possesso alle giunte C'è stato un taglio. L'anno precedente erano 2.883

Foto: Pubblica amministrazione Il ministro Marianna Madia

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

32 articoli

Ue, la tentazione di «chiudersi»

Federico Fubini

L'Italia preoccupata che l'Unione Europea possa tornare a «chiudersi». Il rischio di una mini-Schengen è stato al centro di un incontro tra Renzi e il premier olandese Rutte. a pagina 11

I passanti che li vedevano parlare attraverso una finestra sulla strada devono aver capito che è stata una cena piacevole, intensa, interessante. Non avranno udito però quando Matteo Renzi e il suo collega olandese Mark Rutte, venerdì sera al ristorante Impero Romano dell'Aia, hanno toccato due punti dietro i quali la posta in gioco è molto alta. Sia per l'integrità dell'Unione Europea, che per quella dell'euro. Lo è per l'Italia così come per la capacità dei Paesi dell'Europa del Sud e del Nord di continuare a lavorare insieme in un'area unica, senza linee di faglia. Sono del resto gli stessi temi che potrebbero dominare l'agenda del governo italiano nei prossimi mesi, anche con nuove proposte, specie se il premier eviterà una prova di forza a Bruxelles per pochi decimi di punto di deficit in più.

Il primo momento delicato dell'incontro dell'Aia è arrivato quando il premier italiano, 41 anni, ha chiesto al 48enne Rutte di fare chiarezza sulle sue intenzioni riguardo a Schengen. Sull'accordo di libera circolazione delle persone nelle scorse settimane erano arrivati segnali ambigui dal governo olandese; non diversi, in realtà, da una visione del futuro europeo che si sta diffondendo e radicando anche in alcuni ambienti conservatori in Germania. L'impressione diffusa è che la minaccia di tagliare la Grecia fuori da Schengen, lasciandola sola a gestire i flussi di rifugiati dalla Turchia, rischi di essere solo un primo passo. L'intensificarsi degli arrivi dal mar e in Grecia e in Italia dalla primavera potrebbe preludere alla sospensione degli accordi di Schengen: il sistema comune dei visti salterebbe, ogni frontiera nazionale tornerebbe presidiate. Ma una svolta di questo tipo - si teme nel governo italiano - rischia di condurre dopo pochi mesi a una sorta di «mini-Schengen» del Nord, ad esclusione dei territori a sud delle Alpi e dei Balcani.

L'idea è molto discussa in Germania in queste settimane, ma non è nuova. Nel 1994 Karl Lamers e Wolfgang Schäuble, allora i due grandi consiglieri del cancelliere Helmut Kohl nel partito cristiano-democratico, la definirono in un celebre documento «Kerneuropa»: Europa del nucleo duro, raccolta attorno a Germania, Francia e Benelux, con i Paesi del Sud essenzialmente in lista d'attesa per quando sarebbero stati pronti a entrare nella moneta unica. Oggi un disegno di integrazione esclusiva fra Paesi più simili fra loro e meno carichi di problemi torna all'ordine del giorno, ma attraverso il canale di Schengen.

La crisi migratoria è così violenta da poter indurre il collasso della libera circolazione, seguito dalla ricostruzione di un «nucleo duro» per permettere, per esempio, agli esportatori tedeschi di arrivare al porto di Rotterdam senza ostacoli. Rischierebbe di essere solo un primo passo prima che l'antico progetto di Lamers e Schäuble, oggi ministro delle Finanze di Berlino, si allarghi alle altre aree oggi disfunzionali di questa Europa. Dall'unione bancaria, fino all'euro.

Venerdì Renzi ha chiesto a Rutte se davvero crede a una «mini-Schengen», di cui qualcuno nel governo olandese ha già parlato in pubblico. Il premier dell'Aia lo ha escluso e la discussione è proseguita, fino a un secondo punto sensibile. Rutte ha spiegato la sua intenzione di usare il proprio turno di presidenza della Ue, fino a giugno, per sviluppare il mercato unico dell'energia e far decollare quelli dei capitali e dell'industria digitale. Renzi lo ha interrotto: prima di aprire nuovi cantieri è bene chiudere quelli già aperti, ha detto. In primo luogo l'unione bancaria.

Il richiamo al veto della Germania sulla garanzia comune dei depositi bancari nell'area euro era chiaro, e anche su questo l'olandese ha cercato di rassicurare: lavorerà «su tutto». Renzi in questa fase cerca però di non presentare solo rivendicazioni particolari. Nel 2017 si vota in Germania, Francia e Olanda, dove il

liberal-democratico Rutte oggi è indietro nei sondaggi sul populista di destra Geert Wilders. In vista del ciclo elettorale dell'anno prossimo, dall'Italia si propone che ci si fermi per un «consolidamento» di attività e prerogative della Commissione Ue prima che si espandano ancora per inerzia. Un'iniziativa del genere potrebbe riguardare la vigilanza di Bruxelles sugli sgravi fiscali agli investitori esteri o sugli aiuti di Stato all'acciaio, proprio mentre l'Unione tiene tassi bassi sull'import dai concorrenti cinesi pesantemente sussidiati.

L'interventismo e la protezione doganale non fanno parte nel codice genetico dell'Unione europea. Renzi dovrà presentare un disegno complessivo, se vuole dissolvere la diffidenza e parlarne. Il modo migliore per riuscirci sarà forse rinunciare alle misure più elettorali inserite nella Legge di stabilità, e trovare un compromesso sul deficit a Bruxelles. Dalla Commissione Ue stanno arrivando segnali precisi in questi giorni su questo. Se saranno colti, si capirà tra non molto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La parola

Kerneuropa

Per «kernereuropa» (nucleo duro dell'Europa) si intende un'Europa a due velocità, costituita da Germania, Francia e Benelux, come teorizzata nel 1994 da Wolfgang Schäuble e Karl Lamers.

La cena

Venerdì 5 febbraio il premier italiano ha incontrato a cena, all'Aia, al ristorante Impero romano, il collega olandese Mark Rutte, presidente di turno del Consiglio europeo. Crescita, occupazione, immigrazione i temi trattati. Nell'incontro sono stati toccati

anche le questioni più delicate, dal rischio di sospensione dell'accordo di Schengen all'Unione bancaria

Foto: L'omaggio di Martin Selmayr, capo di gabinetto del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, al passaggio del premier britannico David Cameron (in secondo piano) in un corridoio della sede della Ue a Bruxelles

«Il presidente Ue scelto dai cittadini»

Renzi: «Vogliamo le primarie a Bruxelles». E ai giovani Pd: «Chi fa lo schifiloso sui voti perde le elezioni»
Marco Galluzzo

ROMA «Per scegliere il prossimo presidente della Commissione europea come democratici italiani chiederemo le primarie, perché non se ne può più della tecnocrazia che non sa dove sta la relazione con la gente».

L'ultimo attacco di Matteo Renzi all'Unione Europea va sotto il nome di primarie, da proporre alla famiglia politica dei socialisti di Bruxelles, un modo per scompaginare gli assetti dei vertici comunitari, cambiare mentalità. Il premier parla alla scuola politica del Pd, per la prima volta propone un metodo diverso di selezione della classi dirigenti della Ue e in qualche modo, anche se indirettamente, mette in discussione gli accordi politici che hanno portato alla scelta del presidente della Commissione attuale, Jean Claude Juncker.

Ovviamente Renzi pensa al candidato del Pse, parla di «primarie per il partito socialista europeo», ma è la prima volta che un capo di governo della Ue lancia il principio, mette in discussione il metodo attuale, fondato su compromessi e accordi politici fra le Cancellerie e fra le diverse famiglie politiche, Popolari, Socialisti e Liberali. «La nostra battaglia - prosegue Renzi - è intorno a un grande ideale: vogliamo un'altra Europa perché così non funziona. Ora è ridotta a numeri, vincoli e parametri». Il presidente del Consiglio rivendica il lavoro del suo governo di questi mesi, e si lamenta anche del trattamento che riceve sui media: noi facciamo «rete di alleanze, organizzazione, proposte nuove, le primarie per il partito socialista, però sui giornali gli editorialisti ci criticano, a prescindere».

Critiche a dispetto dei numeri, sostiene, e delle battaglia che Palazzo Chigi sta conducendo: «Per tornare all'ideale europeo non c'è solo il presidente del Consiglio che va a rompere le scatole in Europa, ma c'è il Pd che è il partito più forte d'Europa. Quando lo dico, c'è sempre qualcuno che mi dice: "Immagini come sono gli altri?" Ma è così, abbiamo preso più voti anche della Merkel». Non solo: «L'Europa è totalmente prigioniera della paura e su questo non c'è distinzione tra socialisti e popolari. Anzi, i socialisti dell'est sono più duri dei popolari dell'est».

Renzi accenna anche al partito democratico del futuro, è ironico dicendo di non avere «paura dei fantasmi, ovvero del partito della nazione», versione politica e dibattuta di un Pd diverso, allargato ad un elettorato moderato: «Io devo cambiare l'Italia. Non ho tempo da perdere dietro a chi cerca i fantasmi. Noi dobbiamo scommettere sul coraggio e non sulla paura di chi cerca fantasmi». Scherza con i giovani del Pd, che sembrano apprezzare un discorso sul cambiamento: «Applaudite il partito della nazione? Incredibile». Poi aggiunge: «È il dibattito più assurdo mai fatto. Non ne parlo perché se qualcuno dice c'è un fantasma in casa, tu non vai a cercare il fantasma, ma il modello di partito è messo in discussione e noi in Italia vogliamo fare una grande scommessa su questo, non solido o liquido, ma presente sul territorio, il partito sul territorio ha una relazione con chi elegge, li vede in faccia. Con il collegio uninominale questo rapporto era più forte, ma anche nella dinamica dell'Italicum sarà molto più forte il rapporto tra la base e chi va in Parlamento. Chi fa lo schifiloso con i voti perde le elezioni».

Poi, come altre volte, un discorso sul proprio destino politico: «Se perdo al referendum prendo atto del fatto che ho perso. Dite che sto attaccato alla poltrona? Tirate fuori le vostre idee, ecco la mia poltrona. Io ho già rovesciato la clessidra: sono uno yogurt in scadenza, posso scadere tra sette mesi col referendum o tra due anni quando si voterà o tra sette anni dopo il secondo giro. Spero la seconda» .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tecnocrati

Il premier Matteo Renzi è intervenuto alla scuola politica del Pd ed è tornato all'attacco di Bruxelles: «Per scegliere il prossimo presidente della Commissione Ue come democratici italiani chiederemo le primarie perché non se ne può più della tecnocrazia che non sa dove sta la relazione con la gente». Per Renzi «servono più investimenti, più crescita, più sociale»: «Vogliamo un'altra Europa perché così non funziona»

Foto: Il premier Matteo Renzi ieri è intervenuto alla scuola politica del Pd: «Sono uno yogurt in scadenza»

Le turbolenze finanziarie e la volatilità dei mercati modificano le scelte di investimento delle famiglie **Conti, fondi, bond e azioni: ecco l'Italia del risparmio**

In Trentino, Liguria e Marche preferenza alle Borse, Sud più conservativo
Guido Plutino

PNon è più un'Italia a due velocità, con il Nord che risparmia e il Sud che fatica a tenere il ritmo. Quella che emerge dalle rielaborazioni realizzate da Ipsos in esclusiva per Il Sole 24 Ore è una mappa del risparmio che mostra una realtà più complessa. In Trentino, Liguria e Marche risparmiatori più orientati alle Borse, al Sud scelte più conservative. Ovunque però l'incertezza premia la liquidità. u pagina 3 pGrande è la confusione nei portafogli degli italiani. Dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, dal Piemonte alla Calabria l'inverno dell'incertezza, alimentato dalla paura di una ricaduta in recessione che cresce man mano che si allunga la fase di correzione dei mercati, sta agendo in profondità sulle scelte di investimento. Nelle ultime settimane il riskoff, cioè la fuga dal rischio, è stato accelerato da un cocktail di elementi esplosivi: l'introduzione delle nuove regole europee sui salvataggi bancari (relative al cosiddetto "bail-in", che in caso di default della banca chiama in causa anche azionisti, obbligazionisti e alcune categorie di clienti), in contemporanea con la recrudescenza di vecchie e nuove crisi bancarie di diversa origine, da Mps a Banca Etruria, ancora in cerca di soluzione. L'impatto su questioni delicatissime, quali il patrimonio reputazionale degli istituti di credito e il rapporto fiduciario tra intermediari e risparmiatori, ha effetti potenzialmente dirompenti. I meccanismi che governano gli investimenti si reggono su equilibri già dinamici, come ha evidenziato l'ultima edizione della ricerca Acri-Ipsos: «Gli italiani - hanno precisato gli analisti - continuano a non ritenersi sufficientemente tutelati da leggi e controlli: anche se il dato è in miglioramento (nel 2015 il 58% parla di norme e controlli non efficaci, ma erano il 65% nel 2014 e il 72% nel 2013) e non c'è fiducia che questa tutela aumenti nei prossimi cinque anni». La sfiducia è resa più minacciosa dalla diffusione geografica: oggi si sentono meno tutelati gli abitanti di Sude Isole, ma se si guarda al prossimo quinquennio i più preoccupati diventano gli investitori del Nord-Ovest. Il pericolo che si materializzi una nuova inversione di tendenza è dunque reale e non è sfuggito alle banche, che studiano giorno per giorno la situazione dei flussi in entrata e in uscita da conti e dossier titoli. Fare previsioni risulta quanto mai difficile, dal momento che in questo campo le specificità locali hanno un peso rilevante. La situazione nelle singole aree geografiche, aggiornata alla fine del 2015, conferma infatti abitudini consolidate ma contemporaneamente sfata alcuni luoghi comuni. Lo mette efficacemente in luce la rielaborazione realizzata da Ipsos, in esclusiva per Il Sole 24 Ore del Lunedì, che si basa su quanto volontariamente dichiarato da un campione di italiani in ogni regione, raccolto attraverso poco meno di 12mila interviste. Le prime sorprese riguardano capacità di risparmio e preferenze di investimento: «Risulta in aumento la capacità delle famiglie di riuscire a risparmiare, che recupera da due anni a questa parte e che nuovamente vede tra i protagonisti il Nord-Ovest - precisa Andrea Alemanno, group director di Ipsos -. Il dato relativo al singolo mese mostra alcune regioni particolarmente attive: Trentino-Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Molise e Sardegna. In maggiore affanno il Sud, ma anche Liguria e Umbria». Come prevedibile gli investimenti più sicuri sono i grandi beneficiari della situazione di crisi, ma non mancano le sorprese: questo tipo di impieghi ha infatti una forte attrattività per l'investitore del Nord. Inoltre risulta in crescita anche la ricerca di investimenti più a rischio, però in questo caso il Sud conferma la sua tradizionale diffidenza. «Nello specifico del patrimonio finanziario - aggiunge Alemanno - si registra un maggiore investimento in Lombardia e Piemonte in quasi tutti gli strumenti finanziari, in special modo in quelli a rischio e assicurativi; in Emilia-Romagna sembra essere più diffuso il ricorso a strumenti finanziari più sicuri, mentre in Veneto e in Trentino-Alto Adige trovano molto spazio strumenti previdenziali e assicurativi. Il Sud si caratterizza per una minore penetrazione degli strumenti finanziari in generale, mentre ha la leadership nei libretti di risparmio. Anche il Friuli Venezia Giulia denota una forte penetrazione di questo prodotto». Altre connotazioni regionali messe


in luce dalla rielaborazione di Ipsos mostrano che la componente assicurativa ha un certo seguito anche nel Lazio e in Umbria, mentre fatica molto nel Sud. Il risparmio gestito trova una sua importante fetta di clienti in Lombardia. Infine i risparmiatori più spericolati, dediti all'investimento azionario, sembrano più presenti nelle Marche, in Trentino e in Liguria.

Possesso dichiarato dei prodotti finanziari. Valori in %

Conto corrente

Friuli V. G. Basilicata Lombardia Lombardia Piemonte Umbria

Le Regioni al top per prodotto finanziario



LA METODOLOGIA 3) stime su campione: 2) Osservatorio Cawi; 6.000 interviste mensili nel corso del 2015 (gennaio-dicembre).

Metodo e universo di riferimento popolazione 18-74 anni - Cati; 1.000 interviste ottobre 2015. Popolazione 18+Cawi; 3.551 interviste tra febbraio e dicembre 2015. 1) popolazione 18-74 anni, Cati; 1.000 interviste; ottobre 2015. Le stime si basano su diverse indagini condotte da Ipsos Public Affairs: L'universo di riferimento

Popolazione 18+Cawi; 8.000 interviste tra ottobre 2014 e luglio 2015. Individui rappresentativi della popolazione adulta italiana di 18 anni e oltre, stratificati in base ai seguenti criteri: sesso, età; titolo di studio; area geografica; ampiezza del Comune di residenza. Ai sensi di legge, le note informative complete relative ai sondaggi sono state inviate al sito agcom.it

POSSESSO DICHIARATO DEI PRODOTTI FINANZIARI Dati in %

Media Italia *Sopra la media Italia* *Sotto la media Italia*

Nota: gli intervistati in Valle d'Aosta e Molise hanno fornito solo il dato relativo al conto corrente Fonte: Acri-Ipsos

MEDIA ITALIA

Nel portafoglio delle famiglie regione per regione

11.582

33

23

32

32

32

48

36

29

23

33

26

37

23

non sono sicuri di aver capito. Solo il 12 per cento si dice più o meno sicuro.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

I CONTI DEGLI ATENEI STATALI

Università a dieta: le entrate giù del 15%

Gianni Trovati

Tra il 2010 e il 2015 le università statali hanno perso quasi il 15% delle proprie entrate strutturali e hanno sforbiciato dell'11,5% le uscite (tagli scaricati soprattutto sulle spese per il personale). Sul fronte degli incassi, l'autofinanziamento è sempre più vitale, perché il rapporto fra entrate proprie (tasse e contributi, prima di tutto) e trasferimenti è cresciuto dal 26 al 34,2 per cento. Evoluzione inevitabile, dal momento che rispetto al 2010 il fondo di finanziamento ordinario ha perso un miliardo. Servizio u pagina4 con Analisi di Alessandro Schiesaro pLa spending review nell'università non è solo materia di corsi e convegni, ma negli ultimi anni ha rappresentato una presenza sempre più costante nelle scelte gestionali degli atenei: lo dicono i numeri, dai quali emerge il panorama di un settore in pesante crisi di risorse, che nel suo complesso ha però provato a difendere il livello di servizi e prestazioni. Le cifre in gioco i numeri, quindi: tra il 2010 e il 2015 le università hanno perso quasi il 15% delle proprie entrate strutturali e hanno sforbiciato dell'11,5% le uscite. I tagli, ed è questo l'aspetto più qualificante, si sono scaricati in particolare sulle spese per il personale, che sono state schiacciate dal blocco degli scatti e dai vincoli al turnover, e hanno perso in cinque anni il 13,8% del loro peso. Le spese per «servizi agli studenti», un capitolo che comprende borse di dottorato, assegni di ricerca e scuole di specializzazione, ma anche programmi di mobilità e di scambi culturali per gli studenti, invece hanno tenuto, e tra il 2010 e il 2015 sono cresciute del 2%, mantenendo di conseguenza quasi lo stesso ritmo della mini-inflazione del periodo. Identica la dinamica delle «spese di funzionamento», voce canonica nelle teorie della spending, che però merita un'analisi più puntuale: gli aumenti nelle spese per le utenze (elettricità, gas, acqua e telefonia +7,5%) e per la pulizia (+7%) confermano le difficoltà vissute finora dai sistemi di controllo degli appalti e di centralizzazione degli acquisti, ma altre voci come le uscite per i laboratori (+6%) potrebbero spiegarsi anche con una piccola spinta ulteriore alle attività. Bilanci trasparenti I numeri chiave, però, sono altri e si concentrano nella colonna delle entrate. Tutte le cifre di questa pagina riguardano gli andamenti effettivi di cassa e arrivano da due fonti. Quelle complessive, aggiornate a fine 2015 per il confronto annuale, sono tratte dal Siope, il cervellone telematico del ministero dell'Economia che monitora quotidianamente incassi e pagamenti di tutta la pubblica amministrazione; i numeri relativi alle singole università (aggiornati per il momento al 2014) arrivano invece da «bilanci atenei», il portale che il ministero dell'Università ha lanciato sul proprio sito istituzionale per offrire il quadro della salute economico-finanziaria dei bilanci accademici: di ogni ateneo, in una rassegna che per ora esclude i non statali, è finalmente possibile consultare tutti i principali dati di bilancio, spulciando anche i numeri delle società partecipate, mentre in forma sintetica vengono offerti i dati sui principali indicatori dei conti, come il rapporto fra spese fisse e finanziamenti statali, quello fra spese di personale ed entrate e la sostenibilità dell'indebitamento. Le entrate Sono le entrate, dunque, a offrire le chiavi di lettura più importanti. La prima: l'autofinanziamento è sempre più vitale, perché il rapporto fra entrate proprie (tasse e contributi, prima di tutto, ma anche l'attività commerciale e gli accordi di programma) e trasferimenti è cresciuto di un terzo, passando dal 26 al 34,2 per cento. Si tratta di un'evoluzione inevitabile, dal momento che rispetto al 2010, quando era ancora "puntellato" da voci provvisorie come i 500 milioni del piano straordinario targato Mussi-Padoa Schioppa, il fondo di finanziamento ordinario ha perso in termini di incassi un miliardo di euro, mentre altri 100 milioni annuali si sono volatilizzati alla voce «trasferimenti per borse di studio». A sostenere i conti accademici, di conseguenza, sono stati chiamati sempre di più gli studenti e le loro famiglie, anche se in termini assoluti il loro valore non è riuscito a crescere a causa dell'emorragia di studenti che in cinque anni ha fatto perdere alle università il 6,5% dei propri iscritti in cinque anni accademici (si veda Il Sole 24 Ore del 2 novembre 2015). Tasse e contributi, nel frattempo, sono scesi "solo" del 3,5%, attestandosi a quota 1,7 miliardi di ton-

aumentando quindi il loro peso percentuale sul totale delle entrate universitarie. Mezzogiorno in crisi È nelle università del Sud che i conti traballano pericolosamente, messi in crisi da un circolo vizioso che parte dalla perdita di studenti (e quindi di contributi), si riflette nella flessione delle performance e di conseguenza produce assegni statali alleggeriti per i tagli nella «quota premiale» collegata ai risultati. Le entrate strutturali degli atenei meridionali crollano in cinque anni del 20%, cioè il doppio rispetto alle università del Nord, e la stessa forbice si riscontra nei numeri del fondo universitario (-13,6% di incassi al Nord, -24,8% al Sud). Le prospettive In questo quadro va detto che l'ultima manovra, per la prima volta da molto tempo, riporta qualche segno «più» nelle voci del finanziamento statale all'università, con una serie di mini-interventi relativi a rafforzamento della quota premiale, piano straordinario per i ricercatori e fondo «Giulio Natta» per il reclutamento all'estero, che in totale racimolano 116 milioni per il 2016 e 165,5 milioni dal 2017. Una boccata d'ossigeno importante, che da sola non riuscirà però a cambiare le dinamiche strutturali, soprattutto nelle aree con il fiato più corto.

ENTRATE TOTALI*

Il bilancio

3.670

2.448

14.094

13.152

8.030

632

1.762

1.531

1.248

7.925

2.920

1.963

11.638

6.939

535

1.701

1.567

1.273

6.835

12.095 2 0 1 0 2 0 1 5 873 283 853 227 -2,3 437 175 417 157 -4,5 -2,4 -14,2 453 174 431 151 -20 -4,9 745
565 738 590 -9,8 -0,9 +4,3 -9,1 315 384 377 317 -2 368 402 452 367 -0,2 Entrate totali* (-3,5%) 3.299
NORD 6.230 2.938 5.592 -10,9 -19,7 -10,2 1.980 3.629 Altro 3.113 1.932 -10,2 Altro 2.751 4.235 2.068
3.390 -24,8 -13,4 Risorse umane Spese totali** 3.287 5.701 NORD 2.964 5.181 2.152 3.531 Altro 1.791
2.939 Altro -16,8 +0,6 -16,8 2.486 3.920 3.519 2.080 -16,3 -10,2 +12,4 INCASSI Contributi studenteschi
Contributi studenteschi Contributi studenteschi (-14,2%) ENTRATE TOTALI* Inter venti a favore di studenti
(-13,8%) Contributi studenteschi Contributi studenteschi SPESE TOTALI** SPESE TOTALI** (-11,5%)
Fondo di finanziamento ordinario Trasferimenti statali per borse di studio TOTALE ITALIA PAGAMENTI
Spese di funzionamento TOTALE ITALIA Fondo di finanziamento ordinario Fondo di finanziamento
ordinario 2010 2015 Diff. % Trasferimenti statali per borse di studio Trasferimenti statali per borse di studio
2010 2015 Diff. % 2010 2015 Diff. % 2010 2015 Diff. % Fondo di finanziamento ordinario Fondo di
finanziamento ordinario 2010 2015 Diff. % Trasferimenti statali per borse di studio Trasferimenti statali per
borse di studio 2010 2015 Diff. % CENTRO SUD (+2,3%) (+2%) CENTRO SUD

Fonte: Elaborazione del Sole 24 Ore su dati Siope (-13,6%) (-15,3%) Le dinamiche di incassi e pagamenti fra il 2010 e il 2015. Dati in milioni di euro * Al netto di prestiti, partite di giro e trasferimenti interni: il totale non è la somma delle voci indicate nel grafico ** Al netto di partite di giro, pagamenti da regolarizzare e trasferimenti interni: il totale non è la somma delle voci indicate nel grafico

I conti delle università statali Bari Lecce Foggia Ateneo Ferrara Firenze Milano 2014 2014 2014 Pisa Pavia Siena Udine Parma Torino Trento Trieste Urbino Verona 2014 2014 2014 Brescia Cagliari Cassino Catania Genova Bologna Insubria L'Aquila Messina Bergamo Macerata Camerino Catanzaro Diff % sul 2010 Diff % sul 2010 Diff % sul 2010 Ateneo Padova Perugia Salerno Sassari Teramo Palermo Potenza Roma Tre Diff % sul 2010 Diff % sul 2010 Diff % sul 2010 Campobasso Chieti Pescara Milano Bicocca Bari Politecnico Fondo di finanziamento ordinario Venezia Iuav Viterbo Toscana Siena Stranieri Napoli Orientale Perugia Stranieri Fondo di finanziamento ordinario Benevento Sannio Napoli Federico II Milano Politecnico Marche Politecnica Calabria Arcavacata Modena e Reggio Emilia Roma Foro Italico Roma Tor Vergata Roma La Sapienza Torino Politecnico Napoli Parthenope Venezia Ca' Foscari Napoli II Università Piemonte Orientale Reggio C. Mediterranea Incassi Pagamenti Incassi Pagamenti 276,3 50,7 278,5 57,0

Fonte: Fonte: Elaborazione su dati Miur - sito Bilanci Atenei 300,4 -11,3 307,4 -4,0 187,0 -12,8% 290,3 -15,6 320,3 -17,9 204,4 -11,2% 62,8 -10,1 63,9 -8,8 42,9 -10,7% 36,2 -14,1 43,5 13,6 21,3 -27,1% 80,4 0,6 70,5 9,2 46,5 -10,6% 638,1 -10,7 703,6 5,7 393,8 -13,9% 122,5 -20,7 124,8 -10,7 79,1 -24,7% 217,3 -7,0 210,1 -0,7 128,7 -10,7% 174,0 -18,0 176,4 -4,3 103,4 -30,6% 60,6 -1,5 54,5 -15,0 40,3 8,2% 43,5 -26,3 44,7 -11,0 31,1 -33,6% 46,2 -14,8 50,7 -9,1 31,6 -7,1% 271,1 -28,1 276,1 -18,1 188,5 -28,1% 85,0 -0,6 102,3 35,7 40,7 -29,7% 142,5 -17,1 123,2 -14,6 93,5 -29,8% 138,9 -11,9 133,0 -1,9 87,4 -13,4% 433,9 -9,3 411,4 -11,9 268,2 -3,3% 68,5 -24,5 76,3 2,8 39,0 -27,2% 82,9 -17,4 82,5 2,2 49,7 -33,2% 100,8 -30,6 109,5 -14,8 76,7 -33,4% 117,5 -22,0 132,3 -6,7 77,3 -24,8% 53,4 -8,1 47,7 -17,3 38,4 -16,5% 130,6 -18,9 130,1 -9,5 80,8 -22,7% 203,6 -21,6 226,3 -8,2 155,8 -26,5% 506,5 -7,0 483,0 -6,8 294,7 -8,2% 205,9 -8,4 204,7 0,5 126,7 -13,2% 412,8 -3,1 378,5 -0,4 211,1 -11,7% 185,1 -1,2 184,7 0,1 106,6 -2,6% 570,7 0,8 545,8 -4,0 360,5 -10,5% 62,3 -34,9 52,9 -5,9 42,4 -46,5% 327,3 -3,7 340,7 2,5 224,3 -6,6% 193,8 -18,4 204,1 -5,5 127,9 -22,5% 215,2 -16,7 215,0 -15,9 137,0 -15,5% 83,9 -19,7 80,0 -6,8 53,0 -24,8% 53,8 -15,1 60,5 9,0 31,8 -33,6% 58,9 -0,6 57,1 13,2 42,6 11,3% 15,0 -22,8 15,9 -2,9 9,8 -37,3% 761,0 -20,6 769,8 -14,8 519,4 -22,1% 283,1 -6,6 296,0 -9,0 173,3 -0,1% 179,2 -22,7 174,5 -4,7 122,6 -31,3% 148,3 -23,3 150,3 0,8 78,6 -34,8% 217,4 -37,2 220,8 -25,8 122,6 -6,6% 35,5 -30,7 36,5 -20,4 27,2 -32,7% 468,9 -18,6 461,6 -8,3 277,2 -22,4% 241,9 -8,2 229,2 -6,9 130,8 -7,6% 47,6 -19,3 51,8 -2,2 30,1 -22,8% 195,5 -14,1 193,9 1,5 115,3 -17,8% 58,9 -6,4 54,0 -15,5 41,1 -0,5% 205,7 -24,6 198,6 -9,5 152,3 -30,5% 44,7 -11,2 46,2 -8,8 31,3 -11,3% 505,7 -22,5 511,0 -9,1 295,0 -24,9% 218,1 -7,1 211,9 -10,4 138,7 -5,3% 20,3 -25,8 19,2 -15,1 13,4 -26,8% 335,2 -12,7 343,5 -4,5 210,0 -9,1% 210,2 -11,1 186,0 -7,5 152,1 -0,4% 16,5 11,0 14,3 3,4 7,7 -7,3% 160,0 -12,7 162,4 -7,3 97,0 -14,0% 139,1 -3,3 125,8 -17,4 84,1 -0,3% 74,4 -4,9 69,9 -15,3 46,3 2,3% 128,1 -17,8 132,1 7,8 79,6 -23,9% L'andamento di incassi e pagamenti complessivi ateneo per ateneo - Valori in milioni

Foto: gianni.trovati@ilsole24ore.com

IMPRESE

Ritardi di pagamento in diminuzione

Enrico Netti

I pagamenti tra le aziende vedono un calo di ritardi e protesti e tornano ai livelli del 2012 u pagina 10 p«Per quanto riguarda protesti e abitudini di pagamento la situazione degli ultimi dodici mesi è nettamente migliorata». Questa la premessa di Gianandrea De Bernardis, ad di Cerved Group, scorrendo i dati dell'ultimo Osservatorio aggiornato al terzo trimestre del 2015. I numeri parlano chiaro: rispetto al periodo più acuto della crisi i pagamenti tra le imprese hanno imboccato una via virtuosa riuscendo a fare un salto nel passato ritornando ai livelli del 2012. Nella seconda parte del 2015 evidenzia l'analisi dei dati dell'archivio protesti e di Payline, il database di Cerved sulle abitudini di pagamento di quasi 3 milioni di aziende italiane - le fatture sono state liquidate con meno difficoltà, secondo un trend che coinvolge tutti i settori e le aree del territorio. Inoltre lo stock dei casi di grave ritardo è ai minimi dal 2012. Il saldo arriva in media a 76 giorni, quasi due giorni in meno del 2014, con un calo del ritardo che è di poco superiore alle due settimane, al minimo da tre anni. In flessione anche la casistica dei gravi ritardi, quelli oltre i due mesi, che nel terzo trimestre del 2015 sono stati pari al 6,6 per cento. «Questo miglioramento si deve in parte al miglioramento della congiuntura, in parte all'uscita dal mercato delle imprese più deboli - aggiunge l'ad di Cerved -. Inoltre le imprese sono diventate sempre più attente nel concedere affidamenti». Dello stesso parere Eugenio Eger, al vertice della Favini, impresa medio-grande leader nel packaging, nell'editoria di lusso e nei supporti cartacei usati per produrre l'ecopelle. «Rispetto a cinque anni fa il portafoglio clienti e la qualità del credito sono migliorate con essi l'affidabilità - commenta -. Siamo così riusciti a ridurre i casi di ritardi e mancati pagamenti». Dello stesso parere Emiliano Baldi, ad della Baldi, Pmi marchigiana che vende food al mondo della ristorazione, che aggiunge: «per evitare situazioni problematiche ci siamo strutturati per gestire il credito come una banca, con un aggravio dei costi vicino all'1% del fatturato, ma riusciamo a ridurre gli insoluti che spesso sono l'anticamera del default del cliente». Un investimento preventivo che permette di evitare maggiori oneri. Cauti Umberto Pengo, amministratore delegato della Pengo, azienda del Nord- Est specializzata nella distribuzione di accessori per la casa, con una clientela frammentata in tutt'Italia che spazia dalle catene della Gdo ai negozi di prossimità: «Per noi la situazione è stabile e non vediamo indizi di un miglioramento» dice. Continua anche a diminuire in numero delle società protestate: nel terzo trimestre del 2015 sono state 13.200, un quinto in meno rispetto all'anno precedente e sotto quota 15mila, che rappresentavano la media nel 2007. «Anche i protesti delle imprese di costruzione per la prima volta sono calati al di sotto dei livelli precrisi rimarca De Bernardis -. È l'effetto di un migliorato clima economico, come testimoniato anche dal calo delle liquidazioni volontarie delle aziende». Arretrano, con cali a due cifre, i protesti in tutti i settori del manifatturiero e dei servizi. Fanno eccezione il sistema moda (-2,5%), i prodotti intermedi (-4,5%) e il largo consumo (-8%). Il ritorno della solvibilità è un fenomeno che interessa tutti i comparti e le regioni. Certo le attività nel Mezzogiorno fanno più fatica ad avvicinarsi ai livelli precrisi. Per quanto riguarda le condizioni concordate tra le aziende, la formula più utilizzata è quella dei 60 giorni. Dall'analisi per classe dimensionale, secondo i dati Payline, emerge anche un incremento della puntualità delle microimprese e le Pmi, tradizionale anello debole della filiera della fornitura. I tempi medi si riducono nell'industria e nel terziario mentre c'è una battuta d'arresto al miglioramento nelle costruzioni. Le imprese della distribuzione hanno limato di 2,6 giorni i ritardi, quelle della logistica di 1,5 giorni e i servizi non finanziari di un giorno. Stabili le costruzioni e in controtendenza i media e l'intrattenimento (+0,6 giorni), i servizi finanziari (+1,5) e l'immobiliare (+5,2 giorni). Nel manifatturiero il saldo arriva dopo 80,3 giorni grazie a un calo dei ritardi che nella meccanica è molto consistente (-6 giorni) e nel largo consumo (-4,8). In alcuni casi l'allungamento dei tempi concordati, come si è visto nel Nord Est, viene letto come il segno di una maggiore flessibilità dei fornitori che concedono scadenze un po' più lunghe.

SOSTITUTI D'IMPOSTA

Aumentano i dati nella Certificazione

Ornella Lacqua Alessandro Rota Porta

La Certificazione unica 2016 si sdoppia: i sostituti d'imposta devono consegnare ai lavoratori un modello «Cu sintetico» entro il 29 febbraio e predisporre poi un «Cu ordinario» da trasmettere telematicamente entro il 7 marzo all'agenzia delle Entrate. In quest'ultimo modello confluiscono molti dati che fino all'anno scorso erano inviati con il 770. Aumentano le informazioni da fornire su assistenza fiscale e Tfr. u pagina 19 pLa Cu 2016 si sdoppia: è questa la principale novità rispetto all'anno scorso. È stato infatti previsto un duplice adempimento a carico dei sostituti d'imposta che, in pratica, avranno l'obbligo di predisporre due certificazioni: un modello «Cu sintetico» da consegnare entro il 29 febbraio (il 28 è domenica) ai lavoratori interessate una certificazione denominata «Cu ordinario» da trasmettere telematicamente entro il 7 marzo all'agenzia delle Entrate (si veda il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2016). In quest'ultimo modello confluiscono molti dati che fino all'anno scorso erano inviati in sede di presentazione del modello 770 semplificato come, ad esempio, le informazioni sull'assistenza fiscale e sul trattamento di fine rapporto. Vediamo quindi, nel dettaglio, come è stata ampliata la Certificazione unica 2016. L'assistenza fiscale La sezione della Cu dedicata all'assistenza fiscale del dichiarante e del coniuge si è notevolmente allargata: se nel modello 2015 erano presenti 24 caselle, in quello attuale i dati del 730/2015 vanno indicati su due pagine, precisamente dal punto 51 al punto 333. Questa sezione va compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate in seguito all'assistenza fiscale prestata nel 2015, dal sostituto stesso, da un centro di assistenza fiscale dipendente da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto. Trovano qui spazio anche le operazioni effettuate in seguito a: e comunicazioni rettificative e integrative; r comunicazioni, anche integrative, pervenute tardivamente; t conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni, anche rettificative, arrivate entro i termini; u conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei modelli 730-3. Infine, vanno esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel 2015. Nel caso, invece, di operazioni straordinarie, con passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto d'imposta cedente (come, ad esempio, nella cessione di ramo d'azienda) quest'ultimo deve esporre quanto rimborsato e trattenuto nei mesi di conguaglio e indicare il residuo non rimborsato e trattenuto quale conguaglio non effettuato o non completato, indicando il codice F, al punto 51. Il sostituto subentrante, a sua volta, indica tutti i dati relativi agli importi rimborsati e trattenuti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 2015 da lui e dal sostituto cedente. Nelle ipotesi di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta, il dichiarante evidenzia in questa sezione i dati complessivi delle operazioni di conguaglio effettuate nei mesi da luglio a dicembre del 2015. Il Tfr La Cu 2016 fa il pieno dei dati sul trattamento di fine rapporto: mentre nel modello del 2015 i punti dedicati a questa tipologia di reddito erano soltanto 13, in questa certificazione i campi vanno dal punto 801 al punto 916, proprio perché queste informazioni non dovranno più essere fornite nel 770/2016. Nella prima parte di questa sezione vanno, dunque, riportati: il Tfr, le indennità equipollenti, le altre indennità e somme soggette a tassazione separata erogate a qualunque titolo nell'anno, con le anticipazioni e gli acconti eventualmente corrisposti in anni precedenti e le relative ritenute operate e sospese; le indennità erogate per la cessazione di rapporti di co.co.co., in cui il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; le prestazioni pensionistiche in forma di capitale, i riscatti e le anticipazioni erogate nell'anno. Gli stessi punti devono essere utilizzati anche per certificare l'ammontare del Tfr corrisposto dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni straordinarie che hanno comportato il passaggio di dipendenti. Rispetto alla Cu 2015, il datore deve anche fornire i dati relativi al rapporto di lavoro; suddividere il Tfr e le altre indennità tra maturate fino al 31 dicembre del 2000e

dopo il 1° gennaio 2001; indicare le eventuali prestazioni in forma capitale, sempre suddivise ante e post 2000; infine, compilare la parte relativa ai dati riepilogativi. 770 «leggero» ad agosto È notevolmente alleggerito il modello 770 semplificato 2016, da trasmettere telematicamente entro il 1° agosto (il 31 luglio quest'anno cade di domenica). Questo conterrà soltanto: e il prospetto ST, relativo alle ritenute operate, alle trattenute per assistenza fiscale e alle imposte sostitutive; r il quadro SV, con l'indicazione delle addizionali comunali all'Irpef; t il prospetto SX che riepiloga i crediti e le compensazioni; u il quadro SY con indicazione delle somme liquidate in seguito a procedure di pignoramento presso terzi e le ritenute.

Come preparare l'invio TFR DATI INAIL BONUS IRPEF TFR IN BUSTA PAGA ASSISTENZA FISCALE FAMILIARI A CARICO SOMME PER PIGNORAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE Nella sezione «Dati assicurativi Inail» vanno compilati i punti da 71 a 76. In particolare, nel punto 72 il sostituto indica il numero della posizione assicurativa territoriale con il relativo controcodice. Se l'assicurato ha svolto, nel corso del 2015, attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni riferite alla stessa azienda, si devono utilizzare ulteriori righe DATI PREVIDENZIALI - SEZIONE ALTRI ENTI La nuova sezione 4 «Altri enti» è riservata alla certificazione dei redditi imponibili e dei contributi afferenti agli enti previdenziali diversi dall'Inps e dall'Ex Inpdap riportati nelle sezioni 1, 2 e 3. Nei relativi punti, l'iscritto alla cassa può riscontrare il totale imponibile ai fini previdenziali e i relativi contributi dovuti e trattenuti nel 2015 La sezione dedicata all'assistenza fiscale deve essere compilata riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate in seguito all'assistenza fiscale prestata nel 2015 dal sostituto stesso, da un centro di assistenza fiscale dipendenti o da un professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto Anche nella Cu 2016 c'è la sezione ad hoc per gestire il credito di 80 euro riconosciuto in busta paga dal sostituto d'imposta ai lavoratori dipendenti e ad alcune categorie assimilate, con un reddito fino a 26mila euro. Il datore di lavoro deve indicare se ha riconosciuto al dipendente il credito e se lo ha erogato tutto o in parte; se non lo ha erogato e - in più rispetto alla Cu 2015 - se lo ha recuperato I lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in corso da almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro possono richiedere la liquidazione mensile del Tfr come parte integrante della retribuzione (legge 190/2014 e Dpcm del 20 febbraio 2015). Questa quota, denominata Quir, entra nella Cu 2016 Nella Certificazione unica il sostituto deve indicare i dati relativi ai familiari che nel 2015 sono stati fiscalmente a carico del sostituto per la verifica della corretta attribuzione delle detrazioni. La sezione dei familiari a carico deve essere compilata esclusivamente nell'ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati Il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare i dati Inail per tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria in base al Dpr 1124/1965, che erano già soggetti alla denuncia nominativa prevista dalla legge 63/1993. In particolare, la sezione deve essere utilizzata anche per indicare i dati assicurativi di particolari categorie come ad esempio tirocinanti, collaboranti e soci non artigiani e così via Nella Cu trova più spazio la sezione dedicata alla previdenza complementare. Il datore di lavoro compila i campi relativi ai contributi dedotti o non dedotti dal reddito, al Tfr destinato al fondo e la data di iscrizione; inoltre, vanno anche evidenziati i contributi relativi ai lavoratori di prima occupazione e quelli riferiti ai familiari a carico Nel passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, deve essere rilasciata un'unica Cu contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel 2015. Nel caso di interruzione del rapporto di lavoro con riassunzione da parte di un altro soggetto devono essere rilasciate due Cu: una fino all'interruzione del rapporto e l'altra per i redditi erogati successivamente Tutti i dati sul Trattamento di fine rapporto e le altre indennità soggette a tassazione separata devono essere indicate nella Cu 2016. Oltre alle consuete informazioni, quest'anno è necessario compilare anche i campi relativi al rapporto di lavoro, alla suddivisione delle somme prima e dopo l'anno 2000 e i dati riepilogativi In questa sezione vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate in seguito a procedure di pignoramento presso terzi previste dall'articolo 21, comma 15, della legge 449/1997 e successive modifiche. Questa parte della Cu 2016 deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme In questa sezione si devono indicare, per ogni familiare a

carico, nei righe da 1 a 10: il grado di parentela, il codice fiscale, il numero dei mesi a carico, il figlio di età inferiore ai tre anni, la percentuale di detrazione spettante e quella per famiglie numerose. Da quest'anno è richiesta l'indicazione del codice fiscale del coniuge, anche se non a carico. Se in sede di conguaglio il datore di lavoro ha recuperato parte del bonus Irpef precedentemente riconosciuto, deve indicarne l'ammontare nel punto 394. Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, il sostituto d'imposta che rilascia la Cu deve tenerne conto: nei campi da 395 a 397 devono essere indicati i dati di dettaglio, riportando nel campo 399 il codice fiscale del precedente sostituto. Novità nella Cu 2016: oltre ai punti da 411 a 424 che si riferiscono ai contributi per la previdenza complementare, da quest'anno sono richiesti anche i dati identificativi del fondo complementare. Nei punti 425, 426, e 427 vanno indicati il codice fiscale del fondo ovvero dei fondi presso i quali è stata effettuata la contribuzione. Nella sezione «Altri enti» previdenziali, i punti da 49 a 56 vanno compilati con i dati identificativi dell'ente e dell'azienda, con l'imponibile e con i contributi. Nel punto 57 si deve attestare l'importo complessivo dei contributi effettivamente versati nell'anno. Il campo 58 va barrato per eventuali versamenti di altri contributi obbligatori e al punto 59 si indica l'importo. Nei punti 101 e 105 si espone il codice fiscale del debitore principale; nei campi 102 e 106 le somme erogate; nei punti 103 e 107 l'importo delle ritenute effettuate a titolo d'acconto del 20 per cento. Infine, nei campi 104 e 108 devono essere barrate le caselle nel caso di ritenuta non operata. Nei punti da 51 a 153 devono essere riportati i dati relativi all'assistenza fiscale 730/2015 del dichiarante; nei punti da 161 a 167 trova spazio l'assistenza fiscale sospesa; nei campi da 261 a 333 vanno invece indicati gli importi riferiti all'assistenza fiscale 730/2015 del coniuge. Nel caso di estinzione del sostituto d'imposta con prosecuzione dell'attività da parte di un altro sostituto, nel punto 571 va indicato il codice fiscale del sostituto estinto, nell'ipotesi in cui le operazioni di conguaglio siano state effettuate da quest'ultimo. Nel caso di passaggio di dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente, quest'ultimo dovrà barrare la casella presente nel punto 572. Dal punto 801 al punto 813 vanno esposti il Tfr e le altre somme con le relative ritenute. I dati relativi al rapporto di lavoro trovano spazio nei campi 814-819; le altre indennità si indicano dal punto 820 al punto 834; le somme ante e post 2000 vanno imputate nei campi da 835 a 873. Gli ultimi righe di sezione sono dedicati alle prestazioni in forma capitale e al riepilogo dei dati. Nella certificazione unica 2016 il sostituto d'imposta deve indicare la quota integrativa della retribuzione (Quir) nei punti 1 o 2 della sezione «Dati fiscali», perché è assoggettata a tassazione ordinaria. La stessa quota integrativa va indicata distintamente al punto 477 (quota Tfr) all'interno della sezione «Altri dati».

CASI PARTICOLARI E OPERAZIONI STRAORDINARIE I DATI DA MONITORARE LA COMPILAZIONE

LA PAROLA CHIAVE

Cu provvisoria 7 È la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta al sostituto relativamente ai redditi erogati nel 2015 prima dell'approvazione del modello 2016: in questo caso, il sostituto deve consegnare una nuova Cu 2016 comprensiva dei dati già certificati, entro il 29 febbraio. La Cu 2016 può essere usata anche per certificare i dati relativi al 2016 fino all'approvazione di una nuova Cu. In questo caso, i riferimenti agli anni 2015 e 2016 contenuti nel modello e nelle istruzioni devono intendersi riferiti a periodi successivi.

MINIMI NORME& TRIBUTI

Così il passaggio al regime forfettario

Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Non serve una comunicazione preventiva per passare al regime forfettario dal 1° gennaio 2016. È uno dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016, ma le partite Iva che hanno un'attività in corso dovranno comunque dedicare particolare attenzione agli adempimenti che servono a transitare dal regime ordinario-semplificato a quello agevolato. u pagina 17 pll passaggio dal primo gennaio 2016 al regime forfettario per le partite Iva che hanno un'attività in corso, richiede particolare attenzione nel gestire gli adempimenti che servono a transitare dal regime ordinario-semplificato a quello agevolato. Peraltro, i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016 sulle modifiche varate con la legge di Stabilità (legge 208/2015), hanno di fatto allargato il perimetro dei soggetti potenzialmente interessati al passaggio. Dall'ordinario al forfettario Come precisato dalla circolare 6/ E/2015 la scelta del regime agevolato può avvenire, in questo caso, a partire dal 1° gennaio 2016, senza la necessità di darne alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9/12). Tuttavia, per dare concreta evidenza al «comportamento concludente», i contribuenti interessati al passaggio dovranno procedere già nella prossima dichiarazione Iva 2016 (relativa al 2015) a compilare il rigo VA14, per segnalare che si tratta dell'ultima dichiarazione precedente l'applicazione del nuovo regime di forfait. Nella stessa dichiarazione sarà necessario procedere anche con la rettifica della detrazione prevista dall'articolo 19 bis2 del Dpr 633/72 direttamente al rigo VF56, ove, ovviamente, ci siano situazioni interessate. Nella dichiarazione dei redditi (quadro RG/RF per le imprese, quadro RF per i professionisti) andranno interamente gestite, secondo le regole fissate dall'articolo 1 comma 66 della legge 190/2014, le quote residue dei componenti di reddito la cui tassazione/deduzione è stata rinviata, conformemente alle disposizioni del Tuir (ad esempio plusvalenze e spese di manutenzione). La stessa sorte spetta, in caso di attività d'impresa, ai ricavi/costi di competenza del 2015, il cui incasso è avvenuto o avverrà nel 2016, che dovranno partecipare alla determinazione del reddito relativo all'annualità 2015. Infine (si veda la grafica) le fatture emesse nel 2016 non dovranno addebitare né l'Iva, né la ritenuta d'acconto, riportando obbligatoriamente il richiamo all'articolo 1 commi 54-89 della legge 190/2014. La revoca dell'opzione Come ha chiarito l'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016, quanti nel 2015, pur essendo naturalmente nel regime forfettario, hanno optato per la tenuta di quello ordinario semplificato, possono revocare l'opzione e dal 1° gennaio 2016 accedere al regime forfettario. Questo anche se, in via generale, l'opzione vincola il contribuente alla sua concreta applicazione per almeno un triennio. L'apertura è giustificata dalle significative modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016. Il chiarimento rimette quindi in gioco tutti i contribuenti che nel 2015 avevano deciso di adottare il regime normale se, alla luce delle novità introdotte dalla legge 208/2015, avessero l'interesse a passare al regime forfettario. Per questi soggetti, è da ritenere che possano tornare utili i chiarimenti forniti dalle Entrate con la circolare 7/E/2008 in occasione del varo del regime dei minimi (legge 244/2007), confermati anche dalla più recente risoluzione 67/E/2015. L'eventuale addebito dell'imposta al cessionario committente effettuato nelle prime fatture emesse nel 2016, può quindi essere ricondotto a un errore causato dalle incertezze applicative legate alle novità introdotte (il chiarimento ufficiale è del 28 gennaio), per cui l'esposizione dell'Iva non è da ritenere riconducibile all'espressione della volontà di rinunciare al regime agevolato. In questi casi, quindi, l'operazione può essere rettificata emettendo una nota di accredito ex articolo 26 del Dpr 633/72, con conseguente diritto del cessionario/committente alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. In pratica, il vero comportamento concludente che attesta la scelta del regime ordinario si realizza solo quando il contribuente procede alla liquidazione periodica dell'Iva.

Il passaggio

DAL REGIME ORDINARIO AL FORFAIT

DAI MINIMI AL FORFAIT

01 LA FATTURA 04 LE OPZIONI NEL QUADRO VO 02 LE INDICAZIONI IN DICHIARAZIONE IVA 2016 8 Il soggetto che accede dal 1° gennaio 2016 al regime forfettario deve comunicare nella dichiarazione Iva 2016 per l'anno 2015, barrando il rigo VA14, che si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario 8 Il soggetto in attività che, pur avendone i requisiti, nel 2015 ha optato per il regime ordinario/semplificato anziché adottare quello forfettario, dovrà darne comunicazione nel quadro VO33 della dichiarazione Iva 2016 per l'anno 2015 01 L'ADEMPIMENTO IN UNICO 2016 A prescindere dalle scelte per il 2016, il soggetto che ha aperto la partita Iva nel 2015 intendendo accedere al regime previsto dall'articolo 27, commi 1 e 2, del DI 98/2011 (minimi al 5%) dovrà inviare Unico 2016 per i redditi 2015 allegando anche il quadro VO barrando la casella VO 34 (risoluzione 67/E/2015) 8 Le fatture vanno emesse senza esposizione dell'Iva e scontano l'imposta di bollo di 2 euro se di importo superiore a 77,47 euro. I ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto 02 IL PASSAGGIO AL FORFAIT Il minimo al 5% che opta per il passaggio al regime di forfait non deve fare alcun adempimento formale: basta modificare la dicitura di «esenzione» nella fattura 8 Deve inoltre indicare nel rigo VF56 l'eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2, Dpr 633/72. Ad esempio, va rettificata la detrazione sulle rimanenze di beni risultanti al 31 dicembre 2015; sui servizi non utilizzati al 31 dicembre 2015, sui beni ammortizzabili per i quali al 31 dicembre 2015 non è ancora scaduto il periodo di vigilanza: 5 anni per i beni mobili- «rettifica per quinti mancanti» e 10 anni per gli immobili- «rettifica per decimi mancanti» 8 La dicitura da apporre in fattura è: «Operazione in franchigia da Iva art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014» 8 Se decide di passare dal 1° gennaio 2016 al regime forfettario (Telefisco 2016) dovrà procedere nella dichiarazione Iva 2016 con la rettifica della detrazione (VF56) e la compilazione del rigo VA14 03 I COMPONENTI DI REDDITO A CAVALLO FRA I DUE REGIMI I componenti positivi e negativi di reddito riferiti al 2015, la cui tassazione è stata rinviata in conformità al Tuir (come plusvalenze, manutenzioni rateizzate), partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime. Ad esempio il contribuente che passa al regime forfettario nel 2016, dovrà spendere interamente nel 2015 "i quinti" di manutenzione mancanti rinviati negli esercizi precedenti

Le condizioni. Purché si rientri nei nuovi limiti

Chi ha superato la soglia nel 2015 resta agevolato

Mario Cerofolini

plimito dei ricavi maggiorato e regole meno stringenti in caso di possesso di redditi da lavoro dipendente e assimilato: sono due delle maggiori novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 in tema di presupposti per l'accesso al regime forfettario. Il limite di ricavi/compensi Dal 2016 sono state incrementate le soglie di ricavi e compensi: 15mila euro in più per i professionisti, 10mila euro per tutte le altre attività. I nuovi limiti rilevano sia per chi accede per la prima volta al regime nel 2016, sia per chi ha adottato il forfait nel 2015 e deve verificare la condizione di permanenza. Il soggetto in regime ordinario/semplificato nel corso del 2015 che adotta dal 1° gennaio 2016 il nuovo regime forfettario dovrà verificare il rispetto delle soglie di accesso considerando i nuovi limiti (sul 2015). In tale ottica ci sono tutti i presupposti per poter applicare i principi a suo tempo enunciati nella circolare 80/E/2001 in occasione della modifica del limite per l'accesso alla contabilità semplificata. Analogamente - anche se qui sarebbe utile una conferma ufficiale - dovrebbe poter continuare ad adottare il forfait nel 2016 anche chi ha adottato il regime forfettario nel 2015 e ha superato in questo primo anno il "vecchio" limite dei ricavi, ma non il nuovo. Redditi di lavoro dipendente Chi avesse voluto applicare il regime forfettario nel 2015 avrebbe dovuto verificare l'ulteriore condizione in merito alla prevalenza dei redditi conseguiti nell'attività d'impresa o professionale rispetto a quelli eventualmente percepiti in qualità di lavoro dipendente (articolo 49 del Tuir comprese dunque le pensioni) o assimilato (articolo 50). La verifica non era necessaria quando il rapporto di lavoro fosse cessato la somma dei redditi di lavoro dipendente e assimilato e di lavoro autonomo non avesse superato 20mila euro. Ora sono esclusi solo coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti 30mila euro (limite irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). Il fatto che il reddito d'impresa o professionale sia inferiore a quello dipendente, dunque, non blocca più l'accesso al regime. Gli altri presupposti Restano invariati gli altri requisiti per l'accesso al regime, che vanno verificati rispetto al periodo precedente, ovvero che i beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non siano superiori a 20mila euro (rileva lo stock a fine anno) e che non siano state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato superiori a 5mila euro. Permangono anche le cause di esclusione da verificare nell'anno di adozione del regime. Sono tali: l'adozione di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfettari di determinazione del reddito; l'essere soggetti non residenti o soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni edificabili nonché l'essere contemporaneamente socio di una società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir (ovvero Srl trasparente).

Giustizia LE NUOVE MISURE TAGLIA-REATI

Depenalizzazione al test dell'arretrato

Contributi non pagati Stimati in diverse migliaia i fascicoli che passano dai giudici all'Istituto previdenziale L'ingiuria I procedimenti sono numerosi ma la novità non alleggerisce il lavoro del giudice di pace Per i procuratori i maggiori benefici sull'attività arriveranno dagli omessi versamenti Inps CASI CIRCOSCRITTI La maggior parte delle voci previste dai decreti riguarda fattispecie che di rado finiscono davanti ai magistrati

Antonello Cherchi Bianca Lucia Mazzei

PUn piccolo aiuto nel mare degli oltre tre milioni di cause penali pendenti e delle altrettante che ogni anno arrivano in tribunale. L'effetto delle nuove misure di depenalizzazione - previste dai decreti legislativi 7 e 8 di quest'anno - entrate in vigore sabato, ma di fatto oggi al debutto, saranno contenuti. L'impatto sulle procure si farà sentire soprattutto per i procedimenti di omesso versamento dei contributi all'Inps, stimabili in diverse migliaia. Dati esatti non ce ne sono, mai procuratori guardano soprattutto a quelle cause per sperare in un parziale effetto deflattivo. «L'alleggerimento più rilevante arriverà dagli omessi versamenti - conferma Francesco Cozzi, procuratore facente funzioni a Genova - . Al momento abbiamo 116 procedimenti pendenti, ma perché di recente è stato fatto un forte lavoro di smaltimento. Di solito, in un anno erano diverse centinaia». Di quei fascicoli ce ne sono alcune migliaia anche presso la procura di Roma, come attesta il procuratore Giuseppe Pignatone. Il giudizio sugli effetti della depenalizzazione degli altri reati è invece molto più cauto. «Sull'omesso versamento abbiamo più di 3mila fascicoli», dice il procuratore di Latina, Andrea De Gasperis, «ma per il resto non mi aspetto grandi effetti deflattivi: alcuni fra i reati depenalizzati sono praticamente inesistenti, mentre per altri, più frequenti, come l'ingiuria ci sono altre difficoltà». Ingiuria e guida senza patente sono infatti i due reati più diffusi fra quelli che i decreti derubricano ad illeciti civili o amministrativi. Secondo il ministero della Giustizia i casi di ingiuria davanti al Gip oscillano da 12mila a 15mila e da 10mila ai 12mila quelli in dibattimento. Ma per il giudice di pace, a cui è riservata la competenza sulla materia, si tratterà solamente di un passaggio di mano: semplicemente il fascicolo da penale diventerà civile. Questo significa che negli uffici più piccoli, dove uno stesso giudice di pace svolge sia le funzioni penali sia quelle civili, il magistrato si troverà a gestire la medesima causa ma con procedure diverse. Si tratta inoltre di una depenalizzazione a metà. Il reato di ingiuria, nella maggior parte dei casi, si accompagna a quello di minaccia, che non è stato depenalizzato. «A essere stata cancellato - commenta Gabriele Di Girolamo, presidente dell'Associazione nazionale giudici di pace - è il reato di ingiuria singola, che rappresenta il 20-25% dei procedimenti. Più numerose sono, invece, le situazioni dell'ingiuria con minaccia. Da oggi, dunque, dovremo stralciare l'ingiuria e perseguire la minaccia». Fra i reati più diffusi, ora diventati ex, c'è poi la guida senza patente. Ma anche in questo caso gli effetti deflattivi sono tutti da verificare. «A Milano ci sono circa 2mila iscrizioni l'anno», spiega Tiziana Siciliano, magistrato che coordina lo Sdas, l'Ufficio sezione definizione affari semplici della Procura che si occupa dei reati che non richiedono indagini istruttorie complesse. «La depenalizzazione non elimina però l'obbligo di iscrizione, che va fatta ugualmente per escludere la recidiva. In generale gli effetti deflattivi di questo intervento saranno estremamente modesti. La prima conseguenza, anzi, sarà un aggravio, soprattutto per le cancellerie, in quanto reindirizzare i fascicoli costituisce un grosso lavoro». Effetti limitati, dunque. E comunque non immediati. «Forse i benefici li vedremo più in là - sostiene Maria Antonietta Troncone, procuratrice di Santa Maria Capua Vetere, uno dei circondari con il maggior numero di pendenze - ma sulle notizie di reato esistenti bisogna fare un lavoro enorme che riguarda in primo luogo gli uffici, già in grossa difficoltà per mancanza di organico». Più ottimista il procuratore aggiunto di Palermo, Leo Agueci: «Si tratta di una riforma certamente positiva - commenta - ma non c'è dubbio che poteva essere molto più ampia». E qui i magistrati concordano nell'indicare la mancata depenalizzazione del reato di clandestinità come l'assente più ingiustificato dall'elenco. «Mi stupisco che non lo abbiano cancellato - dichiara Alberto Candi,

attuale reggente della procura generale di Bologna -. È completamente inutile e molto dispendioso». Nei numeri che hanno accompagnato la predisposizione dei due decreti l'impatto veniva stimato nell'ordine del 2,5% sul totale dei procedimenti davanti al Gip e nel 3% sul complesso di quelli in dibattimento. Secondo il ministero, infatti, le cause coinvolte dalla depenalizzazione starebbero in un range da 24mila a 30mila se si considerano quelle davanti al giudice per le indagini preliminari, per scendere alle 15mila-18mila in dibattimento. Ma, come conferma il capo della procura di Torino, Armando Spataro, la situazione è fluida. «Nei giorni scorsi - afferma - abbiamo fatto una riunione con il gruppo degli affari semplici proprio per iniziare a cercare di capire che peso potrà avere la depenalizzazione, ma al momento non siamo in grado di stimarlo». E fluida la situazione è anche riguardo all'organizzazione delle nuove procedure, a cominciare dal fatto che manca il decreto del ministero della Giustizia con i termini e le modalità del pagamento delle sanzioni e le forme di riscossione degli importi. Decreto che dovrà essere varato entro gli inizi di agosto.

2 5 5 . 5 5 2

ITALIA

In attesa di giudizio

3.201.133

1 . 6 5 6 . 4 2 5

146.906

132.563

123.773

80.518

79.676

70.554

62.331

51.522

1 . 2 8 9 . 1 5 6

58.723

55.611 Bari Torino 23.156 48.752 128.672 7.273 31.333 56.254 Roma Genova Milano 40.383 11.105
 80.900 197.383 2.251 49.016 41.631 Cagliari Milano 21.295 623 6.463 7.814 Trento Brescia 8.204 33.026
 113.652 Napoli 17.191 74.781 112.283 Firenze 13.009 93.672 108.221 67.088 56.685 12.571 67.947
 Roma 14.493 60.373 107.371 39.230 155.198 184.679 3.843 33.056 21.229 Perugia 58.128 14.225 65.451
 5.258 24.474 24.212 Ancona Trieste 1.803 14.645 21.073 37.521 5.440 48.753 60.103 61.933 4.428
 30.604 26.901 Napoli 44.748 145.202 157.985 47.074 23.480 1.609 7.724 8.951 18.284 858 9.356 6.366
 3.610 39.995 39.301 Salerno 29.265 33.066 10.049 75.110 49.588 Catania 6.683 24.109 13.175 869
 16.184 12.707 27.422 31.301 9.994 57.860 67.621 7.542 54.136 47.012 5.721 27.015 11.825 25.455
 30.156 Lecce 6.562 47.419 30.416 16.226 35.296 Procura Tribunale 200.580 94.860 106.523 289.388
 92.898 111.268 14.900 154.882 Bologna 214.902 204.255 Venezia 379.107 182.237 53.944 Palermo
 114.296 L'Aquila 347.935 Santa Maria Capua Vetere 16.580 Campobasso 82.906 134.747 Messina 43.967
 Potenza 29.760 135.475 108.690 Cantanzaro Reggio Calabria 44.561 84.397 Corte d'Appello Tribunale
 Procura PIÙ IN AFFANNO Caltanissetta Tribunali e procure, suddivisi per circondari, dove l'arretrato
 penale è maggiore Brescia Torino Bari Bologna Palermo Latina L'ARRETRATO NEI DISTRETTI I
 procedimenti penali pendenti presso le Corti d'appello, i tribunali e le procure presso i tribunali

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Contenzioso. Tributi erariali e passivo fallimentare

Prescritti in 10 anni le cartelle e gli avvisi non impugnati

Francesco Falcone

Pl'avviso di accertamento o la cartella di pagamento emessa per crediti erariali e divenuta definitiva per mancata impugnazione si prescrive in dieci anni, diventando il credito certo liquido ed esigibile proprio in virtù della sua definitività e inoppugnabilità nel merito. A dirlo è stata la Ctp di Caltanissetta con la sentenza 842/01/2015 (presidente e relatore D'Agostini). Il curatore di un fallimento aveva proposto ricorso in Ctp per far dichiarare la prescrizione di un credito azionato in sede di insinuazione al passivo dall'agente della riscossione nel 2013 per Irap, Iva, recupero di crediti d'imposta, oltre a sanzioni e interessi. Poiché la notifica della cartella era avvenuta nel 2007, per il curatore l'insinuazione era tardiva perché avvenuta oltre i cinque anni previsti dall'articolo 2948, n.4 del Codice civile (che si applica agli interessi e, in generale, a tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi). I giudici siciliani hanno respinto il ricorso ritenendo invece applicabile ai crediti tributari vantati dall'amministrazione finanziaria la prescrizione decennale prevista dalla norma generale dell'articolo 2946 del Codice civile. Per la Ctp di Caltanissetta, sebbene l'azione accertatrice dell'amministrazione finanziaria abbia di per sé natura di atto amministrativo, non c'è dubbio che una volta emanato il relativo atto (accertamento o ruolo diretto) e divenuto questo definitivo per mancata impugnazione, il credito erariale divenga, giuridicamente, «certo, liquido ed esigibile» proprio in virtù della sua definitività e inoppugnabilità nel merito. In questo modo, si applica la prescrizione decennale prevista dall'articolo 2946, perché la relativa prestazione strutturalmente diviene eseguibile in quanto «prestazione unitaria», con la conseguenza della inapplicabilità della prescrizione quinquennale, invocata dal curatore, e prevista dall'articolo 2948 n. 4 solo alle prestazioni «periodiche ad anno o in termini più brevi» e mai a quelle «unitarie», quale appunto quella consacrata nel ruolo o nella cartella notificata al debitore-contribuente. Vale la pena di segnalare che su questo punto le Sezioni unite della Cassazione (25790/2009) hanno chiarito che gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza che si esaurisce nell'ambito di un rapporto giuridico amministrativo bilaterale, all'interno del quale, sostanzialmente, il contribuente riconosce la legittimità della pretesa fiscale. Questa pretesa "condivisa" va posta quindi in esecuzione nei tempi più rapidi previsti dalla disciplina amministrativa, precontenziosa, propri del rapporto tributario. Per le imposte erariali (Irap, Iva, imposta di registro, successioni e donazioni), si ritiene che si applichi il termine decennale, sia perché non è previsto un termine inferiore, sia perché la prestazione tributaria, stante l'autonomia di ogni periodo di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il credito, anno per anno, da una nuova e autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi (Cassazione, sentenza 2941/07, richiamata da Cassazione 4283/2010).

Accertamento. Ricostruzione bocciata quando il codice Ateco è generico e non trova corrispondenza effettiva nel software Gerico

Studi, cluster «impreciso» per il disbrigo pratiche

Giorgio Gavelli Renato Sebastianelli

Non basta lo scostamento dallo studio di settore per giustificare l'accertamento, perché gli uffici dell'agenzia delle Entrate devono contestare le incongruenze che emergono dall'applicazione del software Gerico solo dopo aver acquisito ulteriori elementi, sia pure indiziari, a sostegno della propria tesi. Inoltre, l'accertamento da studio di settore non è legittimo se il codice attività è fortemente generico e non c'è un cluster relativo allo studio di settore applicato che si adatta in modo adeguato all'attività concretamente svolta. È quanto sostiene la Ctr Lombardia, nella sentenza 5296/2015 depositata il 9 dicembre 2015 (presidente Leotta, relatore Primavera). La Ctr Lombardia ha riformato la sentenza di primo grado emessa dalla Ctp di Milano. Quest'ultima aveva ritenuto valide le ragioni dell'accertamento, riconoscendo quindi legittimi i maggiori ricavi derivanti dall'applicazione automatica dello studio di settore. Secondo la Ctr lombarda, gli accertamenti basati sull'incongruenza fra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore assumono valenza di presunzione grave, precisa e concordante a favore dell'amministrazione finanziaria purché sia provata, con il supporto di ulteriori indizi, la condizione di normalità dell'attività dell'impresa (si veda, da ultimo, la sentenza della Ctr Bologna 1307/2015). Nel caso specifico, i giudici milanesi hanno riconosciuto una situazione di non normalità per la società, in considerazione della situazione contingente in cui verteva quest'ultima nel 2006, anno oggetto dell'accertamento. Infatti, la società era rimasta attiva dopo quest'anno solo per definire i precedenti contratti in corso, per poi procedere alla liquidazione del suo patrimonio (in senso analogo, si veda la sentenza della Ctp La Spezia 64/2012), e il socio di riferimento, per cercare nuove occasioni di lavoro, si era trasferito all'estero. In proposito, anche la circolare 5/2008 dell'agenzia delle Entrate afferma che, affinché lo studio di settore sia fondato, bisogna verificare l'effettiva coincidenza della situazione del singolo contribuente con quella di «normalità economica». La stessa circolare pone inoltre l'accento, sempre ai fini della fondatezza dell'applicazione dello strumento analitico presuntivo, sulla verifica dei gruppi di appartenenza (cluster) individuati dagli studi di settore siano in grado di rappresentare in modo adeguato la peculiare situazione concreta di una determinata realtà produttiva (si vedano, sul punto specifico, le sentenze della Cassazione 5399/2012, della Ctr Brescia 4392/2015 e della Ctr Milano 7/2012). Anche quest'ultimo aspetto emerge nella motivazione della sentenza 5296/2015 della Ctr Lombardia, avendo la commissione riconosciuto che il codice attività generico «richiesta certificative disbrigo pratiche» non individuava un corrispondente cluster identificato dal software di Gerico che potesse essere applicato al caso della società accertata, poiché la reale attività della ricorrente consisteva nella ricerca di clienti da presentare alle banche per ottenere mutui immobiliari. Un'attività che si era drasticamente ridotta in concomitanza con la crisi del mercato immobiliare.

Persone fisiche. Bisogna dimostrare di aver usato i fondi per sostenere effettivamente le spese imputate

Le somme derivanti dal passato non fermano il redditometro

IL CASO Il contribuente nel 1990 aveva venduto azioni per una cifra elevata mantenendo il ricavato sul proprio conto corrente

Luca Benigni Gianni Rota

Nell'accertamento da redditometro, le rilevanti disponibilità finanziarie derivanti da anni passati - da sole - non costituiscono una difesa adeguata per il contribuente. Questo perché si deve dimostrare di averne avuto sempre la piena disponibilità, a maggior ragione se si tratta di importi ingenti, perché possono essere dati a garanzia di eventuali affidamenti diretti e in questo modo non sono più utilizzabili a semplice richiesta per sostenere le spese imputate. Poi occorre dimostrare di aver impiegato le stesse somme per affrontare le spese. È quanto sostiene la Ctr Lombardia nella sentenza 4938/67/2015 (presidente Sacchi, relatore Calà). La vicenda è quella di un contribuente che non presenta le dichiarazioni dei redditi per gli anni dal 2006 al 2008. L'amministrazione gli richiede chiarimenti tramite questionario. Secondo l'anagrafe tributaria, egli dispone di un immobile adibito a propria residenza, di un fuoristrada del 2002, di un motociclo del 1984 e infine di una polizza assicurativa di responsabilità civile natanti. Il contribuente risponde al questionario documentando analiticamente tutti i movimenti bancari degli anni d'imposta verificati. Ma per l'amministrazione le giustificazioni fornite sono insufficienti e sulla base del redditometro gli attribuisce un reddito sintetico per ciascun anno d'imposta. Il contribuente si oppone davanti alla Ctp. In primo luogo sottolinea - il redditometro da solo non basta perché i dati reddituali sintetici imputati sulla base della mera disponibilità di beni non costituiscono presunzioni legali ma semplici e dunque l'amministrazione deve comunque sempre disporre di ulteriori elementi per legittimare la propria pretesa. In secondo luogo, l'ufficio non ha neppure considerato che egli nel 1990 ha venduto azioni incassando oltre 2,1 miliardi di lire. Queste somme, infatti, anche se risalenti al passato, sono più che sufficienti per sostenere le spese relative ai beni indice perché, in base alla sola rivalutazione Istat, il reddito rivalutato gli permetterebbe di vivere di rendita per almeno 59 anni. L'amministrazione resiste ma la Ctp accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Da qui l'appello in Ctr, che riforma la sentenza impugnata per questi motivi: e i beni indice del redditometro costituiscono una presunzione legale della capacità reddituale e in base all'inversione dell'onere probatorio spetta poi al contribuente giustificare le spese relative mentre è compito del giudice valutare se le prove addotte siano idonee per giustificarle; e per le somme arrivate negli anni precedenti, anche se non conta il tempo trascorso dall'incasso, occorre sempre provare di averne avuto la piena disponibilità sin dal momento in cui sono affluite sul conto corrente bancario e che sono state comunque impiegate per fare fronte alle spese imputate in base ai beni indice. Questo perché, conclude la Ctr, le somme arrivate sul conto corrente del contribuente possono essere date a garanzia di eventuali affidamenti diretti e in questo modo non sono più utilizzabili a semplice richiesta.

Fisco internazionale. Il soggetto accertato deve ricevere una notifica o consegna, non basta la notizia «di fatto»

Solo la conoscenza formale della verifica blocca lo scudo

Marcello Maria De Vito

L'ufficio non può negare l'efficacia dello scudo fiscale in base alla circostanza che il contribuente, prima di presentare l'istanza di emersione, aveva avuto una conoscenza «di fatto» dell'inizio di un'attività ispettiva a suo carico. È il principio stabilito dalla Ctr della Lombardia, con la sentenza 5295/15 del 9 dicembre 2015 (presidente Lamanna, relatore Taviano). La vicenda trae origine dall'omessa indicazione nel quadro RW relativo al 2008, da parte di una contribuente, di attività finanziarie detenute all'estero. L'ufficio si accorgeva dell'omissione, avendo la dogana di Como ritrovato nella valigetta del figlio, sempre nel 2008, documentazione valutaria attestante l'esistenza delle attività finanziarie della quali era titolare la madre. La contribuente aderiva poi nel 2009 allo scudo fiscale. L'ufficio, in un primo tempo, notificava solo al figlio due avvisi di accertamento sintetici, poi impugnati e annullati sulla base del fatto che le attività finanziarie appartenevano alla madre. L'ufficio, quindi, irrogava alla signora le sanzioni per omessa compilazione del quadro RW, negando validità allo scudo fiscale sul presupposto che la contribuente aveva avuto conoscenza dell'attività ispettiva a suo carico, in seguito al sequestro della documentazione valutaria a carico del figlio. La signora opponeva l'atto di contestazione, deducendo di non aver avuto alcuna «formale conoscenza» di un'attività ispettiva a suo carico prima della presentazione dello scudo e che, quindi, non si era prodotta la causa ostativa prevista dall'articolo 14, comma 7, del DL 350/2001. La Ctr respingeva il ricorso e la sentenza veniva appellata dalla contribuente. La Ctr osserva che l'accertamento, inizialmente, non aveva coinvolto la contribuente e pur non sfuggendo che lo scudo della signora era frutto dell'accertamento a carico del figlio, evidenzia che l'articolo 14, comma 7, individua come causa ostativa solo la «formale» conoscenza di una precedente attività ispettiva o di accertamento a carico del contribuente. La Ctr osserva che la precedente attività dell'ufficio era stata esperita solo nei confronti del figlio e che, quindi, non può considerarsi causa ostativa nei confronti della madre. Ne consegue l'accoglimento dell'appello e l'annullamento delle sanzioni. La sentenza si allinea così alla norma, che indica come causa ostativa non un qualsiasi tipo di conoscenza, bensì la sola conoscenza di tipo «formale». In altre parole a nulla rileva, ai fini del diniego dell'efficacia dello scudo, un'eventuale conoscenza «di fatto». Infatti, la natura recettizia sia degli atti impositivi, sia di quelli di indagine, esige che questi, per esplicare i propri effetti, debbano essere portati a conoscenza del contribuente secondo lo schema tipico previsto dalla legge (consegna per il Pvc, notifica per l'atto impositivo, per l'invito o per il questionario e così via). Senza l'osservanza di questo schema tipico, non può dirsi integrata la «formale conoscenza» e l'ufficio non può dunque legittimamente opporre alcun diniego degli effetti dello scudo.

La chance. Con l'accordo delle parti e su norme di diritto pagina a cura di Francesco Falcone

Dal 2016 possibile saltare l'appello anche nel tributario

Se le parti sono d'accordo per omettere l'appello la sentenza della Commissione tributaria provinciale può essere impugnata con ricorso per Cassazione per violazione o falsa applicazione di una norma di diritto. Lo stabilisce l'articolo 62 comma 2-bis del Dlgs 546/92, in vigore dal 1° gennaio 2016. L'istituto del cosiddetto ricorso per saltum, disciplinato, analogamente a quanto previsto, dal secondo comma dell'articolo 360 del Codice di procedura civile, consente di ottenere una pronuncia su questioni giuridiche da parte della Corte di cassazione appena dopo l'esito del giudizio di primo grado, anche in funzione deflativa del contenzioso. L'istituto può trovare applicazione quando le parti siano concordi nel ritenere che la causa dipende dalla decisione di una questione di diritto sulla quale è prevedibile che la Corte suprema sarebbe chiamata in ogni caso ad esprimersi. In particolare, la Cassazione ha evidenziato che il ricorso per saltum risponde all'opportunità «di evitare l'appello quando la contesa sia limitata alla risoluzione di questioni di diritto, così che esso costituirebbe un "doppione" del ricorso per Cassazione» (Cassazione 2021/1997). In questo modo si favorisce una pronuncia della Corte su questioni non ancora affrontate ovvero non definitivamente risolte. La procedura Per la conclusione dell'accordo l'articolo 366, terzo comma del Codice di procedura civile prevede che «l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso». Come chiarito dalle sezioni unite della Cassazione con sentenza 16993/06, l'accordo diretto all'immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado costituisce un «negozio giuridico processuale, quanto meno sotto il profilo della rilevanza della manifestazione di volontà dei dichiaranti, il cui effetto immediato è quello di rendere non appellabile la sentenza oggetto dell'accordo». Pertanto, «qualora ... l'accordo non sia stato concluso dalle parti personalmente o dai loro difensori muniti di procura speciale, il ricorso per Cassazione, proposto per saltum, deve essere dichiarato inammissibile, non risultando sufficiente allo scopo l'intervento dei difensori muniti di mera procura ad litem». In ordine alla duplice modalità di conclusione, l'amministrazione finanziaria ritiene sia da preferire la stipula di un atto separato da unirsi al ricorso. L'agenzia delle Entrate con la circolare n. 38 del 29 dicembre 2015 ha ritenuto, inoltre, che non appare opportuno, in linea generale, aderire ad un accordo «anteriore alla sentenza impugnata», in quanto lo stesso opererebbe come una rinuncia incondizionata all'appello, senza che si conosca la motivazione della sentenza e sia stato possibile valutare la presenza di vizi ulteriori rispetto a quello indicato dall'articolo 62, comma 2-bis.

Processo tributario. Le indicazioni del Cnf sul rispetto del principio di autosufficienza

Nei ricorsi in Cassazione sufficiente indicare l'atto

I documenti non devono essere trascritti integralmente
Francesco Falcone

Individuare ma non trascrivere gli atti sui quali il ricorso si fonda, queste sono le nuove regole per non sbagliare a scrivere un ricorso in Cassazione e soprattutto per non cadere nella "trappola" processuale dell'inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza. Già nel 2013 il primo presidente della Cassazione, Giorgio Santacroce, aveva scritto al presidente del Consiglio nazionale forense (Cnf), Guido Alpa, una lettera nella quale - per la prima volta - la Cassazione aveva fornito suggerimenti operativi sulle modalità di stesura dei ricorsi, compresi quelli tributari. Tale documento di prassi è stato molto apprezzato a seguito dell'ampliamento - spesso senza regole certe - dei motivi di inammissibilità che si è verificato negli ultimi anni. Ora, da ultimo, a fine dicembre scorso il Cnf ha trasmesso a tutti gli iscritti un protocollo d'intesa con gli schemi di ricorso civile, tributario e penale condivisi con i giudici della Corte di Cassazione (si veda la grafica in pagina). L'evoluzione normativa La legge, prima del 2006, non prevedeva che nel ricorso dovessero essere indicati gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fondava, bensì che il ricorrente depositasse, entro 20 giorni dalla notifica del ricorso, gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fondava. Tuttavia, a partire dalla sentenza 5656/1986, la Suprema corte ha formulato un principio nuovo denominato come «autosufficienza del motivo di impugnazione», con cui sono state richieste indicazioni sempre più precise e puntuali intese a consentire di emanare una decisione attraverso la sola lettura del ricorso, senza dovere esaminare gli atti dei precedenti gradi del giudizio. In buona sostanza bisogna mettere il giudice nelle condizioni di decidere «senza toccare il fascicolo». Il primo riconoscimento normativo al principio di autosufficienza è arrivato con il Dlgs 40/2006 con il quale è stato disposto che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, anche la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. La Cassazione ha iniziato ad essere sempre più esigente in quanto nel concetto di "indicazione" degli atti e documenti ha anche inserito il concetto di "trascrizione" di una parte del documento negli scritti difensivi (1839/09, 3338/09, 2602/09, 13895/07, 20236/09). La sezione tributaria ha addirittura richiesto il deposito di tali documenti (2494/09), quando tali atti si trovavano già allegati al fascicolo di ufficio che viene trasmesso per legge dalla segreteria della Ctr. A questo punto gli avvocati, per non sbagliare, hanno iniziato a scrivere ricorsi "fiume" che contenevano o la trascrizione integrale di tutti i documenti richiamati addirittura la loro spillatura al ricorso, cosiddetti "ricorsi sandwich o farciti", ma dichiarati anche questi inammissibili (4023/09, 15180/10) perché aggravavano troppo il lavoro del giudice. La soluzione Con questo protocollo di intesa è stato ora stabilito che il rispetto del principio di autosufficienza non comporta un onere di trascrizione integrale nel ricorso e nel controricorso di atti o documenti ai quali negli stessi venga fatto riferimento. Tale principio deve ritenersi rispettato, anche per i ricorsi di competenza della sezione tributaria, quando: 1 ciascun motivo articolato nel ricorso risponda ai criteri di specificità imposti dal codice di rito; 1 nel testo di ciascun motivo che lo richieda sia indicato l'atto, il documento, il contratto o l'accordo collettivo su cui si fonda il motivo stesso (articolo 366, comma 1, n. 6) del Codice di procedura civile), con la specifica indicazione del luogo (punto) dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo al quale ci si riferisce; 1 nel testo di ciascun motivo che lo richieda siano indicati il tempo (atto di citazione o ricorso originario, costituzione in giudizio, memorie difensive, eccetera) del deposito dell'atto, del documento, del contratto o dell'accordo collettivo e la fase (primo grado, secondo grado, eccetera) in cui esso è avvenuto; 1 siano allegati al ricorso (in apposito fascicoletto, che va pertanto ad aggiungersi all'allegazione del fascicolo di parte relativo ai precedenti gradi del giudizio) ai sensi dell'articolo 369, secondo comma, n. 4 del Codice di procedura civile, gli atti, i documenti, il contratto o l'accordo collettivo ai quali si sia fatto riferimento nel ricorso e nel controricorso. Le

sentenze citate IN ESCLUSIVA PER GLI ABBONATI www.quotidianfisco.ilsole24ore.com

NORME DI SCRITTURA

EPIGRAFE: LE PAROLE CHIAVE

SINTESI DEI MOTIVI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

ESPOSIZIONE E CONCLUSIONE L'esposizione del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall'articolo 366, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile, e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure e sviluppate nella parte dedicata alle motivazioni. L'esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine L'esposizione delle argomentazioni a sostegno delle censure già sinteticamente indicate nella "sintesi dei motivi", deve rispondere al criterio di specificità e di concentrazione e deve essere contenuta nel limite massimo di 30 pagine. Infine andranno indicate le conclusioni (ossia il provvedimento richiesto) e l'elenco dei documenti allegati (articolo 369, secondo comma, n. 4 del Codice di procedura civile) In questa sezione devono essere indicati: i dati del ricorrente e del suo difensore (comprese le indicazioni del codice fiscale, della Pec e del fax); i dati della parte intimata; gli estremi della sentenza impugnata; l'oggetto del giudizio (utilizzando un massimo di 10 parole chiave bisogna descrivere sinteticamente la materia del giudizio); il valore della controversia ai fini del contributo unificato Nella parte denominata «sintesi dei motivi» vanno enunciati sinteticamente i motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente) mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritenga siano state violate e dei temi trattati, con l'indicazione del numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno Per scrivere il ricorso è necessario utilizzare fogli A4, caratteri di tipo corrente (come ad esempio Times new roman, Courier, Arial o simili) con dimensioni di almeno 12 punti nel testo, un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di almeno 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina). Si tratta di indicazioni che valgono anche per la redazione di controricorsi e memorie

ULTIMO COMMA pagina a cura di Francesco Falcone

Stop all'esecuzione, una chance in Ctr

Guido Chiametti

«L' appellante può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata», così recita dal 1° gennaio 2016 il comma 2 dell'articolo 52 del Dlgs 546/1992. Una norma, modificata dal Dlgs 156/2016, che crea una sorta di "appello nell'appello" e la cui applicazione andrà valutata con cura, sia da parte dei difensori, sia da parte dei giudici. L'appellante - dopo essersi accertato di non imbattersi in un appello temerario, e dopo aver versato il contributo unificato - può chiedere alla Ctr di sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza impugnata, se sussistono «gravi e fondati motivi». È il caso in cui il contribuente - a seguito del pagamento delle imposte - potrebbe subire un danno indiretto tale da comportargli, ad esempio, la revoca immediata dei fidi bancari, con riflessi sulla prosecuzione dell'attività aziendale. Oppure si pensi al rischio di dimissioni di alcuni dipendenti. In buona sostanza il giudice deve valutare il pregiudizio del contribuente e vedere se è maggiore rispetto al danno che subirà il fisco dal mancato introito delle imposte; inoltre, dovrà valutare il termometro finanziario del contribuente. È previsto anche l'intervento anticipato del presidente della sezione assegnataria dell'appello, laddove ravvisi - come previsto dal comma 4 dell'articolo 52 - «eccezionali ragioni di urgenza» per provvedere immediatamente e inaudita altera parte, fino alla pronuncia del collegio. Per ottenere questa misura straordinaria occorre comunque un *quid pluris* rispetto al normale connotato dell'urgenza, ossia il concreto pericolo per il contribuente nel caso in cui si proceda secondo lo schema ordinario della convocazione della controparte pubblica (di norma il presidente fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima, comma 3). La sospensione può essere anche parziale e, all'occorrenza, subordinata alla prestazione di cauzione o fideiussione data da un istituto bancario, e ciò dovrà risultare in modo chiaro nel dispositivo stesso. Va tenuto presente che il giudice regionale gode di ampio margine di discrezionalità sul quantum da far versare. Anzi, non sempre la cauzione sarà richiesta, e la decisione di fatto dipende dalla sensibilità del collegio giudicante, dalla questione esaminata e non ultimo dall'importo delle imposte da corrispondere. L'ordinanza che dispone la cautelare, il cui esito deve essere comunicato in udienza immediatamente alle parti, non è impugnabile, né reclamabile, né reiterabile, ove rigettata. Se il giudice accoglierà l'appello, nel provvedimento stabilirà: 1 l'accoglimento della richiesta di sospensione; 1 la data in cui verrà fissato il merito; 1 l'ammontare dell'eventuale cauzione e la data entro la quale la stessa dovrà essere depositata presso la segreteria della sezione. In caso di rigetto dell'istanza, al contribuente saranno addebitate le spese di giudizio. Ecco allora che il difensore dovrà motivare dettagliatamente negli atti le proprie richieste, con lo scopo di convincere il collegio a promuovere l'accoglimento dell'istanza dell'esecutività della sentenza di primo grado.

Ranking internazionali. Ultima tra 12 Paesi secondo l'Università Cattolica di Milano

Italia ferma nella pagella del merito

TRA GAP E AVANZAMENTI Resta ampio il divario con i best performer, tuttavia ci sono alcuni miglioramenti come nei capitoli su lavoro, opportunità e trasparenza

Maria Cristina Origlia

Se guardiamo ai numeri, un miglioramento dello "stato del merito" dell'Italia nell'ultimo anno c'è stato, ma talmente impercettibile da non sollevare neppure un refolo del vento di cambiamento che tanto servirebbe. Difficile definire diversamente un +0,06% registrato dall'ultimo Meritometro, l'indicatore quantitativo di sintesi e misurazione del merito a livello Paese. Rispetto ai 12 stati europei valutati dal Forum della Meritocrazia - grazie a un team di ricercatori dell'Università Cattolica di Milano che ha messo a punto lo strumento da un paio di anni - l'Italia rimane in ultima posizione nel ranking 2016 su tutti i pilastri, come nella prima edizione del 2015. Di fatto, quindi, il trend del Paese è stazionario. «Un risultato dovuto anche all'attività del Governo, segnata da alcune manovre positive, ma controbilanciata da azioni che hanno frenato la spinta innovativa - avverte Nicolò Boggian, direttore generale del Forum -. Così rischiamo di perdere le partite più critiche del XXI secolo, in primis quella dell'attrazione dei talenti, che si intreccia con la crisi demografica e la necessaria innovazione del welfare per contemperare le esigenze dei giovani e degli anziani». L'andamento dell'Italia si inserisce in un'Europa che nel complesso migliora, con un lieve rallentamento dei primi della classe (Finlandia, Norvegia, Gran Bretagna, Austria) e un'altrettanto lieve accelerazione del cluster debole, grazie più alla Spagna e alla Polonia che all'Italia. «La distanza che ci separa dai best performer rimane imbarazzante» commenta Giorgio Neglia, coordinatore del team di lavoro e consigliere del Forum della Meritocrazia. Con un punteggio di 23,4 abbiamo un distacco di oltre 40 punti dalla Finlandia, quasi 30 dalla Germania, 20 dalla Francia, mentre aumenta il gap con la Polonia (oltre 16 punti) e la Spagna (oltre 12 punti). «Dobbiamo riconoscere che alcuni segnali positivi, seppur minimi, ci sono - afferma Neglia -, a partire dal pilastro Libertà, che ha registrato la migliore performance, probabilmente per l'impatto della riforma del lavoro, valutata positivamente dalle agenzie internazionali; sul parametro Pari opportunità, dove il fattore donne indica un progressivo miglioramento, mentre sui giovani pesa come un macigno la zavorra dei Neet che non diminuisce abbastanza; e sul fronte Trasparenza, principalmente grazie all'azione dell'Autorità Anticorruzione, che Transparency International ha riconosciuto facendoci guadagnare 8 posizioni nell'indicatore sulla percezione della corruzione». Tuttavia si poteva e doveva fare di più e meglio. «Ad esempio, la Buona Scuola con il nuovo ruolo dei presidi, o la Scuola in chiaro vanno nella giusta direzione, ma come si conciliano - si chiede Boggian - con l'assunzione di 68 mila precari in maniera affatto meritocratica, a stipendi da fame? O, ancora, come spiegare il mancato allineamento tra la riforma della scuola e quella del mercato del lavoro, che non aiuta ad attenuare il tasso di disoccupazione?». Quanto ai pilastri con segno negativo «l'arretramento più forte è avvenuto sulle Regole: la giustizia civile e quella penale ancora troppo lente e farraginose finiscono per allontanare gli investitori stranieri - segnala Neglia -. Segue l'Attrattività dei talenti, fattore su cui pesa la mancanza di una policy organica oltre al depotenziamento di alcune misure, come la legge 238/2010 sul rientro dei cervelli. Infine, anche la Qualità del sistema educativo segna il passo per i dati sull'educazione terziaria e il tasso di abbandono degli studi». Ora si attende la riforma della Pa, su cui il Forum della Meritocrazia auspica un avvicinamento tra le regole che governano il privato e il pubblico, sia nel ruolo della dirigenza sia nella gestione dell'organizzazione, con la creazione dei presupposti di una gestione più sana, trasparente e misurabile, ad esempio, delle partecipate. «Per invertire il trend, servirebbero almeno un paio di interventi forti e chiari - conclude Boggian -. Alcune perplessità della Ue sulla Legge di Stabilità dimostrano che è più che mai necessario individuare linee di investimento mirate a uno sviluppo sano, in un ecosistema realmente competitivo che premia il merito nell'interesse di tutto il Paese».

La gestione. Verso il rendiconto

Verifica da chiudere entro metà marzo

Patrizia Ruffini

Il rispetto della scadenza del 30 aprile per l'approvazione del rendiconto 2015 comporta la necessità di avviare il prima possibile le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui (si veda l'articolo qui accanto). La proposta di rendiconto deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno venti giorni prima (salvo periodi più lunghi fissati dal regolamento di contabilità), completa di relazione dell'organo di revisione, al quale la legge riserva ulteriori venti giorni (temine minimo che può essere solo esteso). La prima fase del riaccertamento richiede il coinvolgimento di tutti i responsabili dei servizi. Pur non essendo previsto un termine, la verifica dei residui deve essere chiusa entro metà marzo, anche in funzione della certificazione del rispetto del Patto di Stabilità 2015. Il riaccertamento ordinario è effettuato con un'unica deliberazione della giunta, con la quale si provvede, contestualmente alle correlate variazioni del bilancio di previsione 2016-2018, qualora già approvato, o del bilancio gestito nel corso dell'esercizio provvisorio. Laddove un ente stia approvando il bilancio di previsione, è previsto che con il riaccertamento ordinario la giunta aggiorni lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al Dup e al bilancio provvisorio in gestione. Sulla delibera di riaccertamento ordinario è obbligatorio il parere dell'organo di revisione. Nei casi straordinari, in cui si dovesse rilevare la necessità di pagare o incassare una somma non più esigibile nell'esercizio 2015, ma nel successivo, è possibile, nelle more del riaccertamento ordinario, effettuare un riaccertamento parziale, con determinazione del responsabile finanziario munita di parere dell'organo di revisione. Nel rendiconto 2015 confluiscono le risultanze del riaccertamento straordinario (per gli enti che lo hanno effettuato nel 2015), quindi i residui attivi e passivi iniziali del rendiconto coincidono con quelli finali del rendiconto 2014 ante riaccertamento straordinario. Il rendiconto 2015 è approvato utilizzando i vecchi schemi del Dpr 194/96 a fini autorizzatori, ai quali è necessario affiancare anche i nuovi schemi di rendiconto armonizzato, con finalità conoscitive. Per il rendiconto 2015 occorre continuare a redigere il conto economico e lo stato patrimoniale secondo la normativa previgente l'armonizzazione contabile (a meno che l'ente abbia deciso di applicare fin dal 2015 il nuovo principio della competenza economico-patrimoniale). È l'ultimo anno di vita del prospetto di conciliazione che dal 2016 sarà sostituito da un sistema di rilevazione integrato, non più derivato alla contabilità finanziaria, che richiede autonome scritture di assestamento economico-patrimoniale di fine anno. Solo gli enti con meno di cinquemila abitanti possono rinviare l'applicazione della contabilità economica al 2017, mentre sono comunque obbligati ad adottare il piano dei conti integrato. Contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione 2015 gli enti locali che hanno istituzioni devono approvare il rendiconto consolidato, sempre entro il 30 aprile.

Tributi. Non c'è conflitto tra il modello attuale e le regole europee sugli obblighi di gara

Nella riscossione «concorrenza» con vincoli

Da risolvere la questione dell'aggio, spesso applicato in modo illegittimo anche nelle procedure di ingiunzione fiscale

Luigi Lovecchio

La riscossione dei tributi comunali naviga ancora a vista, dopo l'ennesima proroga al 30 giugno prossimo degli affidamenti ad Equitalia (DI 210/2015). Due appaiono i nodi principali. In primo luogo, occorre stabilire con chiarezza se la riscossione appartenga alla categoria comunitaria dei servizi «a rilevanza economica», e dunque richieda il confronto concorrenziale tra imprese. Si tratta dell'argomento principale che viene utilizzato per riaffermare la gestione a termine di Equitalia, che non è soggetto controllato dai Comuni. Per questa ragione, si propone da anni periodicamente l'intervento di una sorta di consorzio obbligatorio tra Comuni, a cui il servizio andrebbe affidato in house. Si ipotizzano così forme improbabili di controllo analogo esercitato dai singoli Comuni nei riguardi di una struttura per sua natura di dimensioni ragguardevoli. È tuttavia assai dubbio che la riscossione coattiva possa ritenersi un servizio pienamente contendibile sul mercato. In questo contesto, infatti, il soggetto incaricato esercita potestà pubblicistiche. Si pensi al fermo amministrativo dei veicoli o alla possibilità di disporre un pignoramento presso terzi senza l'intervento del giudice. Tanto dovrebbe bastare per ritenere non contrastante con i principi comunitari un assetto legislativo che disponga l'affidamento della funzione a un soggetto pubblico. Un tale modello, peraltro, non dovrebbe mai essere obbligatorio per la generalità dei Comuni, dovendosi sempre lasciare aperta la porta alla scelta dell'ente di gestire in proprio la riscossione coattiva, anche avvalendosi del supporto di terzi, questi sì, scelti con gara. In altri termini, l'attuale modello non sembra in irrimediabile conflitto con le regole Ue. La seconda questione riguarda gli esuberanti che si verificherebbero in Equitalia in caso di abbandono del settore. Qui però il tema non è tecnico ma politico. Urge comunque una riforma della riscossione coattiva, la cui indifferibilità va oltre l'individuazione dei soggetti abilitati. Un esempio è rappresentato dalle modalità di finanziamento del servizio, che, nel caso di Equitalia, avviene ancora, in via del tutto prevalente, tramite l'aggio, seppur ridotto al 6%. È prassi piuttosto diffusa tra i Comuni applicare l'aggio, in analogia alla cartella di pagamento, in sede di formazione dell'ingiunzione. La pretesa è inaccettabile in caso di riscossione diretta da parte dell'ente, poiché non è configurabile la remunerazione di un terzo, che è la funzione dell'aggio. Anche nell'affidamento all'esterno, l'aggio, in quanto commisurato a una percentuale degli importi riscossi, non può ritenersi un mero recupero di spese ma una prestazione patrimoniale imposta. In quanto tale, si legittima solo se previsto per legge, e ciò non accade per l'ingiunzione fiscale. Il Consiglio di Stato, nella sentenza 3413/2012, ha dichiarato l'illegittimità dell'aggio da ingiunzione, poiché la disciplina di quest'ultima sarebbe speciale rispetto a quella del ruolo. Osserva ancora il Consiglio di Stato che il divieto di oneri aggiuntivi a carico del contribuente, previsto nell'articolo 52 del Dlgs 446/1997, in caso di affidamento a terzi del servizio richiede il confronto tra i costi della gestione diretta e quelli della gestione attribuita ad altro soggetto. L'affermazione, in sé non condivisibile, potrebbe tuttavia aprire le porte a una soluzione operativa inusuale. Si potrebbero quantificare i costi operativi del Comune, derivanti dallo svolgimento della riscossione coattiva, attraverso una sorta di contabilità "industriale". Gli importi potrebbero essere ribaltati sul debitore moroso, in ragione delle attività svolte. Le spese tabellari, così determinate, diventerebbero il punto di riferimento anche per l'affidamento all'esterno della riscossione.

L'INTERVISTA

Napolitano a Renzi "In Europa niente intese senza o contro Berlino"

STEFANO FOLLI

Napolitano a Renzi "In Europa niente intese senza o contro Berlino" A PAGINA 9 ROMA .Giorgio Napolitano conosce per lunga esperienza le dinamiche delle forze politiche in Europa e non sottovaluta l'idea di Renzi: riunire prima del prossimo Consiglio europeo i rappresentanti del socialismo continentale nelle sue varie declinazioni e creare una sorta di fronte riformista da contrapporre ai conservatori, contrastando il "partito dell'austerità". Tuttavia il presidente emerito non nasconde le sue riserve. «Certo, può essere un bene tentare un accordo tra le forze socialiste, ma a condizione di non dimenticare che le intese in Europa dovranno essere comunque molto più larghe, in vista di decisioni condivise. Il che non è stato mai facile ed è assai complesso oggi, a cominciare dai capitoli relativi all'immigrazione fino alle strategie di crescita». Ci sono rischi in questo approccio? «Non bisogna dimenticare che i gruppi trainanti nel Parlamento europeo sono sempre stati i popolari e i socialisti. Partecipi di una dialettica spesso vivace, ma vicini nel comune ideale e impegno europeistico. Spesso uniti con loro i liberali e i verdi. Queste sono le forze protagoniste della costruzione europea e anche oggi che hanno perso terreno nei Paesi in cui si sono affacciati i movimenti euroscettici o nazionalisti, il futuro dell'Unione si fonda su queste grandi tradizioni. L'unità di intenti non può essere delle sole forze socialiste, occorre allargare lo scenario. L'errore sarebbe, come sinistra, restare impigliati nella dimensione nazionale, anziché agire per fare un balzo in avanti nell'integrazione. Il pericolo è ripiegare sulla difesa dei confini nazionali e sulla rivendicazione di maggior spazio per le politiche di bilancio nazionali».

Vede segnali di questa regressione? «In Europa c'è molto di integrato e ancor più di interconnesso: l'unico, peraltro decisivo, fattore non integrato è la politica. Occorrono invece proprio scelte nuove della politica per superare visioni anguste e restrittive ('l'austerità') delle politiche di bilancio. Ma non tanto rivendicando maggiori margini di manovra negli equilibri di bilancio a livello nazionale; bensì sollecitando nuovi progetti di investimento a livello europeo e finanziandoli con nuove risorse sul bilancio dell'Unione. Ovvero attraverso fondi da raccogliere sul mercato per fronteggiare opere straordinarie per le migrazioni e la sicurezza. E occorrono scelte nuove della politica per attrezzare istituzionalmente con un'unione di bilancio, o fiscale che dir si voglia, e con un'autorità di governo che equivalga a un ministro del Tesoro e delle Finanze. Più integrazione anche politica, dunque, più e non meno poteri, autorità e mezzi finanziari alle istituzioni europee, in un quadro nuovo di equilibri democratici. Ancor più imperniati sui Parlamenti e su spazi pubblici e canali di partecipazione su scala europea. Gli indirizzi delle politiche europee sono definiti in comune e non possono essere contestati come 'ordini' impartiti da un'entità esterna. Cambiare quegli indirizzi si può, ma attraverso confronti e intese che non delegittimano le istituzioni; e con decisioni di cui si è partecipi a livello europeo».

È un errore cercare di contenere lo strapotere della Germania? «Oggi siamo di fronte a possenti spinte centrifughe. Non deve venir meno la considerazione che l'Europa come la conosciamo è il frutto di una lunga convergenza fra la Germania, la Francia e l'Italia. Ciò conta più di qualsiasi gara per la leadership dell'uno o dell'altro dei tre paesi fondatori. L'Europa poggia innanzitutto su quelle tre gambe. Perciò non dimentichiamo che qualsiasi intesa per rinnovare e far progredire l'Unione e superarne le attuali insostenibili contraddizioni deve comprendere la Germania. È inimmaginabile qualsiasi svolta senza e contro Berlino». Non pensa che Angela Merkel si sia indebolita e che questo accentui le turbolenze? «Non ho questa impressione. Mi sembra che la Cancelliera abbia compiuto un passo di straordinario valore politico con la sua apertura ai richiedenti asilo e che da allora non abbia fatto sostanziali passi indietro. Ovvio che anche la Germania ha bisogno di un ampio sostegno in sede europea. E noi d'altronde siamo in sintonia con la Germania per la gestione dei flussi migratori e per la politica estera».

Quanto è isolata oggi l'Italia in Europa? «L'Italia è interessata alle più ampie intese in tutte le istituzioni dell'Unione, e non solo per un componimento delle divergenze che sono insorte tra il nostro governo e la Commissione. Occorre accortezza e capacità di persuasione da parte nostra. Io ricordo che Altiero Spinelli, a cui Renzi ha giustamente reso omaggio a Ventotene, era un formidabile aggregatore. Quando lavorava per far approvare dal Parlamento di Strasburgo il suo progetto europeo (ci riuscirà nel 1984) non tralasciò nulla, ma proprio nulla per raccogliere il massimo del consenso. E ce la fece».

Oggi, al contrario, si teme di perdere consensi se ci si mostra troppo europeisti e si tende al conflitto. Ma non c'è il pericolo di alimentare proprio l'euroscetticismo, anziché svuotarlo? «Penso che un leader non possa rinunciare al suo disegno, se crede in esso. Quando il Cancelliere Kohl abbandonò il marco, avendo ottenuto la riunificazione, era consapevole delle incognite. Avrebbe potuto perdere il consenso dei tedeschi. Ebbe il coraggio di andare avanti, sostenuto dalla Francia di Mitterrand, e si dimostrò uno statista. Assecondare gli impulsi e le paure collettive scivolando nel populismo è un rischio da cui guardarsi sempre».

Ma chi è in grado oggi di ridare impulso all'ideale europeo? «Considero i recenti interventi di Mario Draghi un contributo fondamentale al riguardo. Il presidente della Bce spiega come affrontare la tempesta in Europa prima che sia troppo tardi. Intende agire con tutti i mezzi a disposizione della politica monetaria a sostegno dell'euro e al servizio della ripresa, ma al tempo stesso vede i limiti insuperabili di questo suo sforzo. Perciò ritiene che si debba completare l'unione monetaria attraverso l'unione bancaria, compreso l'avvio della garanzia europea sui depositi. Superando le posizioni frenanti che vengono dalla Germania. Draghi, peraltro, parla di innovazioni forti in campo istituzionale. Pilastri, come quelli di cui ho detto, che purtroppo non seguirono la creazione della moneta unica».

Dunque c'è in campo l'ipotesi, di cui ha parlato Eugenio Scalfari, di un ministro del Tesoro o delle Finanze europeo? «Esattamente. Draghi intende un'autorità di bilancio dei Paesi dell'eurozona, da istituire all'interno o ex novo all'esterno della Commissione. Sarebbe un passo avanti cruciale. E fin d'ora sarebbe comunque una degna battaglia europeista per il governo o il leader che volesse intestarsela».

Qualcuno vede analogie fra l'Italia di Renzi, esposta sul fronte della polemica con la Commissione, e l'Italia del 2011, quando emerse l'incompatibilità del governo Berlusconi con la cornice europea.

«Non vedo analogie. Nel 2011 c'era una grave perdita di credibilità dell'Italia in atto. La maggioranza di centrodestra si andava sfilacciando in modo evidente e, d'altro canto, esisteva un'opposizione che esprimeva una visione di governo, un'idea di come stare in Europa. Oggi Renzi si giova di una maggioranza stabile e l'opposizione è frantumata».

Giorgio Napolitano

L'unità di intenti non può essere delle sole forze socialiste. Non bisogna rimanere nella dimensione nazionale, occorre un balzo in avanti nell'integrazione.

E in questo senso è giusta l'idea sostenuta dal presidente della Bce, Mario Draghi, di prevedere un ministro del Tesoro europeo.

Qualsiasi intesa per rinnovare e far progredire l'Unione e superarne le attuali insostenibili contraddizioni deve comprendere la Germania.

Penso che un leader non possa rinunciare al suo disegno, se crede in esso. Dalla Cancelliera tedesca un passo di straordinario valore politico con l'apertura ai richiedenti asilo: assecondare gli impulsi e le paure collettive scivolando nel populismo è un rischio da cui guardarsi sempre. Le divergenze tra Italia e Bruxelles? Occorre accortezza e capacità di persuasione da parte nostra

www.quirinale.it www.governo.it PER SAPERNE DI PIÙ

Foto: L'ex capo dello Stato, Giorgio Napolitano LA BCE Fa interventi decisivi e giustamente chiede l'unione bancaria AUSTERITY La politica deve fare scelte nuove per superare visioni restrittive BERLUSCONI Nel 2011 c'era una perdita di credibilità, oggi nessuna analogia

L'INTERVISTA/ L'ECONOMISTA LORENZO BINI SMAGHI: EURO RAFFORZATO UN PROBLEMA IN PIÙ PER LE AZIENDE

"Draghi non deve mollare l'acquisto di titoli proceda"

EUGENIO OCCORSIO

ROMA. «L'area euro ha un problema in più: la rivalutazione delle moneta, non solo sul dollaro ma anche contro le valute dei Paesi emergenti. Ciò penalizza la competitività dell'export, già colpito dal rallentamento della Cina e degli stessi Usa. Ma non significa che si deve rinunciare né rallentare il quantitative easing». Lorenzo Bini Smaghi, oggi a capo della Société Generale, nel board della Bce dal 2005 al 2011, avverte che «l'impatto positivo del qe è stato vanificato. Il cambio effettivo verso la media ponderata delle valute è tornato a un anno e mezzo fa».

Tutto questo è dovuto al voltafaccia della Fed, che ci ha già ripensato sul rialzo dei tassi? «Direi di sì. Ma il rallentamento dell'economia americana, motivo della frenata sui tassi, è fisiologico per un Paese che cresce ininterrottamente dal 2010 anche a buon passo, e non ha avuto la seconda recessione». Influiscono i fallimenti nelle compagnie dello shale oil, spiazzate dai ribassi petroliferi? «In qualche misura, ma non determinante. Questo è un problema finanziario, dovuto ai default delle obbligazioni con cui le compagnie si finanziano. Il trasferimento all'economia reale non è automatico. C'è chi vede una nuova crisi modello-subprime quale detonatore di una reazione a catena. Ma sono diverse le situazioni se non altro perché il mercato allora era inondato dai titoli spazzatura, appunto quelli connessi ai subprime, ora non è così. Comunque c'è da fare attenzione alla quantità di titoli ad alto rischio acquistati per la ricerca di migliori profitti negli anni dei tassi a zero, una tipica controindicazione del qe. Gli investitori potrebbero venderli in massa a causa delle incertezze esistenti, con forti instabilità sui mercati e l'ampliamento della massa di liquidità inespressa che già oggi ferma gli investimenti, in America come in Europa».

Ora in America il qe non c'è più, Draghi invece ha indicato che in marzo ne annuncerà un rafforzamento oltre a nuove misure monetarie. Non basta a controbilanciare l'effetto-Fed? «Solo in parte. I mercati vogliono vedere i fatti».

Sono rimasti scottati dall'esperienza di dicembre quando Draghi deluse le aspettative? «I mercati vogliono vedere per credere. Non si basano solo sugli annunci. C'è un'altra questione: la domanda di euro è forte perché la maggior parte dei Paesi europei registra un surplus commerciale.

Le esportazioni superano le importazioni, e la richiesta di euro (per pagarle, ndr) spinge la moneta. Ecco perché il qe non basta: ci vogliono misure che facciano crescere la domanda interna, investimenti privati e pubblici e provvedimenti fiscali per stimolarla specie nei Paesi che se lo possono permettere, dove il debito pubblico non è troppo alto».

Foto: A FRANCOFORTE Lorenzo Bini Smaghi è stato nel board della Bce dal 2005 al 2011

i COMMENTI

Trasparenza e merito per la riforma della PA

Paolo De Ioanna

"n corposo studio, coordinato in ambiente Formez (agosto 2014) da G. Rebor, sottolineava la complessità di analisi attendibili dirette a valutare, anche quantitativamente, le performance degli interventi pubblici, che spesso esprimono logiche fondate su profili strutturali molto differenti: dove il ciclo della performance dovrebbe indagare contestualmente sulla competitività/ efficienza; sulla qualità e sulla equità delle attività e dei servizi resi. Nel momento in cui la riforma della PA intende incidere a fondo su questi elementi della azione pubblica (e vi è largo accordo sul ruolo cruciale che la pubblica amministrazione assolve nella composizione della produzione totale dei fattori di un sistema economico competitivo), diviene essenziale capire quali sono le innovazioni di sistema che dovrebbero fare da nuovo driver rispetto al quadro in vigore dal 2009 (d.lgvo ni50, " Brunetta"). segue a pagina 10 segue dalla prima na mera riduzione netta dei flussi finanziari intermediati dalla PA, se non è accompagnata da una riorganizzazione fine e profonda delle attività, ha nel breve periodo un effetto depressivo sulla produttività dei fattori. Un esempio: test d'ingresso bizzarri, aumento delle tasse d'iscrizione e tagli alle borse di studio hanno forse ridotto abusi e diminuito il contributivo relativo delle Università nella formazione del disavanzo, ma hanno provocato una sensibile riduzione delle iscrizioni, soprattutto al Sud,impoverendo quella che è la materia prima dello sviluppo: una conoscenza scientifica universitaria ampia e diffusa. Le risorse umane che abbiamo perso in questi anni sono vuoti nel PIL potenziale, che deprimono il sentiero della crescita in modo permanente. Dunque appare necessario riconsiderare insieme gli elementi che conducono ad una valutazione equilibrata delle performance delle Università, in termini di efficienza, qualità dell'insegnamento ed equità: nel senso di apertura degli accessi a tutti i giovani che potenzialmente ne hanno titolo giuridico, selezione incisiva e motivata a partire dal secondo anno, e sostegno effettivo ai meritevoli. Una apposita Agenzia indipendente indaga questi fenomeni e sembra suggerire che è necessario confrontarsi con la complessità dei processi che generano valore pubblico: la comprensione di questi processi è dunque in via generale un modo per costruire il ciclo della performance e rendere significativa questa attività. Poiché è realistico pensare che per un certo tempo dovremo fare i conti con una crescita debole e uno stock di debito rilevante, è sensato provare ad integrare in modo effettivo i due cicli della performance e del controllo dei flussi finanziari intermediati dal bilancio: il manufatto contabile che presenta le politiche pubbliche, sia pure in modo assai approssimativo, sono i programmi: forse è da questo manufatto che bisogna ripartire per unificare i due cicli. Di questa strategia vi è qualche traccia nei documenti del Governo che preparano la riforma, ma non è chiaro come e dove si interverrà, mentre è chiaro che in questo percorso i dirigenti dovrebbero assumersi precise responsabilità; tuttavia ancora una volta non si comprende bene con quali strumenti e poteri questa rinnovata dirigenza potrà operare. Se è vero che le logiche di intervento sono strutturalmente diverse allora è molto difficile costruire un vestito unico per un mondo che è segnato soprattutto dalla diversità degli specialismi; le migliori esperienze interne ed internazionali suggeriscono precise linee generali d'azione; vediamone in estrema sintesi alcune. Regolazione, gestione e controllo sono le tre componenti essenziali della funzione amministrativa: è necessario favorire una logica di rete intelligente, che promuova scambi e connessioni tra queste tre componenti, organizzate come flusso continuo, libero da eccessivi formalismi. Gli obiettivi che si inseriscono nei documenti di programmazione devono essere credibili e chiari nei rami alti dell'indirizzo politico, analitici e trasparenti nei rami bassi, dove si misura l'attività dei singoli organismi burocratici; i criteri di misurazione devono cercare di connettere sempre, ove possibile, l'attività burocratica con la concreta esperienza del servizio pubblico vissuta dal cittadino e dall'impresa. La trasparenza è una componente cruciale della valutazione dell'azione amministrativa, ma questo profilo non può esaurirsi nella produzione di carte e documenti da mettere in rete: deve porsi l'obiettivo di far comprendere la direzione, la

qualità e gli obiettivi e i risultati della azione pubblica. Comunicare, soprattutto spiegare, ciò che si fa nelle amministrazione non è una operazione di marketing per far contenti i politici, ma è funzione di un buon rapporto con i cittadini: è un modo sostanziale per costruire il rapporto che connette il cittadino alla rete di servizi, fisici e giuridici, che danno corpo al suo status di cittadinanza democratica. Solo se si comprende bene il valore dei servizi pagati con il prelievo obbligatorio è possibile esercitare un bilanciamento responsabile nelle scelte dei singoli, anche in sede elettorale, e delle stesse amministrazioni nella preparazione dei bilanci pubblici e delle priorità politiche che essi incorporano. Per implementare questo processo è forse necessario presentare e valutare l'attività pubblica per quello che fa, per come lo fa e per come dovrebbe farlo per mantenere le promesse e le premesse della cittadinanza democratica. Valutare la pubblica amministrazione è parte dello stesso contesto che costruisce, struttura, racconta e rende efficace il perimetro della nostra cittadinanza, attiva e democratica.

L'INTERVISTA

"La legge di stabilità un altro passo avanti di legalità e certezze"

"LA RIFORMA DOVRÀ ADESSO PROSEGUIRE IN QUESTA DIREZIONE", DICE FRANCO MIRABELLI, PARLAMENTARE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLE MAFIE. "E IL JOBS ACT PUÒ CREARE NUOVE OCCASIONI IN PARTICOLARE PER I GIOVANI"

(g.mor)

Roma Sono 127mila le persone impiegate nel settore degli apparecchi da intrattenimento, cinquantamila le famiglie che lavorano solo nell'ippica, 146mila nella restante filiera del gioco. Senza contare gli addetti nella distribuzione (tabaccai, esercenti, etc.) e il conseguente indotto. Dati che mostrano come questo settore abbia un lato che merita considerazione soprattutto in un momento in cui si richiedono cambiamenti importanti all'industria del gioco. Onorevole Franco Mirabelli, lei è membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, e in tema di lavoro si è spesso soffermato sui cambiamenti apportati dal jobs act, che idea si è fatto dell'industria del gioco e del suo mercato del lavoro? «Sono numeri importanti, che dimostrano una certa valenza industriale del settore di cui il Governo e il Parlamento devono essere ben consapevoli. Con la recente Legge di Stabilità si è intervenuti con alcune misure sulla fiscalità del comparto, sulla riduzione della pubblicità e la riduzione dell'offerta nei locali pubblici non dedicati prevalentemente al gioco. Tali provvedimenti, con il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, riguarderanno un nuovo assetto distributivo delle sale da gioco sul territorio e l'introduzione di nuovi apparecchi (ndr: le AWP da remoto n.d.r.) più sicuri e controllabili, nonché ulteriori misure per garantire ancora di più legalità e sicurezza al consumatore. Al di là di alcune polemiche che inevitabilmente accompagnano interventi di sistema come questo, si tratta ora di proseguire in questa direzione mettendo mano a una legge di riordino dell'intero settore. Ci stiamo lavorando e nei prossimi giorni in qualità di relatore inizierò in commissione finanze al senato le audizioni per avviare l'iter. Così il Parlamento può confermare e concretizzare l'attenzione nei confronti di un settore che può rappresentare, se ben regolato dallo Stato, un asset industriale importante esattamente come lo sono altri. Si deve regolare l'intero settore, garantire il minimo impatto sociale, combattere l'illegalità, garantendo trasparenza e certezze agli operatori». Crede che il nuovo perimetro del lavoro disegnato dal jobs act e soprattutto l'introduzione dei voucher per gli impieghi a giornata possa rispondere alle esigenze di questo settore? «Le misure introdotte dal Jobs Act hanno l'obiettivo di rivitalizzare in generale il mercato del lavoro del nostro Paese, adattandolo finalmente ai cambiamenti avvenuti negli ultimi anni a livello sociale, industriale, nell'organizzazione delle aziende e nelle nuove tecnologie. Soprattutto per quest'ultimo caso, relativamente al settore dei giochi caratterizzato da un'elevata componente tecnologica, il Jobs Act può creare nuove opportunità, in particolare ai più giovani. Il punto non è il voucher anzi, viste le caratteristiche di eccellenza tecnologica di cui l'Italia è leader globale, probabilmente è il momento in cui anche le Università possono fare qualcosa e predisporre a offrire percorsi formativi specifici, che sicuramente - nel tempo - produrranno un effetto positivo sull'occupazione». Gaming hall, tornei di gioco itineranti, personaie alle casse di terminali che accettano puntate live, sale bingo che coprono orari superiori alle 12 ore, ritiene necessario pensare a specifiche figure di lavoro del mondo del gambling? «Sicuramente. Peraltro a maggiore formazione specialistica in questo settore corrisponde maggiore sicurezza. Avere figure specifiche aiuterebbe anche a evitare il travaso verso l'illegalità, una sfida da tenere sempre ben presente, viste anche le recenti imposizioni fiscali, necessarie, ma più gravose. È una delle facce del Jobs Act: rispondere alle esigenze derivanti da un nuovo quadro macro economico che negli ultimi 10 anni ha subito cambiamenti profondi, ma prevedere più formazione in cambio di flessibilità. In verità però, qui la sfida è un'altra». Quale? «Che Governo e Parlamento, insieme ai Monopoli di Stato e alle forze dell'ordine, proseguano il contrasto all'offerta di gioco illegale, favorendone l'emersione, ma anche, come prevede il mio disegno di legge, aumentando la deterrenza con l'aumento delle pene e migliorando e

strutturando il sistema di prevenzione e controllo individuando responsabilità operative. Da ciò si produrrà un beneficio non solo in termini di presidio della legalità e sicurezza dei giocatori, ma anche l'emersione di posti di lavoro "regolari", con le giuste tutele per gli addetti che oggi lavorano ancora in aree "grigie". L'approvazione della Legge di Stabilità da parte della Camera ha sancito l'aumento del PREU su slot e VLT. È la modifica del comma 524 che "innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il PREU sulle newslot dal 15 al 17,5 per cento. Oltre a discutere sulle possibili variazioni del gettito erariale, crede che questo tipo di aumento possa avere un qualche impatto negativo sull'occupazione del settore? «La Legge di Stabilità ha introdotto una serie di misure relative al mercato dei giochi che vanno lette e interpretate nel loro insieme e che hanno l'obiettivo di introdurre una serie di novità e opportunità destinate a ridisegnare l'intero mercato dei giochi in Italia. Sul piano degli impatti di tali misure sull'occupazione, purtroppo la questione è un po' complicata: le nuove imposizioni fiscali, gettito erariale a parte, riducono in modo significativo i margini della filiera, e riducono sale e awp. C'è sicuramente un rischio occupazionale, ma anche qui penso che dare certezze e stabilità al settore possa favorire l'occupazione stessa». Dal momento che il settore del Gaming ha un'alta componente tecnologica, non si potrebbe pensare a sinergie con grandi aziende IT per promuovere la specializzazione professionale avanzata, sulla falsa riga dell'operazione fatta da Apple a Napoli? «Governo e parlamento stanno dimostrando la massima disponibilità a offrire le migliori condizioni alle aziende straniere che vogliono investire in Italia. Forse anche le aziende del gioco che operano nel nostro paese possono dare il loro contributo proponendo idee e progetti di partnership con player stranieri, attraverso i quali tentare di offrire occasioni a giovani ricercatori e sviluppatori. Anche perché sarebbero le stesse aziende promotrici a trarne un potenziale beneficio, scoprendo magari giovani talenti. E ancora è necessario indirizzare la ricerca verso tutti i sistemi tecnologici e non che potrebbero ridurre l'impatto sociale, organizzare il gioco contrastando le patologie a esso legate, favorendo allo stesso modo trasparenza e legalità». FONTE AGIMEG SU DATI AAMS LA LOTTA ALL'ILLEGALITA Numero di siti Web irregolari inibiti 9 7 1 12 '13 '14 Finn: Animsisu M tais

Foto: Franco Mirabelli è

Foto: membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. In tema di lavoro si è spesso soffermato sui cambiamenti apportati dal jobs act

domande e risposte previdenza

Lavori usuranti, domanda all'Inps entro il 1° marzo

Per la pensione serve quota 97,6 Età minima 61 anni + 7 mesi
BRUNO BENELLI

È in arrivo la scadenza del 1° marzo entro la quale le persone che svolgono lavori usuranti devono presentare domanda di riconoscimento delle loro mansioni avendo raggiunto o potendo raggiungere i requisiti per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2016. Per chi svolge lavori usuranti la legge riconosce una pensione con requisiti agevolati rispetto a quelli chiesti agli altri lavoratori. Sono requisiti migliori perché per la pensione, ad esempio, sono ancora sufficienti i vecchi 35 anni di versamenti contributivi. I lavori che la legge qualifica usuranti, possiamo suddividerli (in modo sintetico) in tre categorie. 1 - Faticosi e pesanti: in galleria, sotterranei, pozzetti, con alte temperature, in cassoni, ecc. 2 - Produzione in serie con ritmi ripetitivi nella "linea catena": autoveicoli, elettrodomestici, condizionatori, calzature, ecc. 3 - Lavori notturni: A) Turni di 6 ore per almeno 64 giorni l'anno; B) Senza turni: ciclo continuo annuo per almeno 3 ore al giorno. 4 - Trasporto pubblico: conducenti di veicoli con almeno 9 posti. Tutti questi lavori devono essere svolti per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività. La domanda entro il 1° marzo non riguarda la pensione. Essa è propedeutica a quella successiva con la quale, una volta riconosciuti le mansioni usuranti e i requisiti di legge, si chiede materialmente la pensione. I requisiti anagrafici e contributivi sono i seguenti. 1) Per i lavori faticosi e pesanti, per le produzioni in serie, per il trasporto pubblico e per i lavori notturni per l'intero anno è richiesta la quota 97,6, formata da un minimo di 61 anni + 7 mesi di età e da un minimo di 35 anni di contributi. 2) Per i lavori notturni svolti con il sistema dei turni i requisiti sono diversi a seconda del numero di notti. a) Almeno 78 notti = quota 97,6 (età minima 61 anni + 7 mesi). b) Da 72 a 77 notti = quota 98,6 (età minima 62 anni + 7 mesi). c) Da 64 a 71 notti = quota 99,6 (età minima 63 anni + 7 mesi). Ai lavoratori autonomi è richiesto: a) quota: un punto in più, b) età: un anno in più. In realtà per la materiale riscossione serve l'apertura della cosiddetta finestra, che costringe il lavoratore ad aspettare 12 mesi per i dipendenti e 18 per gli autonomi. Se non viene rispettata la scadenza del 1° marzo scatta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a: a) 1 mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese; b) 2 mesi, per un ritardo da uno a tre mesi; c) 3 mesi per un ritardo pari o superiore a tre mesi. La domanda per i dipendenti privati può essere presentata in forma cartacea agli uffici Inps (il modulo è sul sito www.inps.it), per quelli pubblici va presentata solo in via telematica collegando all'Inps direttamente, tramite callcenter o tramite i patronati. c) Mi mancano un anno e due mesi per il diritto a pensione. Quanto costano quest'anno i contributi volontari Inps su una retribuzione lorda di 29.500 euro? PAOLO VECCHI Il costo è uguale all'anno scorso: il 32,87% della retribuzione. Perciò a lei l'operazione costerà 9.700 euro per un anno e 800 euro per gli altri due mesi (salvo aumenti nel 2017). Totale: 10.500, una media di 875 euro al mese. Lavoratore dipendente dell'industria, 63 anni di età e 2.132 contributi Inps al 30 giugno 2016, quando potrò andare in pensione? B. R. Raggiungerà i 42 anni + 10 mesi richiesti dalla legge ad aprile 2018, con decorrenza della pensione dal successivo maggio.

Il sostegno all'economia delle regioni passa anche dai fi nanziameti alle imprese

Contributi antidoto alla crisi

BRUNO PAGAMICI

Non solo incentivi fiscali per lo sviluppo del territorio. Le finanziarie regionali 2016, a sostegno del sistema economico locale, prevedono anche e soprattutto fi nanziameti e contributi a fondo perduto. Tra gli interventi piú signifi cativi, la regione Friuli Venezia Giulia sostiene l'inserimento lavorativo di disoccupati over 50, la Lombardia finanzia la riqualifi cazione turistica e la cooperazione, il Trentino concede contributi attraverso procedure negoziali «su misura» per le iniziative aziendali piú importanti. Di particolare rilievo l'iniziativa della regione Emilia-Romagna, che ha deciso di sostenere le vittime delle recenti crisi bancarie. Lombardia. L'amministrazione regionale ha operato una serie di interventi nei vari settori dell'economia locale. Economia e competitività, politiche agroalimentari, turismo: - risorse destinate al cofinanziamento del nuovo Prs 2014-2020 (20, 3 milioni nel 2016, 24 milioni nel 2017 e 28 milioni nel 2018); - risorse per il trasferimento di funzioni in materia di agricoltura e foreste (10 milioni per ciascun anno del triennio); - contributi in conto capitale alle imprese per facilitare l'accesso al credito (2 milioni per ciascun anno 2016 e 2017); - risorse per le funzioni trasferite in materia di pesca (1,4 milioni per ciascun anno del triennio) e di agricoltura montana (4 milioni nel triennio in capitale). Commercio, turismo e terziario: - contributi in capitale per la riqualifi cazione urbana e per il sostegno alla competitività nel settore del commercio (6 milioni nel 2016 e 3 milioni nel 2017); - contributi per interventi a sostegno dei servizi alle imprese (3 milioni nel 2016); - progetti di promozione fi eristica in Italia e all'estero (1,7 milioni nel triennio); - interventi in capitale di riqualificazione e promozione del sistema turistico lombardo per un importo pari a 5 milioni nel 2016, nonché risorse correnti per interventi finalizzati alla promozione del turismo per circa 3,9 milioni per ciascun anno del triennio. Industria: - risorse in capitale per la costituzione linea a fondo perduto per comparto cooperazione (2 milioni nel 2016); - risorse in capitale per iniziative e programmi di ricerca (9,7 milioni nel 2016). Lazio. Il bilancio 2016 della regione Lazio prevede nel 2016 l'attivazione di bandi sui tre programmi operativi, Fesr (125 mln), Fse (145 mln) e Psr (169mln), per un totale di oltre 440 milioni di euro. - Formazione e lavoro. Nel 2016 sono previsti 128,9 mln di risorse di bilancio e 121 mln di fondi strutturali Fse per garantire: il diritto allo studio, la formazione professionale, il coworking, i servizi per l'impiego, le scuole di alta formazione, gli Lsu, i progetti per le scuole, i green jobs, il contratto di ricollocazione. - Ricerca e innovazione tecnologica. Oltre a 25 milioni di euro di fondi strutturali Fesr sono previsti 25,5 milioni di investimenti per innovazione e trasferimento tecnologico e per riposizionamento competitivo. Inoltre, da bilancio, 16 mln sono destinati alla ricerca di base e ai distretti tecnologici. Le politiche per il riposizionamento competitivo sono rivolte alle aree di crisi di Piedimonte San Germano, con il rifi nanziameto della legge 46/2002 per l'indotto Fiat, e a sostegno della Valle dell'Aniene. Emilia-Romagna. L'amministrazione regionale si è mostrata particolarmente attiva nel sostegno di particolari comparti presenti sul territorio e di categorie sociali. Tra questi interventi spicca in particolare quello previsto a favore degli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle recenti crisi bancarie, per i quali è previsto il sostegno all'assistenza legale. Al riguardo la regione concederà contributi per le spese legali, alle persone fi siche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con dl 22 novembre 2015, n. 183 (Disposizioni urgenti per il settore creditizio). Per far fronte agli oneri derivanti dall'impegno è stata disposta un'autorizzazione di spesa pari a euro 200 mila per l'anno 2016. La regione interviene anche a favore dei liberi professionisti, con il Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito, con il quale promuove l'accesso al credito da parte di tali categorie, a cui si aggiungono artigiani e micro imprese. I 2 milioni di euro messi a disposizione sono destinati alla concessione di fi nanziameti per l'avvio e la crescita delle attività di impresa e professionali. Venticinque milioni di euro saranno resi disponibili per

l'internazionalizzazione delle imprese. Provincia Autonoma di Trento. Il sostegno alle imprese Friuli Venezia Giulia. Alle attività produttive la regione ha assegnato 55 milioni di euro a favore dei fondi di rotazione nei diversi settori per agevolare l'accesso al credito delle imprese. In materia di politiche attive del lavoro, le imprese potranno presentare istanze di contributo per i seguenti interventi realizzati nel 2016: a) assunzioni a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative di donne disoccupate; b) assunzioni a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci - lavoratori in cooperative di uomini disoccupati over 50; c) assunzioni a tempo determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi di donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età e di uomini disoccupati over 50; d) trasformazioni di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti donne e uomini over 50. Le imprese sono diversificate attraverso interventi economici diretti e indiretti. Tra i primi i contributi a fondo perduto: verranno concessi attraverso procedure negoziali «su misura» per le iniziative più importanti e mediante il credito d'imposta per iniziative sino a 300 mila euro per gli investimenti fissi e sino a 100 mila euro per la ricerca e l'internazionalizzazione. Tra gli interventi indiretti: - il fondo strategico territoriale per le aziende più strutturate, con una dotazione ancora disponibile di oltre 80 milioni di euro; - i fondi di rotazione bancari rivolti alle imprese di piccola dimensione (dotazione di circa 25 milioni); L'agricoltura beneficerà dei fondi della nuova programmazione settennale: si tratta di oltre 300 milioni di euro nel periodo 2014-2020 che saranno utilizzati per sostenere il ritorno alla terra di giovani imprenditori, per sostenere la qualità e la sostenibilità delle produzioni e per la modernizzazione degli impianti. Abruzzo. La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della l.r. 77/2000 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stata stabilita per l'anno 2016 in euro 1.700.000. La legge, il cui obiettivo è il miglioramento qualitativo delle strutture ricettive, è rivolta alle pmi e agli enti no profit che operano nel settore. Sono ammissibili programmi di investimento relativi alla gestione di strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici, residenze di campagna, case per ferie, ostelli della gioventù, affittacamere, rifugi montani e rifugi escursionistici, parchi di divertimento e stabilimenti balneari. Sono ammissibili gli interventi relativi alla costruzione di nuove strutture ricettive, alla riconversione e recupero di edifici con trasformazione in strutture ricettive; alla riattivazione di strutture ricettive, compreso l'acquisto dell'immobile; all'ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento, straordinaria manutenzione di un esercizio esistente; alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di stabilimenti balneari; alla realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di parchi di divertimento. Il contributo è concesso in «de minimis» e non può superare euro 150 mila. La soglia di investimento minimo ammissibile è fissata in euro 50 mila.

Contributi e fondi regionali per le aziende

Emilia Romagna

Fondo rotativo per l'accesso al credito da parte di professionisti, artigiani e le micro imprese, comprese le start-up Internazionalizzazione delle imprese • Contributi per l'assistenza legale agli obbligazionisti danneggiati dalle recenti crisi bancarie

Friuli Venezia Giulia

Provincia Autonoma Trento

Contributi a fondo perduto concedibili attraverso procedure negoziali «su misura» per le iniziative più importanti e mediante il credito d'imposta per iniziative sino a 300 mila euro per gli investimenti fissi e sino a 100 mila euro per la ricerca e l'internazionalizzazione

Lombardia

Contributi in conto capitale alle imprese per facilitare l'accesso al credito Contributi per interventi a sostegno dei servizi alle imprese • Interventi in capitale di rischio e promozione del sistema turistico Risorse in capitale per la costituzione di linee a fondo perduto per comparto cooperazione Fondi di

rotazione nei diversi settori per agevolare l'accesso al credito delle imprese Contributi per: • assunzioni a tempo indeterminato in cooperative di a. disoccupati; assunzioni a tempo determinato di donne disoccupate over 50; trasformazioni di rapporti di lavoro a elevato rischio c. di precarizzazione

Come muoversi per individuare la natura delle operazioni ai fini dell'applicazione Iva

Dare o fare confine tra cessioni di beni e prestazioni di servizi

La direttiva 2006/112/Ce del 2006, in linea generale, definisce la «cessione di beni» come il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario, mentre la «prestazione di servizi» come ogni operazione che non costituisce una cessione di beni

FRANCO RICCA

La recente circolare n. 37/2015, con la quale l'Agenzia delle entrate ha diffuso nuovi chiarimenti sui dubbi in materia di inversione contabile dell'Iva, riaccende i riflettori sull'annosa questione della distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi, nell'ambito della più generale problematica dell'individuazione della natura dell'operazione, essenziale ai fini della corretta applicazione dell'Iva. Alle oggettive difficoltà di individuare la natura dell'operazione si sommano quelle derivanti dal non perfetto allineamento della normativa interna, che attinge ampiamente all'ordinamento del diritto civile nazionale, rispetto a quella comunitaria, che si basa invece su nozioni proprie e dovrebbe sempre prevalere, non soltanto nei rapporti transnazionali, ma anche nelle transazioni totalmente domestiche. Va ricordato che la direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, in linea generale, definisce la «cessione di beni» come il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario, mentre la «prestazione di servizi» come ogni operazione che non costituisce una cessione di beni. Dato che il sistema prevede spesso regole differenziate a seconda che l'operazione sia classificabile nell'una o nell'altra categoria (per esempio, ai fini della determinazione del luogo dell'imposizione, dell'insorgenza del fatto generatore ecc.), occorre capire come muoversi, in concreto, per affrontare l'ineludibile compito di distinguere le cessioni di beni dalle prestazioni di servizi e come procedere in presenza di un'operazione composita, che contiene cioè elementi dell'una e dell'altra categoria. I contributi della giurisprudenza nazionale e della prassi. La giurisprudenza e l'amministrazione finanziaria si sono occupate spesso di questioni concernenti la qualificazione dell'operazione, soprattutto con riguardo alla distinzione fra appalto (prestazione di servizi) e vendita (cessione di beni). Nella risoluzione n. 360009 del 5 luglio 1976, rispondendo al quesito di una società che riteneva di potersi basare, al suddetto scopo, sulle indicazioni della legge n. 771 del 1941 in materia di imposta di registro sugli appalti, il ministero delle finanze, dopo avere dichiarato inapplicabili le disposizioni di tale legge, ha ritenuto di doversi uniformare alla giurisprudenza della Cassazione, che con sentenza n. 3517 del 28 ottobre 1958 ha stabilito che oggetto del contratto di appalto è il risultato di un «facere» (anche se comprensivo di un «dare»), che può concretarsi così nel compimento di un servizio che l'appaltatore assume verso il committente, dietro corrispettivo, mentre oggetto del contratto di vendita può consistere sia in un «dare» che in una obbligazione di «dare» e di «fare». Il ministero ha quindi concluso che, ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali (allora) previsti dall'art. 79 del dpr 633/72, gli elementi caratterizzanti il contratto di appalto devono essere ricercati sulla prevalenza del «fare» sul «dare»; in particolare, come chiarito ulteriormente dalla Corte suprema con sentenza n. 1114 del 17 aprile 1970, «deve desumersi dalle clausole contrattuali se la volontà delle parti ha voluto dare maggior rilievo al trasferimento di un bene o al processo produttivo di esso». In applicazione di questi criteri, con nota n. 501629 del 10 ottobre 1975 è stato dichiarato che sono da considerare contratti di vendita (e non di appalto) quelli concernenti la fornitura, ed eventualmente anche la posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, etc., qualora l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio dei prodotti e materiali sopra menzionati. Invero, quest'ultima specificazione soggettiva, laddove pare prospettare una soluzione differente nel caso in cui la fornitura e posa sia curata da un soggetto diverso dal fabbricante o commerciante, per esempio un artigiano, non pare compatibile con il principio della oggettività della valutazione, oltre che con il principio di neutralità sotto il profilo della parità di trattamento: la natura dell'operazione, infatti, basandosi su elementi obiettivi, non può dipendere dalla qualificazione del soggetto, sicché la fornitura con posa di un bene non potrà essere qualificata cessione

quando posta in essere da un commerciante e invece prestazione di servizi quando effettuata, in circostanze identiche, da un artigiano. Nel caso particolare che le clausole contrattuali obbligassero l'assuntore degli indicati lavori a realizzare un «quid novi» rispetto alla normale serie produttiva, deve ritenersi prevalente l'obbligazione di «facere», in quanto si confi gurano gli elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l'intuitus personae e l'assunzione del rischio economico da parte dell'appaltatore (cassazione, 17 febbraio 1958, n. 507). Nella risoluzione n. 503351 del 12 marzo 1974, rispondendo a un quesito diretto a conoscere se ai corrispettivi relativi alle cessioni di case prefabbricate in legno, effettuate da imprese costruttrici e rispondenti alle caratteristiche di edilizia economia di cui all'art. 13 della legge n. 408/1949, l'Iva si rendesse applicabile con l'aliquota ridotta, il ministero ha osservato che occorre anzitutto distinguere il caso in cui il committente acquista i pezzi della casa prefabbricata e li resa artigiana fa montare e mettere in opera dalla stessa impresa che li produce o da terzi, da quello in cui il committente affida a un'impresa la costruzione di una casa, da effettuare con i pezzi fabbricati dall'impresa stessa. Nella prima ipotesi, poiché il contratto ha per oggetto il semplice acquisto dei singoli pezzi e poiché tali pezzi costituiscono l'oggetto della ordinaria produzione dell'impresa che li fabbrica, il negozio giuridico si qualifica come una compravendita, alla quale non è applicabile l'aliquota ridotta. Nella seconda ipotesi, invece, l'impresa assume l'obbligo di consegnare la casa costruita e completa, sia pure con i pezzi da essa prodotti, e, pertanto, l'Iva è dovuta con l'aliquota ridotta. Di recente, nella risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, in relazione alle operazioni poste in essere da imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli, l'Agenzia delle entrate ha dichiarato che tali operazioni sono riconducibili al contratto di cessione con posa in opera, dove l'obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi). Lo scopo dell'impresa artigiana è, infatti, quello di produrre infissi in serie con caratteristiche standardizzate, seppur tenendo conto di semplici variazioni di misura in relazione alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, e di cederli con posa accessoria. È sempre fatta salva la differente ipotesi in cui l'impresa, per realizzare i beni richiesti dal cliente, debba realizzare un «quid novi» rispetto all'ordinaria serie produttiva. Da ultimo, nella citata circolare n. 37 del 22 dicembre 2015 l'Agenzia ha richiamato ulteriori precedenti in materia, a partire dalle risoluzioni n. 164 e n. 148 del 2007, ove è stato precisato che «quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera» (su questo punto, tuttavia, occorre valutare anche l'importanza dei lavori di adattamento: si veda la sentenza della Corte di giustizia Ue 27 ottobre 2005, C-41/04, concernente il caso della fornitura di un software standard al quale erano stati apportati alcuni adattamenti necessari alle esigenze del committente). Viene ricordata poi la risoluzione n. 220/2007, con la quale è stato chiarito che, nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, per stabilire se prevalga l'obbligazione di dare o quella di fare, occorre fare riferimento alla volontà contrattuale espressa dalle parti: se tale volontà mira principalmente al trasferimento di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è qualificabile quale cessione con posa in opera, mentre se la volontà è di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, si deve considerare assorbente la prestazione di servizi. La circolare ricorda poi che, secondo la cassazione, «occorre valutare se le parti abbiano inteso attribuire prevalenza all'attività lavorativa prestata o all'elemento della materia, senza che sia di per sé dirimente il dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell'opera prestata» (sentenze n. 6925/2001 e n. 11602/2002). Infine, l'Agenzia richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia Ue, in particolare la sentenza C-111 del 29 marzo 2007, che per gli operatori costituisce senz'altro il punto di riferimento principale per quanto riguarda l'interpretazione delle disposizioni sull'Iva. Nella pagina che segue sono riportati i criteri generali elaborati dalla Corte Ue e una sintesi delle sentenze più significative.

Le novità sull'agevolazione per l'acquisto di macchinari in arrivo in un decreto Mise-Mef

Sabatini-ter su doppio binario

A disposizione sia i fondi di Cdp sia i quelli delle banche
CINZIA DE STEFANIS

In arrivo finanziamenti agevolati per l'acquisto di macchinari industriali (c.d. Sabatini-ter) a condizioni più vantaggiose per le imprese. Parliamo della nuova Sabatini-ter che porta con sé importanti novità per le banche e gli imprenditori. Oltre alla provvista di Cdp si avrà un'apertura della Sabatini-ter ai fondi diretti delle banche. Le banche potranno reperire le risorse economiche direttamente sul mercato anche a condizioni più vantaggiose. A disposizione delle imprese ci saranno così sia i fondi di Cdp sia i fondi diretti delle banche e delle società di leasing. In sostanza le banche e le società di leasing potranno ricorrere a una raccolta di provvista alternativa a quella della Cdp, senza la necessità di ulteriori stanziamenti di risorse finanziarie da parte dello Stato. La direzione degli incentivi alle imprese, divisione VI diretta da Gerardo Baione, ha già predisposto il nuovo decreto del ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con il quale sono state apportate le dovute modificazioni alle disposizioni attuative e procedurali in essere. Con propria circolare il Mise fornirà le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi da parte delle pmi. La medesima circolare riporterà il termine iniziale per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni ai sensi del nuovo dm. Il provvedimento attua quanto disposto nell'articolo 8, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 (c.d. Investment compact) che ha previsto l'apertura della Sabatini-ter anche a fondi diretti delle banche. Doppia possibilità di provvista per le imprese - Oltre alla provvista di Cdp si avrà un'apertura della Sabatini-ter ai fondi diretti delle banche. Ciascuna banca/società di leasing aderente alla convenzione potrà utilizzare, previa informativa all'impresa, sia la provvista di Cdp che quella derivante da altra fonte, dandone comunicazione al Mise in sede di trasmissione dell'elenco delle delibere di finanziamento. Potendo saltare il passaggio di Cdp i tempi saranno accorciati per l'emissione del provvedimento concessione del contributo (entro 30 giorni dalla delibera bancaria), per la stipula dei contratti finanziari con le pmi e l'erogazione dei finanziamenti da parte delle banche o società di leasing. • A disposizione delle imprese ancora 2,25 milioni di euro. Al 25 gennaio 2016 le imprese italiane hanno prenotato il 55% del plafond totale a disposizione delle pmi a valere sulla cosiddetta «nuova Sabatini». A disposizione delle imprese ancora 2,25 milioni di euro. La disponibilità residua di fondi da utilizzarsi fino al 31 dicembre 2016 è pari al 45% cui attingere per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Lo strumento agevolativo definito in breve «beni strumentali - nuova Sabatini», istituito dal decreto-legge del fare (articolo 2 del decreto legge n. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (pmi) per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il plafond di Cdp è stato incrementato fino a 5 miliardi. Lo stanziamento di bilancio, relativo agli anni 2014-2021, per la corresponsione del contributo a parziale copertura degli interessi sui finanziamenti bancari (inizialmente pari a 191,5 milioni di euro) in base a quanto disposto dalla legge di Stabilità 2015 è ora pari a 385,8 milioni di euro.

Confronto tra Sabatini-bis e Sabatini-ter

Sabatini-bis (oggi)

Sabatini-ter (domani)

Plafond unico - Le banche/società di leasing che aderiscono alla convenzione Mise-Abi-Cdp possono utilizzare esclusivamente il plafond costituito presso Cdp per concedere i finanziamenti alle pmi

Plafond doppio - Ciascuna banca/società di leasing aderente alla convenzione può utilizzare, previa informativa all'impresa, sia la provvista di Cdp sia quella derivante da altra fonte, dandone comunicazione

al Mise in sede di trasmissione dell'elenco delle delibere di fi finanziamento

Trasmissione totale delle delibere - Le banche/ società di leasing, a seguito della conferma di disponibilità delle risorse da parte di Cdp, con riferimento alla totalità dei fi finanziamenti deliberati, trasmettono al Mise, una sola volta su base mensile, le domande ricevute e la relativa documentazione allegata

Legale rappresentante - La dichiarazione di ultimazione investimento e la richiesta di erogazione della prima quota di contributo devono essere sottoscritte unicamente dal legale rappresentante dell'impresa

Conclusione investimento - L'investimento deve essere concluso entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del fi finanziamento

La dichiarazione di ultimazione dell'investimento deve essere resa dall'impresa entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'investimento

Professionisti vari - Sia la dichiarazione di ultimazione investimento che la richiesta di erogazione della prima quota di contributo devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale iscritto al relativo registro o da un professionista iscritto all'albo dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Richiesta prima quota - La richiesta della prima quota di contributo deve essere corredata da: dichiarazione liberatoria resa dal/i fornitore/i • attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica;

dichiarazione attestante che le dichiarazioni • liberatorie sono copia conforme agli originali prodotti dai rispettivi fi rmatari, in possesso del dichiarante e resi disponibili presso l'azienda; nel caso di investimento

realizzato con il ricorso • alla locazione fi finanziaria, dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento; in caso di contributo centocinquantamila euro, • documentazione antimafia

Singolo fi finanziamento deliberato - A partire dalla comunicazione di avvenuta prenotazione del contributo da parte del Mise, le banche/società di leasing trasmettono, con riferimento ai fi finanziamenti deliberati, le

domande ricevute e la relativa documentazione allegata. Ciascun banca/ intermediario fi finanziario ha facoltà di trasmettere i suddetti dati al Mise anche per singolo fi finanziamento deliberato

Termine investimento - L'investimento deve essere completato entro il periodo massimo di 12 mesi dalla data di stipula del contratto di fi finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. La dichiarazione di ultimazione

dell'investimento deve essere resa entro 60 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, pena la revoca del contributo concesso. La richiesta di erogazione della prima quota di

contributo è presentata al Mise, pena la revoca delle agevolazioni, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento

Richiesta prima quota - La richiesta della prima quota di contributo deve essere corredata da: dichiarazione liberatoria resa dal/i fornitore/i • attestante, altresì, il requisito di nuovo di fabbrica; nel caso di investimento

realizzato con il ricorso • alla locazione fi finanziaria, dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento; in caso di contributo centocinquantamila euro, • documentazione antimafia

La tesi della Fondazione nazionale dei commercialisti sulle novità del dlgs 139/2015

Bilanci abbreviati, l'approccio prudenziale deve prevalere

NORBERTO VILLA e FRANCO CORNAGGIA

Meno rigida la posizione sui bilanci abbreviati della Fondazione nazionale dei commercialisti. Si apre qualche possibilità in più per la redazione in forma semplice dei bilanci dopo il mancato superamento dei termini per due anni. Il documento dello scorso 15 gennaio della Fondazione concentra la sua attenzione sui bilanci semplificati di piccole società e mini imprese, alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 139/2015. Ma oltre ad analizzare le novità torna anche su argomenti non toccati dalla riforma ma sempre di attualità. L'articolo 2435-bis del codice civile prevede che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. Ulteriore previsione è quella che nel caso inverso, ovvero nel caso di ritorno al bilancio in forma ordinaria, prevede che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma. Tutto ciò non è stato intaccato dal decreto legislativo 139. Queste due previsioni erano state interpretate da un documento del consiglio nazionale in modo alquanto rigido: • «pur esistendo diverse interpretazioni sul significato delle parole «per due esercizi consecutivi» e «per il secondo esercizio consecutivo», in un'ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti»; • «invece, ai fini dell'obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, si suggerisce di provvedere sin dal bilancio relativo all'esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti». Il documento della Fondazione dopo aver ricordato tale affermazione sottolinea che «in un'ottica prudenziale si ritiene opportuno usufruire della facoltà prevista dal primo comma a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti». E anche che «ai fini dell'obbligo di redigere in forma ordinaria il bilancio, si suggerisce di provvedere sin dal bilancio relativo all'esercizio nel quale, per la seconda volta consecutiva, vengono superati i detti limiti». Quindi è vero che vengono ribadite le tesi precedenti ma almeno in questo caso è sottolineato come ciò non derivi da una disposizione legislativa ma anzi in presenza di una disposizione non del tutto chiara è la prudenza che consiglia l'adozione di tale comportamento. Seguendo tale linea (non conforme a quella decisamente maggioritaria) si ottiene: Caso 1 Una società ha sempre redatto il bilancio in forma ordinaria. Ma la stessa non ha superato due dei tre limiti dell'art 2435-bis, co.1 per gli esercizi 2014 e 2015. Seguendo la tesi del Cndcec la redazione del bilancio in forma abbreviata è rimandata all'esercizio 2016. In questo caso si noti che la condizione contenuta nell'art. 2435, bis che si riferisce a «due esercizi consecutivi» è intesa a effetto posticipato. Caso 2 Una società redigeva il bilancio in forma abbreviata e superi due dei tre limiti dell'art 2435-bis, comma 1 per gli esercizi 2014 e 2015. Secondo il documento in tale ipotesi è bene redigere già il bilancio 2015 in forma ordinaria. Nessun dubbio invece circa l'efficacia immediata dell'altra situazione ovvero quella del primo esercizio d'attività. In tal caso se nello stesso non sono superati due dei limiti indicati è concesso il via libera del bilancio in forma abbreviata. La verifica deve quindi, necessariamente, essere fatta a posteriori e deve aver riguardo all'esercizio sociale indipendentemente dalla sua durata. Per esempio, caso classico, nel primo esercizio spesso (o sempre) di durata differente all'anno solare: anche in tal caso non è necessario ragguagliare i risultati ai 365 giorni. Inoltre altro fatto indubbio è che il testo letterale della norma (e la relazione al decreto legislativo ministeriale non aggiunge molto) non prevede che i limiti superati siano identici per i due anni. Per esempio ricorre l'obbligo di redigere il bilancio in forma

abbreviata se, per esempio, nell'esercizio 1 si sono superati i limiti concernenti l'attivo dello stato patrimoniale e i ricavi (ma non quello degli assunti) e nell'esercizio quello 2 quello degli assunti e quello dei ricavi (ma non quello dell'attivo dello stato patrimoniale).

Bilanci abbreviati e derivati

Le differenze

Obbligo di contabilizzazione

L'obbligo scatta dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2015

Obblighi precedenti

Vi erano unicamente obblighi informativi. Gli obblighi contabili potevano essere indiretta in presenza di certe condizioni (esempio: iscrizione fondo rischi

Devono differenziarsi i derivati speculativi da quelli di copertura

I bilanci abbreviati

Anche le piccole società sono tenute a contabilizzare gli strumenti finanziari derivati

SENTENZE TRIBUTARIE

No all'avviamento ricavato dal personale

Nicola Fuoco

Nella rettifica di una cessione d'azienda, è illegittima la quantificazione dell'avviamento sulla base di metodi che determinino il valore sulla scorta delle retribuzioni corrisposte al personale ceduto. L'avviamento, infatti, è un elemento indicativo della capacità reddituale dell'azienda e una stima credibile deve necessariamente tener conto della capacità di conseguire utili in seno all'apparato ceduto. È quanto afferma la Ctp di Lecco nella sentenza n.389/02/2015, annullando un avviso di rettifica e liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Lecco. La pronuncia si pone nella scia delle numerose sentenze tributarie che annullano le rettifiche del valore d'avviamento, rimarcando il fatto che manchi una norma specifica nell'ordinamento che fornisca all'ente impositore una metodologia univoca e degli strumenti adeguati. Nella vertenza in commento, l'Agenzia delle entrate aveva determinato il valore d'avviamento facendo riferimento all'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti «ceduti», operando dunque una stima del capitale umano trasferito con la cessione. Senza considerare, tuttavia, che l'azienda in parola aveva riportato delle perdite negli anni precedenti alla cessione, altro elemento che ha indotto la Ctp a escludere l'individuazione di un avviamento positivo. Se, infatti, l'avviamento è proprio l'attitudine dell'azienda a conseguire profitto, in virtù di fattori oggettivi e/o soggettivi che lo caratterizzano, la mancanza del profitto manca rende particolarmente difficile sostenere l'esistenza di un avviamento. Analogamente, la Ctp di Varese, con la sentenza n.502/12/15 (commentata su questo inserto nell'edizione dello scorso 14 dicembre), aveva bocciato una rettifica fiscale recante un maggior valore d'avviamento, ritenendo che «non si possa avere avviamento in presenza di un acquisto di ramo d'azienda che presenta perdite». Anche in quel caso, la stima era avvenuta secondo un metodo di valorizzazione del capitale umano ceduto che, invero, quando l'azienda ceduta presenta perdite, rimane una delle uniche metodologie adottabili cui far riferimento. Il ricorso del contribuente è stato quindi accolto dalla Ctp di Lecco che ha confermato la congruità del prezzo di cessione dichiarato nell'atto e ha anche condannato l'amministrazione finanziaria al pagamento di ingenti spese di giudizio. LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Nel merito il ricorso è fondato e merita pertanto integrale accoglimento. La controversia ha a oggetto il valore di avviamento che secondo la dottrina prevalente nonché la prassi normalmente adottata, nella sua quantificazione, dalla Agenzia delle entrate rappresenta l'indicazione della capacità reddituale di una azienda. Nella fattispecie in esame è indubbio, in assenza di specifici contestazioni sul punto, che l'azienda ... spa non generava utili bensì perdite. È pur vero che la... spa è stata trasferita solo parzialmente, sia per quanto riguarda il personale che per le immobilizzazioni materiali e immateriali e quindi teoricamente i cespiti acquisiti da... spa potrebbero essere potenzialmente in grado di produrre utili e conseguentemente un avviamento positivo. Va peraltro rilevato che la quantificazione dell'avviamento, quale elemento indicativo di capacità reddituale dell'azienda ceduta, non può limitarsi all'utilizzo di un merito teorico, peraltro non previsto da alcuna normativa, che ne determina il valore sulla sola base delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti «ceduti» senza aver posto in essere alcuna credibile analisi prospettica degli utili conseguibili utilizzando tale metodo, che evidentemente, per la sua applicazione pratica, deve essere calato nella realtà concreta della fattispecie esaminata. Va infine rilevato che l'aggiudicazione del ramo d'azienda alla ... srl al prezzo a base d'asta di euro 900.000,00 fissato a seguito di perizia, dagli organi della procedura concorsuale nominati dal tribunale di Como, non è stato nel merito contestato e l'eccezione dell'ufficio riguardante le modalità di svolgimento della gara, che avrebbero arrecato pregiudizio ai diritti di terzi interessati a parteciparvi, è priva di qualsiasi riscontro probatorio. Si conferma pertanto la congruità del prezzo di cessione in euro 900.000,00. PQM. Accoglie i ricorsi riuniti e per l'effetto annulla gli atti impugnati. Condanna l'Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Lecco a rifondere le spese di lite in favore di ... srl

e ... spa liquidate in euro 5.865,00 oltre oneri accessori e rifusione dei contributi unificati a favore di ciascun ricorrente.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

SENTENZE TRIBUTARIE

Il promotore paga Irap se organizzato

Benito Fuoco

Anche il promotore organizzato paga l'Irap; infatti, ciò che rileva ai fini Irap non è l'oggettiva natura dell'attività esercitata ma il modo, autonoma organizzazione, in cui la stessa viene svolta. Sono le conclusioni raggiunte dalla sezione trentacinquesima della Commissione tributaria regionale della Lombardia nella sentenza n.26/2016. La vertenza nasce da un silenzio rifiuto su una istanza di rimborso dell'Irap versata per gli anni ricompresi tra il 2006 e il 2009. Il contribuente, promotore finanziario, riteneva di avere diritto alla restituzione dell'imposta pagata perché privo di autonoma organizzazione. La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso del contribuente e disponeva il rimborso; di diverso avviso il Collegio regionale lombardo che, con la sentenza di cui al commento ha accolto l'appello proposto dall'amministrazione finanziaria. Il dlgs n.446 del 15 dicembre 1997, all'art. 2, primo periodo, stabilisce che il presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio dei beni ovvero alla prestazione di servizi. L'Irap non colpisce né il reddito né il consumo né il patrimonio; il suo presupposto è costituito invece da uno speciale ipotetico indice di capacità contributiva che viene individuato nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Tra le righe della sentenza si legge che «nel caso che venga svolta da lavoratori autonomi, l'elemento dell'autonoma organizzazione non è di per sé connesso all'attività dell'impresa»; «ciò che rileva ai fini dell'Irap» aggiungono i giudici meneghini «non è, infatti, l'oggettiva natura dell'attività svolta, ma il modo, autonoma organizzazione, in cui essa viene svolta. Vi deve essere un quid che ecceda il lavoro personale del contribuente e che implichi, appunto, l'organizzazione di capitali o di lavoro altrui». La Commissione aggiunge che il contribuente, per svolgere la sua attività di promotore finanziario, ha sostenuto dei costi elevati relativi ai compensi corrisposti a soggetti segnalatori, che sia pure non dipendenti, sono incompatibili con la mera attività personale e sicuri indici di una struttura di appoggio a detta attività. Queste spese, conclude il Collegio regionale, negando il rimborso e condannando il contribuente alle spese di lite, mettono in luce la sussistenza di una organizzazione a supporto della semplice attività del contribuente. LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Ritiene la Commissione che l'appello dell'ufficio vada accolto. La giurisprudenza di legittimità, dopo le sentenze delle Se. Un. Civ. n. 12108 e 12111 del 2009, ormai ha chiaramente stabilito che l'elemento dell'autonoma organizzazione non è di per sé connesso all'attività d'impresa, nel caso questa venga svolta da lavoratori autonomi. Ciò che rileva, ai fini Irap, non è infatti, l'oggettiva natura dell'attività svolta ma il modo - autonoma organizzazione - in cui la stessa viene svolta. Vi deve essere un quid che ecceda il lavoro personale del contribuente e che implichi appunto l'organizzazione di capitali o lavoro altrui. Nel presente caso risulta evidente, dai riquadri RG dei modelli unici dichiarativi delle imposte, che il contribuente, per lo svolgimento della sua attività di promotore finanziario, abbia sostenuto costi elevati compatibili con la mera attività personale ma sicuri indici dell'esistenza di una struttura di appoggio a detta attività. Periodo d'imposta 2006: totale componenti positivi euro 34.908; totale componenti negativi euro 14.031. Periodo d'imposta 2007: totale componenti positivi euro 68.176; totale componenti negativi euro 36.484. Periodo d'imposta 2008: totale componenti positivi euro 67.822; totale componenti negativi euro 21.936. Periodo d'imposta 2009: totale componenti positivi euro 105.472; totale componenti negativi euro 53.953. È evidente che trattasi di spese che mettono in luce la sussistenza di un'organizzazione a supporto della semplice attività personale del contribuente e che eccede appunto detta attività. Il fatto, poi, evidenziato dal contribuente, che la maggior parte dei costi sia relativo al compenso di «segnalatori» e non di sub-agenti o collaboratori interni o esterni del contribuente non è idoneo a porre nel nulla la sussistenza di detta organizzazione che

di fatto esiste ed è posta al servizio dell'attività dell'appellato. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 978,88, così come richiesto dall'uffi cio. PQM La Commissione accoglie l'appello dell'uffi cio e condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 978,88.

IL TEST DEI BILANCI Dopo Intesa Sanpaolo e Monte Paschi

Banche ai raggi X prima delle nozze

Oggi i conti di Bpm, domani quelli della promessa sposa Banco Popolare e di Unicredit. Il nodo sofferenze BCC Mercoledì il consiglio dei ministri. E Ghizzoni potrebbe battere le stime
Massimo Restelli

I conti di Intesa Sanpaolo (2,7 miliardi di profitti e 2,4 di dividendi per il gruppo guidato da Carlo Messina) e del Monte Paschi, il cui ad Fabrizio Viola si è messo alla ricerca di una società specializzata a cui affidare 9,7 miliardi di sofferenze nette, sono stati soltanto l'assaggio. Per tutta questa settimana, le banche italiane metteranno infatti a nudo i propri bilanci: una vetrina fondamentale per pesarsi l'una con l'altra in vista del consolidamento. Due i parametri, oltre a solidità patrimoniale e redditività, considerati centrali: l'entità dei crediti malandati, in vista della cartolarizzazione di Stato con la «Gacs», e la tenuta dei depositi dopo che il salvataggio di Etruria, CariFerrara, CariChieti e Banca Marche ordito dal governo ha spoliato anche i piccoli obbligazioni subordinati. La carrellata contabile inizia questo pomeriggio con la Popolare Milano di Giuseppe Castagna, che cede poi la parola domani al suo promesso sposo: il Banco Popolare di Pier Francesco Saviotti. Le trattative sono in fase avanzata ma resta ancora da sistemare qualche casella di governance e da limare i concambi. Domani l'attenzione sarà tuttavia puntata su Unicredit, il cui vicepresidente Luca Cordero di Montezemolo ha smentito le voci di un ribaltone al vertice, sottolineando come l'ad Federico Ghizzoni abbia la piena fiducia dei soci: il consensus degli analisti stima per il 2015 un utile netto di 1,4 miliardi (2,84 miliardi il risultato ante imposte), ma più di un osservatore pensa che il saldo finale sarà migliore. Lo stesso Ghizzoni al Forex si era detto «molto soddisfatto» dei conti definendoli «buoni»: «Il business è cresciuto, liquidità e formazione di capitale sono positive». A poco più di due mesi dalla presentazione del piano industriale, Unicredit ha inoltre chiuso la partita Ucraina e deciso altri 2.700 prepensionamenti. Giovedì è attesa invece Ubi Banca con Victor Massiah, l'altro «polo aggregante» del riassetto voluto sia da Renzi sia dal governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. Ubi potrebbe alla fine accettare di caricarsi sulle spalle Mps: Viola e il presidente Massimo Tononi hanno intanto devoluto 750mila euro al fondo di solidarietà dei dipendenti. Sempre giovedì anche Mediobanca (l'ad Alberto Nagel presenta la semestrale dell'esercizio 2015-2016 che termina a giugno) e Piero Montani per Carige; completano la carrellata Bper, Credem, Creval e Popolare Sondrio. Il clima sia in Borsa (-7,5% l'indice Ftse Mib la scorsa settimana complice il crollo del greggio e la Cina) sia allo sportello resta teso: questa mattina alle 8.30 ad Arezzo inizia l'udienza per lo stato di insolvenza della vecchia Etruria (il commissario liquidatore calcola in 1,167 miliardi il buco). Sia le technicalità della «cartolarizzazione» studiata dal Tesoro sia le norme del decreto «salva risparmiatori» dovrebbero arrivare mercoledì sul tavolo del governo insieme al decreto per la riforma delle Bcc e alla manovra per velocizzare la riscossione dei crediti.

201 L'industria bancaria italiana è alle prese con 201 miliardi di sofferenze lorde, e 160 miliardi di incagli

Foto: BATTAGLIE Il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco ha chiesto una «revisione» del bail-in dal podio del Forex ma Bruxelles si è subito opposta

Ragioneria generale dello Stato La Campania è l'unica regione che ha diminuito l'esborso (-0,5%). Al top Bolzano (+51,7%) e Trento (+35,7%)

Sanità, boom della spesa per il personale. In dieci anni +17,9%

Re.Ec.

Dal 2004 al 2014 la spesa per il personale impiegato nel settore sanitario è aumentata del 17,9%, passando da 29,5 miliardi a 34,8 miliardi, ma con delle differenze rilevanti tra i diversi enti: le province autonome di Bolzano e Trento hanno fatto lievitare la quota destinata al pagamento dei dipendenti, rispettivamente del 51,7% e del 35,7%; mentre in Campania si registra una riduzione dello 0,5%. I dati sono contenuti nel dossier 2015 della Ragioneria generale dello stato, sul monitoraggio della spesa sanitaria. La fetta di risorse destinate al personale varia notevolmente da ente ad ente: la provincia di Bolzano si aggiudica la fetta più grande (50% del budget complessivo fissato per il 2014), mentre il Lazio gli destina la più piccola (il 25,9%). Il piano di rientro, a cui è sottoposta la regione, può aver inciso sull'andamento; va però osservato che anche nel 2004 la quota destinata alle retribuzioni era molto vicina a quella dell'ultima rilevazione (l'incremento è stato solo di 0,9 punti percentuali nei 10 anni). A livello nazionale la spesa destinata alle retribuzioni, in percentuale al totale stanziato per il settore sanitario, registra una contrazione di 1,4 punti percentuali (dal 32,8% del 2004 al 31,4% del 2014). Emergono però notevoli differenze, raggruppando le regioni a seconda dei vincoli a cui sono state sottoposte. In particolare emerge che la spesa per il personale, del gruppo in cui rientrano gli enti territoriali con piano di rientro, è diminuita di due punti percentuali, passando dal 32% della cifra complessiva destinata alle retribuzioni nel 2004 al 30% del 2014. Nelle regioni libere da vincoli, invece, si è registrato un incremento dell'1,1% (si passa dal 45,8% al 46,9%). Anche le regioni con piano di rientro leggero sono riuscite a ridurre in minima parte la spesa (-0,3%), passando dal 14% al 13,7%. Mentre quelle a statuto speciale hanno segnato un incremento dell'1%, passando dall'8,3% della spesa totale destinata al personale al 9,3%. Dall'esame della spesa totale annua emerge che dal 2004 al 2010 c'è stato un progressivo aumento, che si è fermato a 36,7 miliardi, mentre negli anni successivi è iniziata una lenta riduzione che ha portato agli ultimi dati pubblicati. Quando si parla di spesa in termini assoluti la Lombardia, con 5 miliardi di euro, non ha rivali. La concorrente più vicina, l'Emilia Romagna, si ferma a 2,9 miliardi; seguita a breve distanza da Piemonte e Calabria (entrambi con 2,8 mld). A spendere di meno è invece la Basilicata, con 376,1 milioni.

Foto: Sanità Il ministro Beatrice Lorenzin

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

3 articoli

l'intervista l'ex capo della protezione civile

«Ero pronto a impegnarmi per Roma lo comunque in squadra? Non ci sto»

Bertolaso: con Silvio nessun problema, Salvini odia la città e Marchini non saprebbe cambiarla
Ernesto Menicucci

ROMA «Come va? Non bene, grazie...». Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, per un bel pezzo uno degli uomini più potenti d'Italia prima di finire affondato dalle vicende giudiziarie (il terremoto a L'Aquila, il G8, il Salaria Sport Village e i rapporti con Diego Anemone), si trova a Londra e fin dalla prima risposta al telefonino appare seccato.

Bertolaso, che succede?

«Che purtroppo ne ho già lette troppe di illazioni, polemiche, stronz...».

Si riferisce alla sua rinuncia alla candidatura da sindaco di Roma?

«Ecco sì, proprio a quella».

Lei ha scritto a Silvio Berlusconi, parlando di motivi personali. Ce li può spiegare?

«Con piacere, così facciamo chiarezza. Da 27 mesi sono felicemente nonno di una bambina che vive con mia figlia e mio genero a Londra».

Congratulazioni e auguri. Cosa c'entra con la politica?

«Giovedì scorso, appena uscito da una trasmissione televisiva, mia figlia mi ha informato che mia nipote doveva essere ricoverata urgentemente in ospedale».

Cos'ha la piccola?

«Una malattia rara, che fortunatamente abbiamo preso in tempo. La situazione è sotto controllo, è fuori pericolo. Ma io sono partito di notte e ora sono qua, dove resterò per tutto febbraio. Sono distrutto da questa situazione. E, come sapete, sono anche medico, abituato a guardare avanti... ».

È questo il vero motivo per il quale non si candida?

«Ho scritto a Berlusconi, l'ho informato che non me la sentivo. Sono una persona seria: non voglio far perdere tempo a nessuno».

Prima si era detto disponibile...

«Ero pronto a impegnarmi per la mia amata città. Lei è romano?».

Dalla nascita.

«E allora avrà visto in che stato è ridotta: mi sarei occupato di rifiuti, di strade, del degrado. Ma avrei dovuto avere la testa sgombra».

Non sono stati i suoi avvocati a consigliarla?

«L'ho sentito: Bertolaso ha paura, era nell'aria che lasciasse perdere... Sciocchezze: devo ancora affrontare due processi, ma ho già avuto 5 archiviazioni e il procedimento più importante è in fase conclusiva. Non ho nulla da temere».

La concorrenza con Alfio Marchini non c'entra?

«Macché. Nel centrodestra non erano neppure tutti d'accordo su di lui».

E allora dipende dal veto posto da Salvini su di lei?

«Salvini odia Roma, non pen so che qualcuno ne dubiti. Gli fa comodo puntare su un candidato debole come Marchini, che non cambierà le cose».

E perché al leader leghista farebbe comodo questo scenario?

«Ma le pare che Salvini voglia che Roma rinasca, che diventi una capitale anche culturale e che superi Milano in tutte le statistiche?».

Come vede il Pd?

«A Giachetti voglio bene, ma non so se ce la farà. Morassut ha seguito e poi D'Alema e gli altri si schiereranno con lui, se non altro per dare fastidio a Renzi».

Gliel'ha chiesto Berlusconi di ritirarsi dalla sfida?

«No, anzi ha insistito fino all'ultimo. Spero di non avergli creato problemi, che si trovi una convergenza».

Per il Campidoglio si voterà a giugno. Sarebbe disponibile per un incarico, da vicesindaco o assessore?

«Mi ero messo a disposizione per prendere sulle mie spalle il futuro della città: avevo già pensato a una squadra, a dei programmi precisi. Ora mi ritiro in silenzio: sono scomparso da sei anni, non ho bisogno di poltrone. Faccio il medico in Africa, il nonno. Aspetto la conclusione dei processi, poi vedremo nel futuro».

Parlava di programmi. Cosa avrebbe fatto da sindaco?

«Roma da Caput Mundi non è più nemmeno Caput dell'Italia... La città è sporca, la prima cosa è togliere la spazzatura dalle strade. Poi i trasporti. Terzo, i quartieri: la smetterei di parlare di periferie».

E la squadra? Un nome?

«Non voglio mettere in imbarazzo nessuno, ma c'erano una serie di persone fuori dai partiti pronte a impegnarsi solo perché glielo avevo chiesto io... Peccato» .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Lascio

per motivi personali Macché Alfio e io concorrenti, sul suo nome non erano tutti d'accordo

Foto: Nel 2010 Guido Bertolaso, capo della Protezione civile, con il premier Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi

Foto: «Basta illusioni» La verità è che una persona a me cara sta male e ora voglio occuparmi soltanto di lei

Il caso

"Bonus a chi va al lavoro in bici"

Milano, il Comune guarda all'esempio francese: 25 centesimi a chilometro se si lascia a casa l'automobile I finanziamenti dall'eco-bando del governo. Preferire le due ruote frutterebbe in media 50 euro al mese Ma per alcuni esperti di trasporti è un errore: si discriminano gli operai che stanno in periferia Il ministro e la svolta green: 35 milioni in arrivo per lo sviluppo della mobilità pulita

ILARIA CARRA

MILANO. I primi sono stati i belgi, dove già dal 1997 si rimborsa chi sceglie di pedalare, 21 centesimi al chilometro.

Un contributo che arriva persino a 40 centesimi nel comune norvegese di Sandnes, contea di Rogaland. L'idea si è poi diffusa in altri Paesi europei, ultimo la Francia, l'anno scorso: dare incentivi economici a chi si sposta sulle due ruote, specialmente nel tragitto da casa al lavoro, andata e ritorno. Ora è Milano che vuole provare questa svolta green: Palazzo Marino parteciperà all'eco-bando annunciato dal governo Renzi sulla mobilità sostenibile con il suo "piano bici", il primo del genere in una grande città d'Italia.

Due settimane fa il ministro all'Ambiente, Gian Luca Galletti, aveva annunciato 35 milioni per lo sviluppo della mobilità pulita, fondi destinati ai comuni che dovranno farsi avanti con un progetto proprio. E Milano, anche in chiave antismog, lo farà con il bonus al ciclista, sul modello francese. D'Oltralpe, dopo una breve sperimentazione nel 2014, l'anno scorso è stato il ministro dell'Ecologia Ségolène Royal a stanziare fondi e a promuovere convenzioni con alcune aziende nazionali. A Parigi, per esempio, non è il governo a versare direttamente il rimborso, esentasse, ma ci pensano le società a verificare e distribuire l'incentivo ai dipendenti, 25 centesimi al chilometro, in base agli accordi con lo Stato.

Una cifra anche simbolica, che su un tragitto di cinque chilometri giornalieri può però fruttare 50 euro in più al mese. Il guadagno, stimano gli esperti, in realtà è pure superiore visto che si risparmia anche sulle spese di benzina e manutenzione dell'auto. Oltre al valore aggiunto per l'ambiente e la salute.

A Milano l'utilizzo della bici è già in crescita e questa svolta verde potrebbe ulteriormente incrementarlo. Il successo del bike sharing lo testimonia: il BikeMi è arrivato a contare 46.600 abbonati (erano 29mila l'anno scorso di questi tempi) con 273 stalli in città e 3.650 bici gialle tradizionali più mille a pedalata assistita. «Se il governo volesse tutti e 35 i milioni potrebbero essere investiti in progetti simili - dice l'assessore milanese alla Mobilità, Pierfrancesco Maran - I benefici possono essere molti: i Paesi che hanno introdotto il bonus hanno spiegato che in prospettiva lo sviluppo della bici comporta un calo delle spese sanitarie a carico del sistema nazionale e quindi risparmi da poter reinvestire».

L'idea piace molto agli ambientalisti: «Il punto non è tanto "ti pago per fare una cosa" quanto l'importanza che si dà a un mezzo alternativo all'auto - dice il presidente lombardo di Legambiente, Barbara Meggetto - si risarcisce l'energia e l'impegno per rendere migliore la città. L'aumento dei ciclisti potrebbe attribuire finalmente alla mobilità ciclistica la priorità che merita». Per alcuni esperti di trasporti, però, il concetto di fondo è sbagliato: «È meglio colpire chi produce le esternalità e genera costi alla collettività - è l'opinione del docente di Economia dei Trasporti al Politecnico di Milano, Marco Ponti - sono giuste Area C e la tassa sulla benzina, ma non il bonus al ciclista: per coerenza sennò dovremo pagare i pedoni. In più, socialmente, chi usa la bici di solito è più benestante e vive in centro mentre l'operaio viene da fuori e l'auto deve usarla comunque».

I PRECEDENTI BELGIO Il Belgio è stato il primo Paese in Europa a lanciare già nel 1997 il bonus per chi sceglie di pedalare per andare da casa al lavoro FRANCIA Il governo francese ha deciso di versare un'indennità di 25 centesimi a km per i cittadini che vanno al lavoro in due ruote GRAN BRETAGNA In Gran Bretagna le aziende acquistano le bici e le noleggiavano ai dipendenti con una trattenuta mensile.

Il mezzo poi diventa del lavoratore <http://milano.repubblica.it> <http://roma.repubblica.it> PER SAPERNE DI PIÙ

ROMA

LA STRATEGIA

Da Ama a Zetema, dirigenti a rotazione

Il nuovo piano del commissario Tronca riguarda soltanto i dipendenti delle aree di rischio, specie nei settori contabili. Le norme anticorruzione per le società partecipate del Comune. Ogni 3 anni i capi dovranno cambiare ufficio, gli impiegati ogni 10. PREVISTE DUE FASI: ENTRO IL 31 LUGLIO LA MAPPATURA DELL'ORGANICO DAL 30 SETTEMBRE VIA AGLI SPOSTAMENTI
Lorenzo De Cicco

La stretta anti-corruzione del Campidoglio arriva anche nelle partecipate comunali. Da Atac ad Ama, il nuovo piano predisposto dal commissario di Roma, Francesco Paolo Tronca, prevede che «tutte le società, a qualsiasi titolo partecipate da Roma Capitale, devono conformarsi alle disposizioni» della delibera firmata il 29 gennaio scorso. Il nuovo testo, che dovrà fare da «riferimento» per le municipalizzate, prevede anche il potenziamento della rotazione, uno strumento chiave secondo l'Anac di Raffaele Cantone per ridurre gli illeciti nei dipartimenti a rischio. Ecco perché anche le aziende dei rifiuti, dei trasporti, così come Farmacap, Zetema e Assicurazioni di Roma, dovranno adottare un piano di prevenzione della corruzione che potrebbe prevedere i trasferimenti in blocco dei dipendenti che superano il tetto dei 5 anni in uno stesso ufficio. Ovviamente il provvedimento riguarderebbe soltanto chi è impiegato nelle cosiddette "aree di rischio": quindi principalmente i dipendenti degli uffici appalti e contabili delle aziende. Tutte le partecipate poi dovranno dotarsi di un responsabile interno anti-corruzione ed effettuare monitoraggi a tappeto su bandi, contratti, costi dei lavori e budget. Sarà lo stesso Campidoglio a «verificare che le società si siano conformate alla normativa, richiamata anche dall'Anac con la determinazione n.8 del 17 giugno 2015» attraverso «uffici deputati all'esercizio del controllo analogo», che avranno il compito anche di valutare «le migliori strategie da porre in essere in merito alle partecipazioni» nel gruppo Roma Capitale. LE MULTE I manager che non rispetteranno le prescrizioni del Comune saranno sanzionati. «Le strutture competenti - si legge ancora nel piano approvato dal Campidoglio - dovranno inserire nei contratti di servizio con le società partecipate specifici obblighi in merito agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, prevedendo in caso di inottemperanza, specifiche sanzioni sia per le società che per gli amministratori». I TEMPI In attesa che le controllate comunali presentino al Comune i rispettivi piani contro la maladministration, la delibera firmata da Tronca fissa i tempi per la rotazione tra gli oltre 23mila dipendenti comunali. I dirigenti potranno restare in uno stesso ufficio per un massimo di 3 anni, non rinnovabili; i funzionari con posizioni organizzative fino 5 anni; lo stesso tempo vale per i dipendenti. Per gli impiegati amministrativi è prevista una rotazione interna agli uffici, con cambio di mansioni, mentre gli agenti della Polizia locale dovranno cambiare gruppo territoriale o nucleo speciale. La rotazione scatterà in due fasi: entro il 31 luglio va completata la mappatura dell'organico, per capire l'anzianità di servizio dei dipendenti nei singoli reparti. Poi, entro il 30 settembre, partiranno gli spostamenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA lorenzo.decicco@ilmessaggero.it